SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

388ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 7 MAGGIO 2003

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente FISICHELLA,
indi del vice presidente SALVI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-XVI

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-52

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 53-118

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 119-144

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2050)

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . *Pag.* 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(1513) ***Modifiche ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante istituzione ed ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato***

(233) ***COSSIGA. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza***

(550) ***MANFREDI ed altri. – Servizi informativi per la sicurezza della Repubblica e tutela del segreto***

(1598) ***COSSIGA. – Attribuzione al Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di Commissione parlamentare d'inchiesta***

(1604) ***LAVAGNINI. – Nuove norme sul sistema informativo per la sicurezza***

(1647) ***VITALI ed altri. – Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo***

(1702) ***RIPAMONTI. – Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato (articoli 202 e 256) ai processi penali che proseguono con le norme previgenti***

(1748) ***PALOMBO. – Nuovo ordinamento dei Servizi di informazione per la sicurezza e disciplina del segreto di Stato***

(1819) ***BRUTTI Massimo. – Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato***:

GUBERT *(UDC)* . . . . . *Pag.* 4, 8, 11 e *passim*
VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* . .4, 9, 15 e *passim*
CONTESTABILE *(FI), relatore* . . . . .5, 11, 14 e *passim*
BEDIN *(Mar-DL-U)* . . . . . 5, 7, 9 e *passim*
DONATI *(Verdi-U)* 8, 21, 23
BRUTTI Massimo *(DS-U)* . . . . . .10, 13, 14 e *passim*
ZANCAN *(Verdi-U)* 10, 17, 30
TURRONI *(Verdi-U)* 12
PALOMBO *(AN)* 13, 16
GIULIANO *(FI)* 23, 39
MALABARBA *(Misto-RC)* 24
PASTORE *(FI), relatore* . . . . . .25, 35, 38 e *passim*

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo .6, 11, 26

Verifiche del numero legale . . . . .7, 8, 21 e *passim*

SALUTO ALL'EX GOVERNATORE DELLO STATO DELL'ILLINOIS GEORGE RYAN

PRESIDENTE 46

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1513, 233, 550, 1598, 1604, 1647, 1702, 1748 e 1819:

GUBERT *(UDC)* . . . . . *Pag.* 47
PALOMBO *(AN)* 47, 49
VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* 47, 50
VITALI *(DS-U)* 48
* MANFREDI *(FI)* 48
CONTESTABILE *(FI), relatore* 49

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Per la discussione e lo svolgimento:

PRESIDENTE 50, 51
VITALI *(DS-U)* 50
MEDURI *(AN)* 51
FRANCO Vittoria *(DS-U)* 51

DISEGNI DI LEGGE

Disegno di legge (2225) fatto proprio da Gruppo parlamentare:

PRESIDENTE 51
PAGANO *(DS-U)* 51

SUI RILIEVI FORMULATI IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ DI ALCUNE VOTAZIONI

PRESIDENTE 52
TURRONI *(Verdi-U)* 51

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 1513:

Articolo 4, emendamento 4.11 e seguenti . . . 53
Articolo 5 ed emendamenti 83
Articolo 6 ed emendamenti . . . . . *Pag.* 93
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 6 112

ALLEGATO B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . 119

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 124
Assegnazione 124

GOVERNO

Trasmissione di documenti 124

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti 125

PARLAMENTO EUROPEO

Trasmissione di documenti 125

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 52
Interpellanze 125
Interrogazioni 125
Ritiro di firme da mozioni 144
Ritiro di interrogazioni 144

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

La seduta inizia alle ore 9,32.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. *(v. Resoconto stenografico).*

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,35 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunica che, su richiesta del Governo, il seguito della discussione della mozione 1-00132 in materia di giustizia è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1513) ***Modifiche ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante istituzione ed ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato***

(233) ***COSSIGA. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza***

(550) ***MANFREDI ed altri. – Servizi informativi per la sicurezza della Repubblica e tutela del segreto***

(1598) ***COSSIGA. – Attribuzione al Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di Commissione parlamentare d'inchiesta***

(1604) ***LAVAGNINI. – Nuove norme sul sistema informativo per la sicurezza***

(1647) ***VITALI ed altri. – Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo***

(1702) ***RIPAMONTI. – Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato (articoli 202 e 256) ai processi penali che proseguono con le norme previgenti***

(1748) ***PALOMBO. – Nuovo ordinamento dei Servizi di informazione per la sicurezza e disciplina del segreto di Stato***

(1819) ***BRUTTI Massimo. – Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato***

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1513, nel testo proposto dalle Commissioni riunite, ricordando che nella seduta pomeridiana di ieri è iniziato l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Con successive votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 4.11, 4.12, 4.14 e 4.104 e approva gli emendamenti 4.102 e 4.103, con conseguente preclusione del 4.15.

GUBERT *(UDC)*. Si dichiara disponibile a ritirare l'emendamento 4.105, se il Governo conviene sul suo contenuto, mentre mantiene l'emendamento 4.106, che riguarda aspetti di sostanza del suo dissenso sul provvedimento.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo conviene sul contenuto dell'emendamento 4.105.

Il Senato, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 4.106, 4.17 e 4.18 e approva gli emendamenti 4.200, 4.107, 4.108 e 4.109, con conseguente preclusione del 4.19. È quindi approvato l'emendamento 4.110 e sono respinti il 4.111 e gli identici 4.22 e 4.112.

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Sottoscrive l'emendamento 4.113 e ne chiede la votazione mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Il parere contrario della Commissione bilancio può essere superato se i proponenti convengono di specificare che i componenti del comitato dei garanti svolgono la propria attività a titolo gratuito. Sospende quindi la seduta per dieci minuti, in attesa della decorrenza del termine dell'articolo 119 del Regolamento.

La seduta, sospesa alle ore 9,45, è ripresa alle ore 9,55.

Con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, il Senato respinge l'emendamento 4.113. Vengono quindi respinti gli emendamenti dal 4.114 al 4.34.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore BEDIN *(Mar-DL-U)*, dispone la verifica del numero legale prima della votazione dell'emendamento 4.35. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 9,58, è ripresa alle ore 10,18.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dalla senatrice DONATI (Verdi-U), il Senato respinge l'emendamento 4.35. Sono inoltre respinti gli emendamenti 4.36, 4.115 e 4.37.

GUBERT *(UDC)*. Il testo dell'articolo già prevede una valutazione di razionalità strumentale, che richiede l'adeguatezza della condotta rispetto al fine da raggiungere; l'emendamento 4.116, sul quale auspica un ripensamento della maggioranza e del Governo, introduce anche un criterio di valutazione etica tra il mezzo impiegato (che comporta una lesione dell'interesse collettivo) e il danno derivante dal mancato raggiungimento del fine.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Ribadisce il parere contrario.

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Annuncia il voto favorevole sull'emendamento, di cui chiede la votazione elettronica, che sottoscrive insieme ai senatori Dalla Chiesa e Battisti.

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Annuncia il voto favorevole sull'emendamento del senatore Gubert, che opportunamente esplicita il criterio di proporzionalità ampiamente condiviso anche dal Governo.

ZANCAN *(Verdi-U)*. A nome del Gruppo sottoscrive l'emendamento, che molto giustamente stabilisce che il fine può giustificare i mezzi solo se costituisce un valore superiore rispetto ai mezzi utilizzati.

CONTESTABILE, *relatore*. La norma dell'emendamento è già presente nel disegno di legge ed è assolutamente evidente per gli operatori del diritto penale.

GUBERT *(UDC)*. Il comma 2 non prevede il criterio esplicitato dall'emendamento. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U, Mar-DL-U e DS-U e dei senatori Michelini e Betta).*

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento 4.116.

TURRONI *(Verdi-U)*. Rileva la presenza di luci accese nei banchi della maggioranza cui non corrisponde l'effettiva presenza di senatori.

PRESIDENTE. Risponde alle osservazioni del senatore Turroni.

Con distinte votazioni, il Senato approva gli emendamenti 4.117 (con preclusione degli emendamenti 4.118 e 4.119) e 4.121. Risultano respinti gli emendamenti 4.120, 4.40, 4.41, 4.122, 4.44, 4.125 e 4.46.

PRESIDENTE. L'emendamento 4.123 è stato ritirato.

PALOMBO *(AN)*. Ritira l'emendamento 4.124.

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Invita il relatore ed il Governo a riconsiderare i pareri espressi sull'emendamento 4.300, che è un indispensabile bilanciamento rispetto alla discrezionalità consentita agli operatori degli organismi di informazione e sicurezza, prevedendo una pena severa per chi utilizza la propria condizione per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Sottoscrive l'emendamento 4.300, che consente di rassicurare i cittadini sull'operato dei Servizi.

CONTESTABILE, *relatore*. Modificando il parere precedentemente espresso, si dichiara favorevole all'emendamento.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Si rimette all'Assemblea.

Il Senato approva l'emendamento 4.300. Sono inoltre approvati gli emendamenti 4.126 e 4.127 (con assorbimento del 4.201). Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 4.49, 4.51, 4.128 (identico al 4.129), 4.130, 4.54, 4.55 e 4.56.

PALOMBO *(AN)*. Insiste per la votazione dell'emendamento 4.131, che sopprime un inciso pleonastico in quanto già ricompreso nell'articolato.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Ribadisce l'invito a ritirare l'emendamento.

Il Senato respinge l'emendamento 4.131. Con distinte votazioni, sono inoltre respinti gli emendamenti da 4.132 a 4.68. Il Senato approva l'emendamento 4.134.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Annuncia il voto favorevole sugli emendamenti 4.69 e 4.70, che modificano il comma 8 laddove si riconosce agli operatori dei Servizi un privilegio svincolato da qualsiasi principio di legalità, vale a dire la sospensione immediata dell'arresto in flagranza e dell'esecuzione di una misura cautelare sulla base della sola dichiarazione di avere agito in applicazione della speciale causa di giustificazione. Esprime inoltre dubbi sulla norma che consente alla polizia giudiziaria di trattenere per ventiquattr'ore gli operatori di servizi.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti da 4.69 a 4.82.

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. L'emendamento 4.302 (testo 2) *(v. Allegato A)* regola la procedura attraverso la quale i Servizi, nello svolgimento dei propri compiti, possono avviare attività economiche sia in Italia che all'estero.

Il Senato respinge l'emendamento 4.302 (testo 2). È inoltre respinto l'emendamento 4.83. Previa verifica del numero legale, chiesta della senatrice DONATI (Verdi-U), il Senato respinge l'emendamento 4.84. Con distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti da 4.86 a 4.94.

PRESIDENTE. L'andamento 4.136 è improcedibile.

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Il testo 2 dell'emendamento 4.303 *(v. Allegato A)* accoglie le condizioni poste dalla Commissione bilancio ed appare opportuno per tutelare la riservatezza del delicato lavoro svolto dagli operatori dell'informazione.

GIULIANO *(FI)*. L'emendamento del senatore Brutti è pressoché identico al capoverso 10-*nonies* dell'articolo 4.

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Ne prende atto e lo ritira.

Il Senato approva l'emendamento 4.137. Previa verifica del numero legale, chiesta dalla senatrice DONATI (Verdi-U), è respinto il 4.96. Viene respinto anche il 4.138.

PRESIDENTE. L'emendamento 4.139 è improcedibile.

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Modifica nel senso indicato dalla Commissione bilancio gli emendamenti 4.140 e 4.141, volti a rafforzare il legame tra il comitato di garanzia – pur nel rispetto dell'autonomia delle proprie funzioni – e il Parlamento assegnando alla Commissioni parlamentari congiunte affari costituzionali e difesa di ciascun ramo del Parlamento, o in subordine, al Comitato parlamentare di controllo, la nomina dei membri del comitato di garanzia.

PASTORE, *relatore*. Il parere contrario sull'emendamento 4.140 (testo 2) è motivato dall'irritualità della procedura in esso prevista, non riscontrandosi alcun caso di nomina di membri da parte delle Commissioni, ma non investe il merito della questione.

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Sottoscrive e dichiara voto favorevole sull'emendamento 4.140 (testo 2) che si muove nella logica di assegnare al Parlamento un ruolo fondamentale di garanzia.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BRUTTI (DS-U), è respinto l'emendamento 4.140 (testo 2). Respinto anche il 4.141 (testo 2).

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore BEDIN *(Mar-DL-U)*, dispone la verifica del numero legale prima della votazione dell'emendamento 4.142 (testo 3). Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per 20 minuti.

La seduta, sospesa alle ore 11,11, è ripresa alle ore 11,31.

Presidenza del vice presidente SALVI

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore BEDIN (Mar-DL-U), il Senato approva l'emendamento 4.142 (testo 3). Sono quindi respinti gli emendamenti 4.143 e 4.144 mentre è approvato il 4.145.

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Dichiara il voto contrario del Gruppo sull'articolo 4 per il mancato accoglimento degli emendamenti presentati dai Gruppi dell'Ulivo tesi a rafforzare le garanzie in caso di autorizzazione alla speciale causa di giustificazione, prevedendo in particolare l'esclusione della sua applicazione nel caso la condotta costituente reato leda diritti costituzionalmente garantiti. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).*

CONTESTABILE, *relatore*. L'articolo 4 merita il voto favorevole perché introduce finalmente nell'ordinamento quelle garanzie funzionali a lungo richieste e necessarie nello svolgimento delle attività proprie dei

Servizi a favore della collettività. Si tratta peraltro di una norma equilibrata che opera un corretto bilanciamento tra le diverse esigenze tenendo in debito conto la tutela dei cittadini.

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. I Democratici di sinistra si asterranno nella votazione ritenendo necessaria una normativa riguardante le garanzie funzionali, anche al fine di evitare il ricorso ad espedienti quale l'apposizione del segreto di Stato, ma riscontrando carenze nel testo in votazione soprattutto sul piano dei controlli e dei contrappesi. Auspica pertanto un approfondimento nel corso dell'ulteriore *iter* parlamentare al fine di individuare una corretta soluzione.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Dichiara il convinto voto contrario dei Verdi sull'articolo 4 ribadendo le preoccupazioni per l'introduzione della speciale causa di giustificazione che sancisce per la prima volta nell'ordinamento l'utilizzo da parte dei Servizi di strumenti che esulano dalla legalità.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BEDIN (Mar-DL-U), è approvato l'articolo 4, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti ad esso riferiti.

BEDIN *(Mar-DL-U)*. L'emendamento 5.1 fornisce una puntuale indicazione delle funzioni del Comitato parlamentare delle informazioni per la sicurezza, prevedendo, oltre ad un numero ridotto di componenti, lo svolgimento di un ruolo attivo nei confronti del Governo. L'emendamento 5.5 propone altresì che la composizione del Comitato non rispetti il criterio di proporzionalità bensì della pari rappresentanza tra maggioranza e opposizione. *(Applausi del senatore Dalla Chiesa).*

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. L'articolo 5 prevede il controllo parlamentare sulle attività dei Servizi, di cui si è ampliata la discrezionalità pur nel rigore delle autorizzazioni, e quindi rappresenta un punto centrale del provvedimento. L'emendamento 5.102 prevede una verifica periodica di tali attività e, nel contempo, rafforza l'obbligo di segretezza dei membri del Comitato parlamentare.

GUBERT *(UDC)*. L'emendamento 5.100 garantisce la presenza di un rappresentante per Gruppo parlamentare all'interno del COPACO.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. L'emendamento 5.101 ha una portata meramente tecnica.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

PASTORE, *relatore*. Ad eccezione del 5.101, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti. Pur nella necessità di evitare il rischio di una dannosa commistione di funzioni tra l'organo parlamentare di controllo e quello politico ministeriale, il disegno di legge rafforza i poteri del Comitato parlamentare. In particolare, con riferimento agli emendamenti 5.100 e 5.5, la delicatezza delle funzioni del COPACO e la necessità di garantire la riservatezza sconsigliano di estenderne il numero dei componenti, mentre proprio tale ristrettezza garantisce di fatto la parità tra maggioranza e opposizione.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprime parere conforme a quello del relatore, riservandosi una valutazione di taluni punti contenuti negli emendamenti 5.5 e 5.102 nel prosieguo dell'esame del provvedimento presso la Camera dei deputati.

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. In considerazione della contrarietà alle proposte dell'opposizione concernenti la riscrittura dell'articolo 5, presenta un ulteriore emendamento che riguarda il comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 801, come riformulato dall'articolo 5 del disegno di legge, nel senso di sostituire la imprecisa ed inedita espressione «comprese quelle compiute in forma simulata» con lo specifico riferimento alle attività di cui agli articoli 10-*bis*, 10-*ter* e 10-*octies.*

PRESIDENTE. Dichiara ammissibile l'emendamento 5.1000 ai sensi dell'articolo 100, comma 5, del Regolamento. *(v. Allegato B).*

PASTORE, *relatore*. Pur condividendo le perplessità sulla formulazione di tale norma, esprime il dubbio che il richiamo agli articoli specifici concernenti le cause di giustificazione possa tradursi in una restrizione dei poteri del Comitato parlamentare di controllo. Si rimette pertanto alla valutazione del Governo.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Chiede al presentatore di recedere dalla proposta, per riesaminarla eventualmente in seconda lettura dopo gli opportuni approfondimenti.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 5.1, 5.102, 5.2, 5.100 e 5.4.

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Sulla base delle osservazioni del relatore, ritira l'emendamento 5.5.

GIULIANO *(FI)*. Richiamando la scelta operata dal Governo di non procedere ad una radicale riforma, bensì ad un rafforzamento delle attività dei Servizi e dei poteri parlamentari di controllo, e tenuto conto delle os-

servazioni tranquillizzanti del relatore e del rappresentante del Governo, dichiara la propria contrarietà al 5.1000, non ritenendo opportuno alterare il testo proposto dalle Commissioni riunite. *(Applausi dal Gruppo FI).*

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Affinché il riconoscimento del contributo della minoranza all'elaborazione del testo non sia meramente rituale, sollecita un'ulteriore riflessione sulla proposta formulata, consultando il ministro Frattini che ha seguito fin dall'inizio l'*iter* del provvedimento ed eventualmente accantonando l'emendamento 5.1000. Un'interpretazione restrittiva di una formulazione così generica potrebbe infatti escludere talune attività dal potere di controllo del COPACO, limitandolo alle attività economiche di copertura dei Servizi svolte all'estero. Inoltre, non è opportuno rinviare alla Camera dei deputati la soluzione di tutti gli aspetti più delicati del provvedimento. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

PASTORE, *relatore*. È favorevole alla proposta di accantonare l'emendamento.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concorda.

PRESIDENTE. Accantona l'emendamento 5.1000 e gli emendamenti da 5.7 a 5.10.

Dopo aver respinto gli emendamenti 5.11, 5.12 e 5.13, il Senato approva l'emendamento 5.101. Risultano quindi respinti gli emendamenti dal 5.16 al 5.25.

PRESIDENTE. Passa nuovamente all'emendamento 5.1000 ed alle altre proposte di modifica relative al comma 1, capoverso articolo 11, comma 3.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 5.1000.

Il Senato approva l'emendamento 5.1000 e respinge gli emendamenti 5.7, 5.8, 5.9 e 5.10. Viene quindi approvato l'articolo 5 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 6 e degli emendamenti ad esso riferiti.

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. I Democratici di sinistra annettono notevole importanza all'emendamento 6.2, ritenendo ingiustificato tralasciare l'occasione offerta dalla modifica della legge n. 801 del 1977 per introdurre una razionale ed organica disciplina del segreto di Stato, attualmente regolato da norme circoscritte e parziali, frutto di disposizioni provenienti

da epoche diverse ed addirittura, per quanto riguarda il segreto militare, dal 1941. Il testo proposto disciplina la facoltà di apposizione e opposizione del segreto di Stato in sede processuale e semplifica e regola in termini più garantisti la classificazione di segretezza. Di particolare rilievo è l'esplicita esclusione del segreto di Stato su fatti eversivi dell'ordine costituzionale, sulle stragi e sui reati di mafia. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

Saluto all'ex Governatore dello Stato dell'Illinois George Ryan

PRESIDENTE. Saluta l'ex Governatore dello Stato dell'Illinois George Ryan, presente in tribuna, ricordandone l'impegno contro la pena di morte. *(L'Assemblea si leva in piedi. Generali, prolungati applausi).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1513, 233, 550, 1598, 1604, 1647, 1702, 1748 e 1819

PRESIDENTE. Riprende l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 6.

GUBERT *(UDC)*. In relazione all'oggetto della tutela fornita dal segreto di Stato, l'emendamento 6.100 include il rispetto dei diritti umani e il rifiuto della guerra sancito dalla Costituzione, mentre l'emendamento 6.101 specifica la nozione di interessi economici del Paese al fine di evitare che tra essi vengano compresi anche interessi privati, sia pure di notevole portata. L'emendamento 6.103 esclude che il segreto di Stato possa interessare fatti lesivi dei diritti umani costituzionalmente protetti.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. L'emendamento 6.104 integra le informazioni escluse dalla cessazione del segreto di Stato decorsi 15 anni dall'apposizione o dall'opposizione, mentre l'emendamento 6.201 precisa l'oggetto della valutazione del Presidente del Consiglio circa l'opposizione del segreto ai sensi degli articoli 202 e 256 del codice di procedura penale.

VITALI *(DS-U)*. L'emendamento 6.0.13 raccoglie un'istanza posta sin dal 1984 dall'Associazione dei familiari delle vittime della strage di Bologna finalizzata ad impedire l'opposizione del segreto di Stato nei procedimenti penali relativi a reati commessi a fini di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico o a delitti di strage. Occorre cogliere l'occasione fornita dal testo in esame per adottare una norma che impedisca le lacerazioni drammatiche verificatesi nel passato, in ordine a gravissimi fatti eversivi, tra cittadini e Stato.

MANFREDI *(FI)*. Presenta una nuova formulazione dell'emendamento 6.0.100 che attribuisce compiti più cogenti di coordinamento dell'attività del SISMI e del SISDE al CESIS, responsabilizzandone in particolare il segretario generale. *(v. Allegato A). (Applausi dal Gruppo FI).*

PALOMBO *(AN)*. Sottoscrive l'emendamento 6.0.100 (testo 2).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

CONTESTABILE, *relatore*. Sottolineato che il comma 4 dell'articolo 6 prevede che il segreto di Stato non può riguardare fatti eversivi dell'ordine costituzionale, esprime parere favorevole sugli emendamenti 6.101, 6.104, 6.201, 6.0.4, 6.0.11, 6.0.12 e 6.0.100 (testo 2). Invita il presentatore a ritirare l'emendamento 6.102.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concorda con il relatore. Per quanto riguarda l'emendamento 6.2, esprime parere contrario sottolineando l'inopportunità di cristallizzare in legge primaria le disposizioni in materia di classificazione di segretezza.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Per la discussione di una mozione e lo svolgimento di interrogazioni

VITALI *(DS-U)*. Sollecita nuovamente la risposta in Aula del Governo sull'interrogazione 3-01023 sulla strage di Marzabotto.

MEDURI *(AN)*. Chiede l'iscrizione all'ordine del giorno della mozione 1-00115.

FRANCO Vittoria *(DS-U)*. Invita alla Presidenza a sollecitare la risposta del Governo all'interrogazione 3-01003 sulla grave situazione economica degli Archivi di Stato.

PRESIDENTE. La Presidenza si attiverà nel senso indicato per quanto riguarda le interrogazioni. Quanto alla mozione, la richiesta formerà oggetto delle determinazioni della Conferenza dei Capigruppo.

Disegno di legge (2225), fatto proprio da Gruppo parlamentare

PAGANO *(DS-U)*. Ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento, il Gruppo DS-U fa proprio il disegno di legge n. 2225, recante interventi urgenti per il riconoscimento a tutti i lavoratori di una «rete comune di diritti di cittadinanza» e misure urgenti di politiche attive del lavoro orientate alle piccole e medie imprese.

Sui rilievi formulati in ordine alla regolarità di alcune votazioni

TURRONI *(Verdi-U)*. I dati forniti dai tabulati sulle votazioni consentono di confutare la spiegazione fornita dal Presidente di turno ai rilievi avanzati nel corso della seduta in ordine alla scheda utilizzata nella postazione di voto 233.

PRESIDENTE. Si consulterà sulla questione con il Presidente di turno. Dà annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza *(v. Allegato B)* e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,05.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,32).*

Si dia lettura del processo verbale.

CALLEGARO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Amato, Antonione, Baldini, Bobbio Norberto, Bosi, Cursi, Cutrufo, D'Alì, Degennaro, Delogu, Eufemi, Guzzanti, Mantica, Marano, Moncada, Mugnai, Saporito, Sestini, Siliquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Danieli Franco, Nessa e Rigoni, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Iannuzzi, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa Occidentale; Del Pennino, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea; Greco e Manzella, per partecipare alla Conferenza degli organismi specializzati nella trattazione degli affari comunitari; Marini, per attività del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato; Peterlini, per partecipare al Convegno sui fondi pensione europei; Baratella, Giaretta, Pedrizzi e Sodano Calogero, per un incontro con la delegazione spagnola del Gruppo di collaborazione tra il Senato italiano e quello spagnolo; Tomassini, per partecipare ad un seminario sul libro verde «Politica spaziale europea».

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,35).*

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come già comunicato per le vie brevi ai Gruppi parlamentari, su richiesta del Governo il seguito della discussione della mozione 1-00132, del senatore Maritati ed altri, in materia di giustizia, è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1513) ***Modifiche ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante istituzione ed ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato***

(233) ***COSSIGA. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza***

(550) ***MANFREDI ed altri. – Servizi informativi per la sicurezza della Repubblica e tutela del segreto***

(1598) ***COSSIGA. – Attribuzione al Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di Commissione parlamentare d'inchiesta***

(1604) ***LAVAGNINI. – Nuove norme sul sistema informativo per la sicurezza***

(1647) ***VITALI ed altri. – Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo***

(1702) ***RIPAMONTI. – Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato (articoli 202 e 256) ai processi penali che proseguono con le norme previgenti***

(1748) ***PALOMBO. – Nuovo ordinamento dei Servizi di informazione per la sicurezza e disciplina del segreto di Stato***

(1819) ***BRUTTI Massimo. – Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1513, 233, 550, 1598, 1604, 1647, 1702, 1748 e 1819.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1513, nel testo proposto dalle Commissioni riunite.

Ricordo che nella seduta antimeridiana di ieri ha avuto inizio la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Metto ai voti l'emendamento 4.11, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.102, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.12, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.14, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.103, presentato dai senatori Cirami e Gubetti.

È approvato.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 4.15.

Metto ai voti l'emendamento 4.104, presentato dal senatore Bedin e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.105.

GUBERT *(UDC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT *(UDC)*. Signor Presidente, sarei disponibile a ritirare l'emendamento qualora il relatore e il rappresentante del Governo chiarissero che per «integrità fisica» è intesa anche la salute in senso più ampio. Diversamente si potrebbe pensare che qualora, ad esempio, si trovassero metodi di tortura che non ledono l'integrità fisica questi potrebbero essere praticati, così come potrebbero esserlo trattamenti con conseguenze passeggere sulla salute.

PRESIDENTE. Il Governo conviene su questa interpretazione estensiva?

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. L'emendamento 4.105 si intende quindi ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.106.

GUBERT *(UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT *(UDC)*. Signor Presidente, si tratta di un emendamento che concerne la sostanza del dissenso e delle riserve che ho sull'argomento. Ritengo che per quanto importanti siano le funzioni attinenti alla sicurezza e per quanto importante sia, come ha detto anche il presidente Contestabile, la funzione di autodifesa della collettività rispetto ad aggressioni esterne, il vincolo del solo rispetto della tutela della vita e delle libertà e non anche di altri diritti sia troppo ristretto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.106, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.17, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.200, presentato dai senatori Cirami e Gubetti.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.18, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.107, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.108, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.109, presentato dal Governo.

È approvato.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 4.19.
Metto ai voti l'emendamento 4.110, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.111, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.22, presentato dai senatori Boco e Zancan, identico all'emendamento 4.112, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 4.113, su cui la Commissione bilancio ha modificato il parere contrario precedentemente espresso a condizione che l'emendamento in questione, al capoverso che inserisce l'articolo 10-*quater*, comma 3, sia integrato, in fine, con il seguente periodo: «I componenti del Comitato dei garanti svolgono la loro attività a titolo gratuito».

CONTESTABILE, *relatore*. Signor Presidente, vorrei ricordare che su questo emendamento è stato espresso parere contrario dalla Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Ho ricordato che il parere espresso dalla 5ª Commissione può essere modificato in parere di nulla osta se l'emendamento viene integrato con la dizione di cui ho dato lettura.

Stante l'assenza dei proponenti, dovrei dichiarare decaduto l'emendamento.

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, aggiungo la mia firma e ne chiedo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Bedin, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Non essendo ancora trascorsi i venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento per l'effettuazione di votazioni mediante procedimento elettronico, sospendo la seduta fino alle ore 9,55.

(La seduta, sospesa alle ore 9,45, è ripresa alle ore 9,55).

Riprendiamo i nostri lavori.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.113, presentato dal senatore Brutti Massimo e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione)

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1513, 233, 550, 1598, 1604, 1647, 1702, 1748 e 1819

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.114, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.26, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.27, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.28, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.29, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.31, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.33, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.34, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.35.

Verifica del numero legale

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 9,58, è ripresa alle ore 10,18).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1513, 233, 550, 1598, 1604, 1647, 1702, 1748 e 1819

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 4.35.

Verifica del numero legale

DONATI *(Verdi-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1513, 233, 550, 1598, 1604, 1647, 1702, 1748 e 1819

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.35, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.36, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.115, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.37, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.116.

GUBERT *(UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT *(UDC)*. Signor Presidente nell'esprimere voto favorevole all'emendamento, chiarisco meglio la ragione per la quale è stato presen-

tato e per la quale mi aspettavo fosse preso in considerazione da parte della maggioranza, del relatore e del Governo.

Il comma 1 dell'articolo 10-*ter*, di cui all'articolo 4, richiama un criterio di proporzionalità tra l'azione autorizzata e l'obiettivo assegnato, ma afferma poi che i criteri di valutazione sono quelli indicati al comma 2. Il primo di essi, indicato alla lettera *a)* prevede una logica binaria, si tratta cioè di valutare se la condotta è indispensabile o meno rispetto all'obiettivo; la stessa logica vale per il criterio di cui alla lettera *b)*; l'unico criterio proporzionale, quello di cui alla lettera *c)* riguarda l'adeguatezza della condotta rispetto al raggiungimento del fine. L'unica valutazione di merito fa dunque riferimento alla razionalità strumentale. Il mio emendamento evidenzia invece anche una proporzionalità normativa nel rapporto tra mezzo e fine: si tratta cioè di valutare se il fine sia o meno di importanza tale da giustificare un *vulnus* nel modo di convivenza, derivante dall'eccezione all'osservanza delle regole.

Se vi è solo un rapporto di adeguatezza tra mezzi e fine, senza mettere in gioco l'importanza del fine per giustificare il costo del mezzo, viene a mancare a mio avviso il senso del criterio di proporzionalità evocato al comma 1 dell'articolo 10-*ter*. La mia proposta non altera la sostanza del testo, introduce un criterio di valutazione etico rispetto ad una valutazione meramente strumentale e precisa meglio il testo. Non so se il Governo e la maggioranza intendano ripensare il proprio orientamento, questo è in ogni modo il mio approccio al problema.

PRESIDENTE. Chiedo al rappresentante del Governo se intende riesaminare l'orientamento precedentemente espresso.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. No, signor Presidente.

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente senza riprendere la dotta disquisizione di natura filosofica sui mezzi e sui fini, che ha precise implicazioni politiche, desidero annunciare il voto favorevole del nostro Gruppo all'emendamento. Se il senatore Gubert lo consente, vorrei che fosse aggiunta la firma dei senatori Dalla Chiesa, Battisti e mia.

Chiediamo infine la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Signor Presidente, quale che sia l'esito del voto sull'emendamento del senatore Gubert, è utile che da tutte le parti in quest'Aula si convenga su un fatto: nell'emendamento 4.116 viene proposto ed esplicitato un criterio interpretativo delle norme che ci accingiamo ad approvare che dobbiamo considerare implicito nel dettato della norma.

Infatti, quando si fa riferimento all'indispensabilità dei comportamenti rispetto alle finalità istituzionali dei Servizi, e quando si richiama il rispetto rigoroso dei limiti entro cui violazioni della legge di modesta entità possano essere non perseguibili nell'ambito di un procedimento penale per l'esistenza di una causa di giustificazione nei termini previsti dal testo di legge in esame, è evidente che il criterio sottostante a questa previsione normativa è esattamente quello esplicitato nell'emendamento Gubert.

Molti di noi voteranno l'emendamento che probabilmente, dato l'orientamento assunto dal Governo, non passerà. Tuttavia, in quell'emendamento è contenuta l'esplicitazione di un criterio coessenziale a questa norma, che altrimenti perderebbe il suo fondamento anche costituzionale.

Si tratta di un elemento significativo per chiunque vorrà valutare i lavori preparatori. Infatti, anche se l'emendamento sarà bocciato, il criterio è ampiamente condiviso da quest'Aula. Credo sia opportuno che il Governo lo faccia presente, perché chi vorrà valutare i lavori preparatori di questa legge saprà quanto attenta è stata la considerazione della necessaria proporzionalità fra comportamenti e fini.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Signor Presidente, intervengo per annunziare il voto favorevole del nostro Gruppo e per chiedere al senatore Gubert di poter aggiungere la mia firma al suo emendamento. Intervengo altresì per sottolineare come questo emendamento risponda a straordinarie ragioni di giustizia sotto il seguente profilo. Abbiamo già approvato, nella previsione del testo dell'articolo 4, il riferimento all'indispensabilità del fatto-delitto giustificato in via speciale dalla previsione del medesimo articolo 4.

Il concetto di indispensabilità sta a significare che necessariamente si deve operare una comparazione tra fini istituzionali e delitto che giustamente l'emendamento in discussione chiede di rapportare ad una valutazione di priorità. Quindi, occorre considerare non solo l'indispensabilità ma anche la priorità dei fini indispensabili rispetto ai mezzi usati. Per dirla in soldoni, anche in questo caso il fine non giustifica i mezzi se non quando il fine sia nettamente superiore, prevalente, *potiore* rispetto ai mezzi utilizzati. Da ciò la mia piena adesione all'emendamento del senatore Gubert.

CONTESTABILE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTESTABILE, *relatore*. Signor Presidente, a volte avvengono discussioni strane. Ha ragione il senatore Brutti quando afferma che l'emendamento è già compreso nella norma. Mi sarei aspettato che venisse prospettato un altro problema, vale a dire la putatività. Poiché si parla di valutazione è ovvio che la causa di giustificazione venga estesa anche alla putatività. L'analogia con la legittima difesa è pertanto ovvia, poiché si tratta di causa di giustificazione. Come dicevano i penalisti del Medioevo, l'aggredito *non habet staderam in manu* per valutare al momento la proporzione.

Ha ragione comunque il collega Brutti: il contenuto dell'emendamento è già presente nel testo, e il testo comprende, ovviamente, anche la putatività.

PRESIDENTE. Senatore Gubert, le chiedo di esprimersi su quanto appena detto dal relatore Contestabile.

GUBERT *(UDC)*. Signor Presidente, se questo è così chiaro, non capisco il perché di tante obiezioni ad introdurre una simile norma. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U, Mar-DL-U e DS-U e dei senatori Michelini e Betta).* Infatti, il comma 1 prevede che la valutazione di proporzionalità sia fatta in base ai criteri stabiliti dal comma 2; ma nei criteri elencati questo non è così chiaro.

Quindi, comprendo l'intervento del senatore Brutti, però, ripeto, la questione non è poi così chiara, perché un'interpretazione letterale del testo conduce ad una valutazione di mera razionalità strumentale.

CONTESTABILE, *relatore*. Si tratta di diritto penale: per i tecnici della materia è chiarissimo; per chi non è della materia non è chiaro. *(Applausi dal Gruppo AN).*

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bedin, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.116, presentato dal senatore Gubert e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1513, 233, 550, 1598, 1604, 1647, 1702, 1748 e 1819

TURRONI *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Per dire cosa, senatore Turroni?

TURRONI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, ho osservato come nelle ultime due votazioni, dietro ad un oggetto che cela la scheda, si accenda comunque una luce, e questo accade precisamente tra il posto del Presidente della Commissione giustizia e quello del senatore Ulivi. Non so chi spinga quel pulsante, ma ho potuto notare che nelle ultime due votazioni quella scheda, pur essendo disattesa, come dice un suo autorevole collega, ha consentito l'esercizio di un voto. Non vorrei che ci fosse un esercizio arbitrario del voto in quest'Aula su un provvedimento così importante.

PRESIDENTE. È la tessera del senatore Pontone, che si è spostato. Del resto, senatore Turroni, i senatori segretari mi confermano quanto le ho appena detto.

Metto ai voti l'emendamento 4.117, presentato dal Governo.

È approvato.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 4.118 e 4.119.

Metto ai voti l'emendamento 4.120, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.121, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.40, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.41, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.122, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

Non è approvato.

L'emendamento 4.123 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 4.44, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.124.

PALOMBO *(AN)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALOMBO *(AN)*. Ritiro l'emendamento 4.124 ed esprimo soddisfazione per l'accoglimento degli altri emendamenti da me presentati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.125, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.46, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.300.

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Signor Presidente, vorrei brevemente dichiarare il mio voto favorevole sull'emendamento 4.300, sollecitando una riconsiderazione della questione da parte dei colleghi della maggioranza.

Si tratta di una norma che prevede una sanzione nei confronti del personale addetto agli organismi di informazione e sicurezza «che utilizzi i mezzi, le strutture, le informazioni di cui dispone, o al cui accesso è agevolato in ragione del suo ufficio e dei suoi compiti, o che eserciti i poteri

che gli sono stati conferiti al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o mettere in pericolo, attraverso la commissione di atti illeciti o di reati, gli stessi interessi alla cui tutela sono deputati gli organismi di informazione per la sicurezza».

La pena prevista è una pena severa che «si applica anche alla persona che, pur non addetta agli organismi di informazione per la sicurezza, è stata da questi incaricata legittimamente di svolgere attività per loro conto».

Credo che nel momento in cui introduciamo norme che rendono più ampia la discrezionalità degli appartenenti a questi apparati e che, in ragione dell'efficienza, consentono anche, sulla base del procedimento autorizzatorio che abbiamo già descritto e discusso, violazioni della legge sia pure di modesta entità, dobbiamo prevedere un trattamento più rigoroso e severo nei confronti di comportamenti che concretino una deviazione dal dovere di lealtà che deve essere proprio di questi apparati e di coloro che ad essi appartengono.

Insisto quindi affinché per i comportamenti di deviazione così analiticamente circostanziati nell'emendamento da noi proposto sia prevista una pena severa, perché ciò rappresenta un elemento di bilanciamento rispetto ai poteri che diamo agli appartenenti a questi apparati.

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del nostro Gruppo sull'emendamento 4.300 per le ragioni illustrate dal presentatore, senatore Massimo Brutti. Aggiungo, come complemento, che una norma come questa servirà, se approvata, a rassicurare i nostri cittadini. Infatti, nel momento in cui prevediamo una maggiore discrezionalità per il personale attivo e i dirigenti nei confronti della gestione di alcuni diritti soggettivi, sapere che le persone che agiscono al di fuori della legge vengono severamente punite può rassicurare i cittadini.

Per questo motivo daremo il nostro voto favorevole e, se il senatore Brutti è d'accordo, aggiungo la mia firma all'emendamento in esame invitando altresì il Governo, se lo ritiene, ad accoglierlo.

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Signor Presidente, acconsento.

PRESIDENTE. Chiedo ai relatori e al rappresentante del Governo se intendono modificare il parere precedentemente espresso.

CONTESTABILE, *relatore*. Signor Presidente, il senatore Brutti ha ragione: questa norma probabilmente è già sussunta in altra norma generale a proposito della fattispecie giuridica qui preveduta. Si tratta di norma speciale.

Credo che si possa dare, da parte dei relatori, parere positivo su questo emendamento.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il Governo si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.300, presentato dal senatore Brutti Massimo e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.126, presentato dal senatore Palombo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.49, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.127, presentato dal Governo.

È approvato.

Risulta pertanto assorbito l'emendamento 4.201, presentato dai senatori Cirami e Gubetti.

Metto ai voti l'emendamento 4.51, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.128, presentato dal senatore Gubert, identico all'emendamento 4.129, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.130, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.54, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.55, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.56, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Prima di passare alla votazione dell'emendamento 4.131, chiedo al presentatore, senatore Palombo, se accoglie l'invito al ritiro avanzato dal rappresentante del Governo.

PALOMBO *(AN)*. Signor Presidente, insisto per la votazione dell'emendamento poiché a mio avviso il comma 5 dell'articolo 10-*sexies* è volto a delineare la condotta dell'autorità giudiziaria a fronte della speciale causa di giustificazione per fatti posti in essere durante le operazioni svolte da agenti dei Servizi sotto la tutela delle garanzie funzionali che noi stiamo introducendo.

In particolare, nel secondo periodo del comma in parola è specificato che l'autorità giudiziaria dispone la prosecuzione del procedimento e ne informa il Capo del Governo quando la speciale causa di giustificazione non si applica, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 10-*bis.*

Da ciò si evince chiaramente che l'autorità giudiziaria può disporre la prosecuzione del procedimento anche quando la condotta non risulti conforme a quella autorizzata. Pertanto tale inciso è del tutto superfluo, o comunque pleonastico, sotto due profili: nel provvedimento al nostro esame è già sancito che ai sensi del comma 4 dell'articolo 10-*quater* il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro competente hanno l'obbligo, per dovere d'ufficio, di informare l'autorità giudiziaria nei casi in cui si configuri un reato in condotte poste in essere in assenza ovvero oltre i limiti delle autorizzazioni concesse; l'autorità giudiziaria nel condurre le indagini comunque avviate è di per se stessa in ogni caso in grado di verificare la conformità delle condotte effettive rispetto a quelle autorizzate.

Per le ragioni suesposte ritengo opportuno eliminare l'inciso che è evidentemente superfluo.

PRESIDENTE. Il Governo intende rivedere la propria posizione?

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il Governo conferma quanto ieri già detto sull'emendamento 4.131 e anche sull'emendamento 4.132 da parte del ministro Frattini. In assenza di un ritiro, il parere è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.131, presentato dal senatore Palombo.

Non è approvato.

Poiché i presentatori non aderiscono all'invito al ritiro, metto ai voti l'emendamento 4.132, presentato dai senatori Cirami e Gubetti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.133, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.65, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.66, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.67, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.68, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.134, presentato dai senatori Cirami e Gubetti.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.69.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Signor Presidente, la dichiarazione sull'emendamento in votazione vale anche, a futura memoria, per l'emendamento 4.70. Tali emendamenti investono la problematica di cosa succede allorquando vi sia un arresto in flagranza ovvero l'esecuzione di una misura cautelare.

L'esecuzione di una misura cautelare sta a significare che il magistrato ha delibato tutte le condizioni per l'emissione della misura cautelare; l'arresto in flagranza sta a significare che sussiste la flagranza di un reato.

Stabilisce la norma che in questo caso si sospende sia l'arresto in flagranza, sia l'esecuzione della misura cautelare sulla sola parola, ovverosia per l'agente che dichiari di stare operando in forza della speciale causa di giustificazione basta – come dice lo *slogan* pubblicitario – la parola, e viene sospesa la misura cautelare o l'arresto in flagranza. Ciò sta ad evidenziare, spero per tutti i colleghi, la situazione di enorme privilegio, ve-

ramente al di fuori di qualsiasi regola, in cui si muove l'agente dei Servizi o una persona terza incaricata dall'agente dei Servizi, perché il medesimo comma 8 estende questa previsione anche alla persona incaricata. Si tratta – ripeto – di una situazione di privilegio svincolata da qualsiasi principio di legalità.

Stabilisce poi la norma che la persona che adduce la causa di giustificazione può non di meno essere trattenuta presso gli uffici della polizia giudiziaria per le ventiquattro ore successive per i primi accertamenti. Pertanto si pone una problematica che non è stata affatto risolta, perché in materia di libertà personale non esiste un *tertium genus*: o una persona è libera, o è attinta da un provvedimento di restrizione della libertà.

Ma il trattenimento per accertamenti è un *tertium genus* di cui vorrei conoscere il significato: mi piacerebbe sapere se l'interessato può parlare con un difensore, se può telefonare, se può parlare con i parenti, ovvero vorrei sapere che cosa significa «trattenimento per accertamenti», che è un *genus* tutt'affatto nuovo, asistematico, che rappresenta, anch'esso, una violazione dei princìpi fondamentali rispetto al tema della libertà.

Per questa ragione, per sopprimere un privilegio assolutamente ingiustificato, credo che si debba modificare questa previsione del comma 8 dando comunque esecuzione al provvedimento, riverificato poi dall'autorità competente rispetto all'esistenza di una causa di giustificazione.

Attenzione: la possibilità, per esempio, di non operare l'arresto in flagranza quando l'agente di polizia giudiziaria verifichi la sussistenza di una causa di giustificazione, ossia verifichi, per esempio, che una persona ha sparato in una situazione di legittima difesa, è caso tutt'affatto diverso, perché in qualsiasi circostanza vi è una flagranza della situazione-causa di giustificazione. Qui, invece, noi siamo in presenza di una indimostrata parola, di un affidamento alla mera parola, che è tutt'affatto diversa dall'evidenza di una causa di giustificazione che può consentire, secondo i nostri princìpi, anche il non arresto in flagranza.

Chiedo dunque l'accoglimento sia dell'emendamento 4.69 che del successivo 4.70.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.69, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.70, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.71, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.72, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.73, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.301, presentato dai senatori Brutti Massimo e Nieddu.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.135, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.75, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.76, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.77, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.78, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.80, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.82, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 4.302. Onorevoli colleghi, devo ricordare che su questo emendamento vi è un parere condizionato della 5ª Commissione, *ex* articolo 81 della Costituzione, che richiede l'introduzione di un'espressione del seguente tenore: «Dalle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato». In assenza di un'espressione del genere, l'emendamento è improcedibile, salvo che non vi sia una richiesta espressa di votazione da parte di quindici colleghi.

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Signor Presidente, accolgo la modifica suggerita dalla 5ª Commissione e domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Signor Presidente, vorrei dichiarare il mio voto favorevole sull'emendamento 4.302 e richiamare l'attenzione della maggioranza su di esso.

In sostanza, l'emendamento introduce una procedura attraverso la quale si autorizzano i direttori dei Servizi a disporre l'esercizio di attività economiche e si prevede un meccanismo di controllo. Si fa anche riferimento all'ispettorato richiamato in altri miei emendamenti, che non è espressamente previsto nel testo di legge finora approvato, per cui sarebbe necessario, ove si volesse accogliere l'emendamento in esame, riformulare la parte in cui si menziona l'ispettorato. Il punto, comunque, è di prevedere una forma certa e rigorosa di controllo su tali attività.

In verità le suddette attività sono state svolte – capita che vengano svolte – a cura degli apparati di *intelligence* per il raggiungimento dei fini dei Servizi di informazione e sicurezza; sarebbe quindi opportuno prevedere una norma che disciplini questo tipo di attività e stabilisca seri e certi controlli. I casi sono due: o attività di questo genere vengono tassativamente escluse, oppure, se vi sono, se si prevede che in qualche modo possano tornare utili, è bene regolarle e stabilire controlli.

Questa è la ragione dell'emendamento da me presentato; del resto, già in passato si era pensato – in questo senso andava anche, se non ricordo male, il testo elaborato dalla commissione Jucci – di circondare di norme e garanzie questo tipo di attività che sovente viene svolto nella realtà. Chiedo pertanto alla maggioranza di considerare il problema, eventualmente anche riformulando una norma che vada nella stessa direzione, perché comunque si tratta di una questione che non possiamo ignorare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.302 (testo 2), presentato dai senatori Brutti Massimo e Nieddu.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.83, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.84.

Verifica del numero legale

DONATI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

(Alcuni senatori della maggioranza segnalano luci accese sui banchi dell'opposizione cui non corrisponderebbe la presenza di senatori. Gli assistenti parlamentari provvedono a disinserire alcune schede).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1513, 233, 550, 1598, 1604, 1647, 1702, 1748 e 1819

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.84, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.86, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.87, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.88, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.89, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.90, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.91, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.92, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.93, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 4.136 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 4.94, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Ricordo che sull'emendamento 4.303 la 5ª Commissione ha espresso un parere condizionato. Senatore Brutti, accoglie le indicazioni della Commissione bilancio?

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Signor Presidente, la condizione posta dalla 5ª Commissione viene accettata dai proponenti dell'emendamento in esame.

Vorrei soltanto richiamare l'attenzione sulla ragione che ispira la norma. L'emendamento prevede che quando nel corso di un procedimento devono essere assunte le dichiarazioni di una persona addetta agli organismi di informazione per la sicurezza, l'autorità giudiziaria adotti rigorose

cautele a tutela della persona che deve essere esaminata o che deve partecipare a un atto di indagine, fino alla eventualità di consentire il collegamento audiovisivo, salvo che la presenza della persona si reputi necessaria.

È evidente il motivo che ispira la norma. Noi abbiamo preso spunto dalla esigenza di tutelare la riservatezza e il lavoro di coloro che appartengono all'*intelligence* e che svolgono funzioni delicate; in questo caso infatti tali soggetti devono essere comunque preservati nella riservatezza propria della loro attività.

Pertanto, compatibilmente con i principi e con le norme che regolano il nostro processo, e adottando procedure che già in altri casi vengono seguite, la norma tende a preservare la funzione degli appartenenti ai Servizi e la riservatezza che circonda il loro lavoro.

GIULIANO *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIANO *(FI)*. Signor Presidente, l'emendamento 4.303 è assolutamente condivisibile, ma rilevo che è identico al testo dell'articolo 10-*nonies* proposto dalle Commissioni riunite, ad eccezione del verbo utilizzato; l'emendamento, infatti, prevede le parole «curando che siano osservate», a differenza delle parole «assicurando che siano osservate» contenute nell'articolo 10-*nonies.*

Pertanto, invito il senatore Brutti a ritirarlo.

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Signor Presidente, alla luce dei chiarimenti forniti, ritiro l'emendamento 4.303 (testo 2).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.137, presentato dal senatore Palombo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.96.

Verifica del numero legale

DONATI *(Verdi-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1513, 233, 550, 1598, 1604, 1647, 1702, 1748 e 1819

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.96, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.138, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 4.139, sul quale la 5ª Commissione ha espresso un parere condizionato. Chiedo al senatore Malabarba se accoglie la modifica indicata dalla 5ª Commissione.

MALABARBA *(Misto-RC)*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'emendamento 4.139 è pertanto improcedibile.

Passiamo all'emendamento 4.140, sul quale la 5ª Commissione ha espresso un parere condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Chiedo al senatore Brutti se intende accogliere la modifica proposta dalla 5ª Commissione.

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Signor Presidente, accetto la formulazione proposta dalla 5ª Commissione.

Questo emendamento non cambia sostanzialmente la previsione già contenuta nel testo del Governo, ma rafforza la posizione del Comitato come diretta espressione di una nomina parlamentare e cioè delle Commissioni parlamentari congiunte affari costituzionali e difesa di ciascun ramo del Parlamento.

L'autorevolezza del Comitato credo si gioverebbe di una nomina su proposta del Presidente del Consiglio che stabilisca un nesso, relativo alla genesi, tra il Comitato e le Commissioni parlamentari. Naturalmente questo nesso interviene soltanto nel momento genetico, dopo di che il Comitato va avanti e lavora per conto proprio e non ha più nulla a che fare con il Parlamento. Quindi, neanche l'ombra di una cogestione, ma con questa formulazione il rapporto genetico è più evidente, visibile e forte.

Per tale motivo raccomando l'approvazione dell'emendamento, che non si distacca sostanzialmente dall'ispirazione che pure il Governo ha già introdotto nel testo accogliendo le nostre proposte. È stato infatti compiuto un passo avanti nel corso dell'esame in Commissione, con l'accoglimento delle nostre proposte.

Questo emendamento punta a dare maggiore visibilità e consistenza formale alla posizione del Comitato. Chiedo pertanto che su di esso vi sia un voto favorevole.

PRESIDENTE. Senatore Brutti, poiché anche l'emendamento 4.141 soggiace alla medesima condizione, le chiedo se è orientato nello stesso modo.

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Signor Presidente, anche in questo caso accolgo le indicazioni della Commissione bilancio, ma è opportuno che mi esprima brevemente nel merito.

La formulazione dell'emendamento 4.141 era presente nel disegno di legge da noi presentato. Il Governo ha avanzato obiezioni su questa proposta che noi manteniamo, ma che è subordinata alla proposta contenuta nell'emendamento 4.140 che riteniamo più facilmente accoglibile da parte della maggioranza.

Mi permetto di richiamare l'attenzione sull'emendamento 4.140; l'emendamento 4.141 è stato presentato per ragioni di coerenza, corrispondendo alla nostra proposta originaria, ma siamo pronti ad abbandonarlo se viene accettato l'emendamento 4.140.

Chiediamo sul 4.140 la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Il presentatore dei due emendamenti ha manifestato dunque disponibilità ad accogliere le indicazioni della 5ª Commissione. Invito il relatore, senatore Pastore, a pronunciarsi nuovamente.

PASTORE, *relatore*. Signor Presidente, non vi è contrarietà di natura sostanziale all'emendamento 4.140. Si tratta di una questione di forma più che di contenuto, perché sono sempre previsti la proposta del Presidente del Consiglio e il voto delle Commissioni parlamentari con la stessa maggioranza. La questione riguarda la competenza degli organi, in particolare delle Commissioni parlamentari, che non procedono direttamente a nomine, semmai esprimono pareri, come stabilito nel testo licenziato dalle Commissioni, e in questo caso con una maggioranza estremamente significativa. Sarebbe un *unicum* nel sistema dei rapporti istituzionali prevedere tale nomina.

Vi sono poi altre considerazioni, ma penso che questo sia un passaggio dirimente. In ogni caso i soggetti coinvolti sono i medesimi, con lo stesso peso per quanto riguarda la decisione, non si incide dunque sulla sostanza. Il parere deve restare contrario per una ragione di semplice ritualità e di procedura.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.140 (testo 2).

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente dichiaro il voto favorevole del Gruppo della Margherita-l'Ulivo all'emendamento 4.140.

L'obiezione del senatore Pastore ha un fondamento e tuttavia, come vedremo nell'esame del successivo articolo, il nostro Gruppo parlamentare è particolarmente interessato a che il Parlamento svolga un ruolo specifico e innovativo in questa materia anche in conseguenza del fatto, come ho ricordato in merito ad un altro emendamento, che le norme innovative introdotte in questo articolo devono essere bilanciate dall'assicurazione offerta ai cittadini in ordine all'esistenza di un controllo.

Poiché il risultato non cambia dal punto di vista di chi deve essere nominato membro del Comitato, ma cambia dal punto di vista della rappresentanza del Comitato che, se nominato dal Parlamento ha maggiori capacità di svolgere un ruolo di garanzia nei confronti del Presidente del Consiglio, mi permetto di insistere perché l'emendamento, a cui vorrei aggiungere la mia firma, sia accolto.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Brutti Massimo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.140 (testo 2), presentato dai senatori Brutti Massimo e Bedin.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1513, 233, 550, 1598, 1604, 1647, 1702, 1748 e 1819

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.141 (testo 2), presentato dal senatore Brutti Massimo.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.142 (testo 3).

Verifica del numero legale

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 11,11, è ripresa alle ore 11,31).

Presidenza del vice presidente SALVI

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1513, 233, 550, 1598, 1604, 1647, 1702, 1748 e 1819

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 4.142 (testo 3).

Verifica del numero legale

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1513, 233, 550, 1598, 1604, 1647, 1702, 1748 e 1819

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.142 (testo 3), presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.143, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.144, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.145, presentato dal senatore Palombo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, il Gruppo della Margherita voterà contro l'articolo 4. I contenuti di questo articolo – sul quale era stata esercitata una attenta azione emendativa da parte del nostro Gruppo, come da parte dei Gruppi dei Democratici di Sinistra e dei Verdi – costituiscono il punto cardine della piccola riforma attuata con questo disegno di legge. Tuttavia, si introducono elementi assai preoccupanti.

Come già detto in sede di discussione generale, il non aver accettato che dalle possibilità di «autorizzazione» a commettere reati per quella che dal presidente Contestabile è stata definita «legittima difesa» siano esclusi

i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini è una ragione sufficiente – anzi, determinante – per votare contro questo articolo.

Poiché riteniamo che questo sia un tema destinato ad inquietare l'opinione pubblica e che su di esso ciascuno debba assumersi le proprie responsabilità, chiediamo fin d'ora sull'articolo 4 la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).*

CONTESTABILE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTESTABILE, *relatore*. Signor Presidente, vengono finalmente introdotte nel nostro ordinamento ... *(Brusìo in Aula. Richiami del Presidente).*Vengono finalmente introdotte nel nostro ordinamento le garanzie funzionali per chi lavora nei Servizi; se ne sentiva la mancanza e da più parti era stata richiesta una norma che garantisse il lavoro di persone che operano nell'interesse della collettività.

Le garanzie funzionali sono adeguate ma non eccessive, perché si è tenuto presente il bilanciamento dei vari valori: la tutela dello Stato, la sicurezza dei cittadini, la garanzia del cittadino. Ne è scaturita una norma omogenea, articolata, sicuramente ben proporzionata allo scopo che si prefigge. Salutiamo perciò con piacere l'introduzione nel nostro ordinamento di tale norma, che configura le garanzie funzionali come causa speciale di giustificazione e annunciamo il nostro voto favorevole.

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Signor Presidente, non possiamo non tenere conto delle ragioni e obiezioni qui espresse dal senatore Bedin; devo dire anche che egli ha correttamente collocato le riserve alle norme contenute nell'articolo 4 in una prospettiva che non esclude la legittimità delle cosiddette garanzie funzionali, ma valuta criticamente l'insufficienza di norme rigorose e di contrappesi e controlli rispetto alla loro previsione.

Sono convinto che una regolamentazione del genere di quella che stiamo discutendo sia necessaria proprio per dare legittimità e correttezza all'attività dell'*intelligence*, per non essere costretti a ricorrere ad espedienti quali l'apposizione del segreto di Stato al fine di tutelare l'attività di appartenenti ai Servizi quando essa concreti modeste violazioni di legge.

Tuttavia, credo anch'io che, pur avendo il Governo accolto alcune delle nostre proposte (ne richiamo una fra tutte: l'istituzione di un Comitato di garanzia sostanzialmente di nomina parlamentare, che riceve un'investitura parlamentare attraverso il parere delle Commissioni parlamentari,

con il voto qualificato dei tre quinti), vi sia ancora una carenza relativa ai controlli e ai contrappesi.

Noi avremmo voluto di più e crediamo che si possa raggiungere su questo terreno un risultato migliore e più avanzato, poiché la legge non termina qui il suo *iter*, ma vi è una seconda lettura alla Camera.

D'altra parte, è evidente che la valutazione delle norme relative alle cosiddette garanzie funzionali è diversa a seconda dell'ampiezza e del carattere determinato e puntuale del controllo parlamentare; controllo che viene disciplinato nell'articolo 5 che ci accingiamo a discutere e che non è stato ancora definito.

Per queste ragioni, e puntando su un confronto serio tra opposizione e maggioranza che consenta di raggiungere nell'ulteriore corso della discussione, in seconda lettura, punti di approdo più avanzati, dichiaro il nostro voto di astensione sull'articolo 4.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Signor Presidente, colleghi, desidero annunziare e motivare ancora una volta il nostro fermo, convinto, meditato no all'articolo 4. Esso infatti introduce una causa di giustificazione che è al di là dei possibili abusi, perché l'assenza di controllo da parte della magistratura e la mera possibilità del conflitto di attribuzione, che è nondimeno controllo sull'esistenza della causa di giustificazione, è particolarmente preoccupante.

Si introduce una possibilità di contrasto alla illegalità nei confronti delle istituzioni attraverso degli strumenti oggettivamente fuori dalla legalità comune, per utilizzare l'espressione letterale, che già ieri ho citato, del senatore Contestabile.

Allora, se dobbiamo decidere di utilizzare degli strumenti di contrasto illegali, il trionfalismo certamente non si addice alla materia in esame. Di certo non si può essere trionfali quando si accetta il ricorso all'illegalità, quando attraverso l'avverbio «finalmente» il relatore evidenzia che è la prima volta che questo strumento viene utilizzato nell'era repubblicana e democratica (lo sottolineo, la prima volta).

Ci troviamo di fronte ad una modifica veramente epocale perché si attribuisce una specifica causa di giustificazione a particolari categorie; una causa di giustificazione particolare e specifica che è già contraria a quel principio fondamentale secondo cui le cause di giustificazione dovrebbero essere generali.

Allora, nel momento in cui si introduce questa novità così importante, non si addicono i toni trionfali perché comunque è un momento di minore resistenza dello Stato: accettare l'illegalità per l'azione di contrasto rappresenta un momento di minor resistenza dello Stato.

In ogni caso, credo che la situazione, in concreto, del nostro Paese non renda necessario l'estremo rimedio che, attraverso la causa di giustificazione, si vuole proporre ed inserire nel nostro ordinamento.

Per queste ragioni, esprimo il nostro fermissimo, deciso e convinto no.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Bedin, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 4, nel testo emendato.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1513, 233, 550, 1598, 1604, 1647, 1702, 1748 e 1819

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Vorrei limitarmi ad un richiamo al Governo e ai colleghi: l'emendamento 5.1 appartiene alla logica con la quale il Gruppo Margherita-l'Ulivo si è avvicinato a questo disegno di legge, cioè quella di procedere ad una riforma dell'intera materia.

In questo emendamento, quindi, è contenuta una puntuale definizione dei compiti dell'organo parlamentare di controllo che deve garantire la legittimità e la correttezza costituzionale dell'attività svolta dagli organi informativi. Una delle modifiche riguarda la previsione di un numero di componenti assai inferiore all'attuale, al fine di accrescerne l'operatività.

Viene assicurata la possibilità di esercitare un controllo efficace sull'organizzazione e sul funzionamento degli organismi informativi, fatta salva comunque la facoltà per il Presidente del Consiglio dei ministri di non rivelare determinate informazioni a tutela della sicurezza della Repub-

blica. Il COPIS è inoltre chiamato a svolgere un ruolo attivo formulando quesiti, proposte e rilievi al Governo, che è vincolato ad una motivata risposta nel più breve tempo possibile.

Oltre che sull'emendamento 5.1, che per noi costituisce un aggiornamento organico del ruolo del controllo parlamentare (aggiornamento che, ripeto, è indispensabile in questa fase anche per dare al Parlamento repubblicano poteri di controllo su decisioni che vengono e verranno sempre più assunte a livello internazionale, in settori sia militari che civili), vorrei richiamare l'attenzione sull'emendamento 5.5, anch'esso contenente una proposta innovativa del Gruppo Margherita-l'Ulivo: la composizione del Comitato, a nostro parere, non dovrebbe essere più proporzionale rispetto alla composizione del Parlamento, ma maggioranza e opposizione dovrebbero avere lo stesso numero di componenti.

Come ho già detto in discussione generale, ciò serve ad attribuire al Comitato un ruolo diverso rispetto alle normali Commissioni parlamentari; serve a sottolineare che l'impegno per la tutela della sicurezza della Repubblica e dei suoi cittadini è condiviso da maggioranza e opposizione e che quindi nel Comitato stesso non valgono le ragioni e le regole del confronto tra maggioranza ed opposizione, bensì il raggiungimento del fine della sicurezza della Repubblica e dei suoi cittadini.

Se, come credo, la maggioranza non ritiene questo il momento per una revisione complessiva dei compiti del Comitato parlamentare di controllo, credo tuttavia che una riflessione possa già essere svolta in quest'Aula al riguardo. Mi auguro anche che sia introdotta una modifica nel senso da noi indicato. *(Applausi del senatore Dalla Chiesa)*.

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Signor Presidente, nell'illustrare l'emendamento 5.102 vorrei dire subito al Governo, ai rappresentanti della maggioranza, a tutti i colleghi, che l'articolo 5 rappresenta un punto essenziale nell'architettura della legge. Abbiamo previsto norme – ed è questa in sostanza la risposta, sia pure parziale, che il disegno di legge dà alla domanda che viene dall'*intelligence* e dall'esigenza di rafforzamento delle funzioni dei Servizi di informazione e sicurezza – che rafforzano o puntano a rafforzare l'operatività degli apparati, che estendono una certa discrezionalità delle scelte, che rendono possibili, sia pure entro una disciplina che vuol essere rigorosa, attività non convenzionali dei Servizi.

Ebbene, se tutto ciò rappresenta la sostanza del contributo innovativo che la legge intende dare, il problema dei controlli è centrale: infatti, possiamo dare discrezionalità, possiamo dare operatività, possiamo puntare sull'efficienza con animo tranquillo, nella misura in cui rafforziamo contrappesi e controlli, ed il controllo parlamentare è in tale ottica un elemento rilevantissimo.

Vedete, colleghi, nella prassi dell'attività del Comitato di controllo sui Servizi di informazione e sicurezza si sono sviluppate attività come le audizioni dirette e frequenti dei direttori dei Servizi; inoltre, vi è la possibilità per il Comitato di acquisire elementi di conoscenza anche da persone non appartenenti ai Servizi o ad amministrazioni dello Stato: in-

somma, sono stati allargati un po', nella pratica, i poteri di controllo del Comitato parlamentare. Se però andiamo a rileggere le norme della legge n. 801 del 1977, ci accorgiamo di quanto quei poteri fossero in origine, nell'intenzione del legislatore, ristretti.

Bisogna quindi fare un salto di qualità, modificare profondamente l'impianto normativo che regola il Comitato parlamentare e le sue funzioni, al tempo stesso rafforzando il dovere di segretezza che incombe sul Comitato stesso e su ciascuno dei suoi componenti. Tale dovere era previsto nella legge, ma più di una volta è stato violato. Ho vissuto personalmente l'esperienza un po' singolare della rivelazione in tempo reale di parole pronunziate nel Comitato parlamentare: avvenne infatti che un suo componente rivelasse dichiarazioni rese nell'ambito dei lavori del Comitato, in un momento immediatamente successivo a quello in cui le dichiarazioni medesime erano state rilasciate; la tutela del segreto dunque è sempre stata molto labile e non sufficiente.

Vi è quindi un'ulteriore esigenza di rafforzare i doveri degli appartenenti al Comitato parlamentare. Più in generale, l'esigenza è quella di istituzionalizzare le notizie e le informazioni periodiche che da parte del Governo e degli apparati devono giungere al Comitato parlamentare.

Questa istituzionalizzazione è prevista in modo molto articolato nell'emendamento 5.102, del quale raccomando l'accoglimento.

So bene che il parere dei relatori e del Governo sarà contrario. Tuttavia, come già per altre questioni affrontate in sede di esame del disegno di legge, anche per questa non c'è ragione di contrapposizione politica, trattandosi di soluzioni tecniche diverse che marciano all'interno di una stessa prospettiva. Chi può non essere d'accordo? Ritengo che il Governo – come del resto i relatori – non possa non condividere l'esigenza di un rafforzamento del controllo parlamentare contestuale alla riaffermazione del dovere di rispetto del segreto.

Non vedo ragioni politiche per le quali la maggioranza debba opporsi a questa proposta. Il fatto che sia stata prevista la formulazione di un articolo così complesso, nel quale vengono indicate tutte le funzioni del Comitato parlamentare puntando sul controllo, è importante anche visivamente agli occhi dei cittadini. Ci troviamo, infatti, a varare una legge che dà più efficienza e, nella sostanza, più poteri agli apparati di sicurezza, ma contemporaneamente si inserisce nel disegno di legge un capitolo consistente, serio, circostanziato in cui i controlli vengono definiti.

Invito pertanto la maggioranza a convergere sull'emendamento 5.102, perché ciò suggellerebbe il riconoscimento della necessità di un contrappeso ed una seria assunzione di responsabilità da parte dell'Aula del Senato in una materia che concerne comunque i parlamentari eletti, le Assemblee nel loro insieme, in quanto relativa al controllo esercitato da un organo particolare che è espressione del Parlamento e che contribuisce con la propria attività a dare rilievo e centralità all'istituzione parlamentare nell'ordinamento costituzionale dello Stato.

Chiedo quindi all'Aula di considerare meglio questo aspetto del problema e di approvare non solo l'emendamento 5.102, ma anche l'emenda-

mento 5.1. Si tratta di proposte molto simili e se vi fosse un gesto di buona volontà da parte del Governo e della maggioranza, naturalmente ne terremmo conto.

È evidente, infatti, che l'opposizione è interessata a rafforzare i controlli, ma tale rafforzamento è nell'interesse di tutti. Ricordo i dibattiti svolti durante la scorsa legislatura, nei quali, anche rispetto alle proposte avanzate dai nostri Governi (in questo rivendico la mia coerenza), sottolineavo comunque l'esigenza di un potenziamento del controllo parlamentare. Infatti, il sistema politico instauratosi a partire dagli inizi degli anni Novanta è diverso da quello dei decenni precedenti e si pone quindi, ora, la necessità di svolgere un ragionamento oggettivo valido per tutti.

Ieri eravamo al Governo, oggi siamo all'opposizione, domani potranno cambiare gli schieramenti; è quindi necessario che i controlli ci siano, che siano stabiliti, che siano certi e che funzionino a difesa di valori che sono di tutti e a tutela di chi di volta in volta, dall'opposizione, è più interessato a potenziare il controllo, dal momento che esso rappresenta l'unica via attraverso la quale può intervenire, indirettamente, nel governo di questi apparati. Proprio di ciò si tratta: non si vogliono prevedere cogestioni, ma attraverso il controllo si vogliono ottenere risultati comunque incisivi sull'attività di governo degli apparati di sicurezza.

Signor Presidente, mi riservo di formulare una proposta emendativa subordinata, ove l'emendamento 5.102 fosse respinto dall'Aula. Tale proposta interviene sul testo presentato dal Governo e naturalmente è rivolta ai relatori e al rappresentante del Governo, per la loro possibilità di autoemendarlo.

Per ora, chiedo alla maggioranza di votare almeno uno dei due emendamenti presentati dall'opposizione, tesi a rafforzare il sistema dei controlli e, appunto, il controllo parlamentare.

GUBERT *(UDC)*. Signor Presidente, proprio nell'ottica di rendere più forte il controllo del Parlamento, l'emendamento 5.100 vorrebbe garantire a ciascun Gruppo parlamentare di essere rappresentato in questo Comitato. Il disegno di legge al nostro esame prevede la presenza di otto parlamentari per garantire il principio di maggioranza: cinque saranno i membri appartenenti alla maggioranza e tre all'opposizione, altrimenti sarebbe difficile combinare i due criteri.

A me sembra più utile che ciascuna realtà politica presente nel Parlamento possa avere voce in questo Comitato.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, l'emendamento 5.101, presentato dal Governo, si illustra da sé. Si tratta di un'aggiunta formale, nel senso di inserire, al comma 5 dell'articolo 11 di cui al comma 1 dell'articolo 5 del presente provvedimento, dopo le parole: «dislocazione territoriale delle articolazioni operative», le altre: «e dei poli logistici». Si tratta, ripeto, di una modifica meramente tecnica.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PASTORE, *relatore*. Signor Presidente, ad eccezione dell'emendamento presentato dal Governo, il 5.101, sul quale il parere è favorevole, esprimo parere contrario sulle altre proposte emendative e motiverò la contrarietà sia in via generale sia in particolare relativamente ad emendamenti sui quali alcuni colleghi si sono soffermati.

Ritengo fondamentale la funzione che il COPACO. svolge nell'ambito dell'organizzazione dei Servizi. È stata una funzione importante fino ad oggi; il testo del disegno di legge la potenzia, la esalta e la rende più significativa, migliorando di molto il controllo che viene svolto sull'attività dei Servizi attraverso quest'organo.

Ritengo che spesso la quantità e la qualità delle funzioni attribuite ai soggetti non derivino necessariamente da un testo normativo eccessivamente prolisso. Spesso è sufficiente una norma asciutta e sintetica, dalla quale si possono ricavare in via interpretativa e senza contestazioni delle potenzialità (da attuarsi nella vita di tutti i giorni) che sono sicuramente condivise dai presentatori degli emendamenti circa il testo delle Commissioni riunite.

Questo testo è stato oggetto di un esame approfondito presso le Commissioni, alcuni emendamenti sono stati accolti, ma soprattutto si è voluto evitare che, al di fuori di questo maggior rilievo del COPACO., potesse risultare una commistione di poteri tra un organo parlamentare e l'organo politico-ministeriale con le sue derivazioni, che ha la responsabilità dei Servizi. Questo è un passaggio estremamente importante e significativo che nel corso dell'esame in Commissione ha trovato consenso.

Pertanto, se il testo del disegno di legge è sobrio, ciò non avviene perché ha scarso contenuto, ma perché evita quella commistione di funzioni che danneggerebbe tutti i soggetti attori di questa complessa vicenda, in primo luogo il Parlamento, che si troverebbe indirettamente coinvolto nell'attività dei Servizi, e credo che questo nessuno lo voglia.

Quanto all'emendamento 5.100, presentato dal collega Gubert, voglio far presente che, proprio perché il COPACO riveste funzioni molto delicate – ancor più delicate e importanti nel nuovo sistema introdotto dal disegno di legge –, prevedere un collegio rappresentativo di ciascun Gruppo parlamentare significherebbe trasformare questo organo in una Commissione parlamentare, danneggiandone la funzionalità e soprattutto minando seriamente il requisito della riservatezza dei componenti circa le notizie ricevute nell'attività di controllo e verifica sul comportamento dei Servizi.

Se avessimo un organo composto da venti o trenta parlamentari i rischi per la riservatezza aumenterebbero e diventerebbero inevitabili. Un COPACO formato da un numero di colleghi estremamente ridotto, oltre alla funzionalità e all'efficienza, assicura una maggiore riservatezza nello svolgimento delle attività.

Quanto all'emendamento 5.5, voglio far presente al senatore Bedin che la parità tra maggioranza e opposizione è già prevista perché, considerati il numero dei componenti e la necessità che essi siano rappresentativi, è inevitabile che il numero dei componenti dell'opposizione sia pari a quello della maggioranza. Dalla stessa indicazione di un organo ristrettissimo, formato da un numero pari di senatori e deputati, deriva la paritaticità della rappresentanza.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concordo con il relatore. Desidero soltanto aggiungere che l'emendamento 5.1 del senatore Bedin è proposta molto diversa dall'impianto governativo, con particolare riguardo al ruolo eccessivamente pregnante del COPACO in materia di opposizione del segreto di Stato, che svilisce il compito del Presidente del Consiglio dei ministri, autorità garante per la sicurezza. Si terrà comunque conto della proposta, considerato che le dichiarazioni del senatore Bedin restano agli atti del Parlamento.

Quanto all'emendamento 5.102, le considerazioni del senatore Brutti sono apprezzabili, ma non possono essere inserite nel disegno di legge, perché andrebbe interamente riscritto l'articolo. Anche per le apprezzabili considerazioni del senatore Brutti vale il fatto che restano agli atti del Parlamento e che potranno essere prese in considerazione in successivi provvedimenti.

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Signor Presidente, come ho preannunciato poco fa, avevo previsto i pareri che sono stati espressi, ricavandoli dall'impostazione complessiva del Governo e della maggioranza.

Mi pare però opportuno in questa sede proporre al Governo e ai relatori una modifica molto contenuta, rappresentata dalla sostituzione di alcune parole. Il comma 1 dell'articolo 5 riscrive l'articolo 11 della legge n. 801 del 1977; il comma 3 del nuovo articolo 11 recita: «A tale fine il Comitato parlamentare può chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri, tramite la segreteria generale del CESIS, e al Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 informazioni sulle strutture dei Servizi e sulle attività svolte, comprese quelle compiute in forma simulata, accertando l'esistenza delle prescritte autorizzazioni.»

È evidente che il richiamo alle prescritte autorizzazioni consente di comprendere che ci si sta riferendo alle attività di operatori dei Servizi assistite dalle garanzie funzionali, di cui trattano gli articoli 10-*bis* e 10-*ter*, nonché alle attività coperte, di cui tratta l'articolo 10-*octies*, che abbiamo inserito con le norme fin qui approvate riformando la legge n. 801.

Tuttavia, per la prima volta nel testo della legge, mi trovo di fronte ad una dizione imprecisa che non trova riscontro in nessun'altra formulazione: «attività compiute in forma simulata». Perché usare un'espressione

così vaga, oscura e senza riscontro nel testo della legge? Sarebbe molto più semplice e opportuno (e, ai fini del dibattito fin qui svolto, darebbe un'immagine più limpida e netta delle funzioni di controllo del Comitato) affermare – è questa la proposta che rivolgo al Governo e ai relatori – che il Comitato può chiedere informazioni sulle attività svolte, comprese quelle di cui agli articoli 10-*bis*, 10-*ter* e 10-*octies.*

Quindi, la norma non reciterebbe più «comprese quelle in forma simulata», che è un'espressione oscura, bensì «comprese quelle di cui agli articoli 10-*bis*, 10-*ter*», cioè attività di operatori dei servizi assistite da garanzie funzionali, «e 10-*octies*», vale a dire attività di tipo economico, autorizzate e definite secondo il testo della norma in discussione.

Raccomando ai relatori e al Governo di accogliere questa modifica di lieve entità. Essa, infatti, contribuisce ad una maggiore chiarezza che, in questo caso, è un fatto di sostanza, dal momento che dà rilievo e rende più limpida e netta la definizione del potere di controllo del Comitato.

Naturalmente, avremmo voluto che l'invio della documentazione cui si fa riferimento nella norma fosse istituzionalizzato da parte della Presidenza del Consiglio. Tuttavia, se questa proposta di modifica verrà respinta dalla maggioranza – come immagino – è opportuno che il Comitato abbia il potere, nei limiti in cui ritiene di farlo e con la cadenza periodica che ritiene di assumere, di chiedere la documentazione per valutarla e per esercitare un controllo *ex post*, a operazioni concluse. Quindi, anche sulle operazioni assistite da garanzie funzionali è evidente che il controllo esiste ed è operativo, efficace ed utile.

Propongo dunque di definire la norma in modo tale che siano chiare le attività assistite da garanzie funzionali o altre attività meritevoli del particolare controllo di cui agli articoli 10-*bis*, 10-*ter* e 10-*octies,* secondo la proposta che avanzo e corrispondendo ad un'esigenza fortemente avvertita dall'opposizione.

Se la maggioranza verrà incontro a tale esigenza, ciò non potrà che contribuire all'approvazione del provvedimento e a migliorare il clima.

PRESIDENTE. Senatore Brutti, lei sta presentando un nuovo emendamento?

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ritengo pertanto di ammettere, ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento, l'emendamento 5.1000, presentato dal senatore Brutti Massimo, di cui do lettura:

«*Al comma 1, all'articolo 11 richiamato, comma 3, sostituire le parole «*compiute in forma simulata» *con le seguenti: «*di cui agli articoli 10-*bis*, 10-*ter* e 10-*octies».*

Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi su tale emendamento.

PASTORE, *relatore*. Signor Presidente, mi rendo conto che l'introduzione delle cause di giustificazione probabilmente ha indotto l'estensore del testo ad utilizzare una formula nuova; effettivamente, è nuova un po' per tutti, anche per gli addetti ai lavori.

Credo non si possa sorvolare sul fatto che questa espressione vuole far riferimento ad una determinata ipotesi, anche in relazione a quanto prevede l'inciso successivo. Però, mi chiedo e vi chiedo, in questa sede e in questo momento: noi richiamiamo, invece di una espressione generica, degli articoli specifici (il 10-*bis*, il 10-*ter* e il 10-*octies)*, ma siamo sicuri che, così facendo, non veniamo invece a restringere, proprio perché l'istruttoria non è stata approfondita (senza nulla togliere, naturalmente, alle capacità dei presentatori), i poteri del Comitato di controllo, ove scoprissimo che magari qualche articolo, non ricompreso nei tre appena citati, sia stato omesso? Con un'espressione generica saremmo sicuri (anche se forse questa non è espressione del tutto gradita), che tutto quel pacchetto di misure rientra – in quanto connesso alle funzioni del Comitato di controllo – nelle possibilità di verifica del Comitato di controllo.

Esprimendo questa perplessità, mi rimetto al Governo. Tuttavia, ribadisco il timore che, se il riferimento normativo dovesse essere impreciso, si potrebbe giungere al paradosso che, invece di aumentare o riconfermare i poteri del COPACO, questi potrebbero risultare ridotti. Tale è l'osservazione che mi sento di avanzare.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, ritengo che tra ieri e oggi il senatore Massimo Brutti abbia contribuito alla stesura del testo in esame in maniera convincente. Gli chiedo tuttavia, a questo punto, di ritirare l'emendamento in esame, anche perché – come ha ricordato lo stesso senatore Brutti – siamo in prima lettura e quindi potremo approfondire meglio l'argomento in seconda lettura, evitando di procedere ora in maniera accelerata.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Bedin e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.102, presentato dai senatori Brutti Massimo e Nieddu.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.100, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.4, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.5.

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, ringrazio il presidente Pastore per la puntualizzazione che ha fatto. Ne prendo atto dal punto di vista politico e ritiro l'emendamento 5.5.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.1000.

GIULIANO *(FI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIANO *(FI)*. Signor Presidente, ritengo che la nuova formulazione dell'articolo 11 della legge n. 801 del 1977, come presentata dal Governo e modificata in sede di Commissioni riunite, sia più che soddisfacente. In effetti, questa riscrittura della norma si è mossa sull'esigenza, più volte rappresentata dallo stesso relatore e dallo stesso Ministro, di non portare a compimento una riforma radicale del sistema, ma di introdurre integrazioni e modificazioni che aumentassero determinati poteri ed aggiornassero un sistema che, risalendo al 1977, è inadeguato dal punto di vista soprattutto politico-istituzionale.

Sono stati aumentati i poteri conoscitivi del COPACO ed è stata rafforzata l'esigenza di segretezza. A nessuno sfugge che sono assolutamente condivisibili le espressioni usate dalla stessa opposizione nei confronti di questo organo così delicato e della sua composizione paritetica; il clima di collaborazione che sinora vi è stato anche su questioni scottanti ha determinato un luogo politico interessante e produttivo di iniziative.

Vorrei ricordare che lo stesso problema delle garanzie funzionali è stato per la prima volta posto in questa legislatura in maniera decisa e articolata, con un documento, proprio dal COPACO e che anche su altre questioni di grande interesse si sono trovate una unanimità e una univocità di indirizzo che indubbiamente hanno dato un contributo notevole al disegno di legge e alla discussione, che è stata, spesse volte, anzi quasi sempre, di altissimo profilo.

Le considerazioni svolte dal senatore Brutti sono interessanti, direi precise, perché individuano il riferimento normativo agli articoli 10-*bis*, 10-*ter* e 10-*octies*, ossia alle attività costituenti reato e all'esercizio di attività economiche sotto copertura in modo da evitare che l'espressione «forma simulata» possa ingigantirsi e assumere un'ampiezza che magari, al momento, non si desidera.

Tuttavia, le stesse dichiarazioni del relatore e del rappresentante del Governo possono tranquillizzare il senatore Brutti: siamo in prima lettura e indubbiamente questa limitazione, che è al tempo stesso anche una pre-

cisazione, può risultare riduttiva rispetto all'espressione «forma simulata», che indubbiamente è ampia e che, se correttamente interpretata da un punto di vita logico e letterale, porta sicuramente a quei medesimi riferimenti normativi cui si è richiamato il senatore Brutti.

Infatti, nel momento in cui bisogna accertare l'esistenza delle prescritte autorizzazioni, si fa chiaramente riferimento alle autorizzazioni rilasciate dal Presidente del Consiglio e all'eventuale successiva ratifica e quindi a quelle attività che si vuole icasticamente indicare con il riferimento normativo.

Direi quindi di non modificare un impianto normativo che si è mosso in questa direzione senza alterare la composizione del COPACO, che al momento attuale si è dimostrata ottimale, dato che in quel luogo riservato, di grande tenore politico, si svolgono discussioni sinora rivelatesi interessanti su un tema che non conosce probabilmente confini politici: il tema fondamentale della sicurezza dello Stato. *(Applausi dal Gruppo FI).*

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Signor Presidente, sono grato ai colleghi della maggioranza per la benevolenza con la quale hanno voluto riconoscere il contributo dell'opposizione alla definizione di alcune di queste norme e il fatto che alcune delle norme approvate corrispondono a proposte dell'opposizione. Tuttavia, non vorrei che tale riconoscimento diventasse un po' rituale, perché al di là di esso su punti di sostanza si cala una saracinesca negativa, naturalmente nel massimo *fair play*, dicendo: «come siete bravi voi, che proposte belle avete avanzato; tuttavia, non possiamo accoglierle».

Su questo punto vi chiedo particolare attenzione, fino a proporre un accantonamento dell'emendamento 5.1000 in esame, affinché vi sia possibile una consultazione diretta con il ministro Frattini, che ha seguito fin dall'inizio l'itinerario di questa legge. Infatti, una legge deve essere, al fondo, ispirata ad un atteggiamento di diffidenza – Zanardelli diceva che le istituzioni sono diffidenti – perché bisogna prevedere tutto, anche un cattivo uso della legge stessa.

Che cosa succede sulla base della norma in esame? Il Comitato parlamentare chiede al Presidente del Consiglio dei ministri di fornire documentazione ed informazioni – naturalmente nel rispetto della norma che stabilisce che su operazioni concluse il Comitato non possa interferire, delle norme sull'identità delle fonti, e così via – che si riferiscono alle attività coperte, assistite dalle garanzie funzionali, cioè alle attività di cui agli articoli 10-*bis* e 10-*ter*.

Mi viene risposto di no, che tali attività non possono considerarsi attività compiute in forma simulata.

Poniamo che mi venga data questa risposta dal Governo o dai Servizi. A quel punto, mi chiedo: ma come non possono considerarsi come

tali? Non sono comprese nella categoria «attività compiute in forma simulata»? Se la norma parla dell'accertamento dell'esistenza delle prescritte autorizzazioni, è evidente che si riferisce anche alle autorizzazioni di cui alle norme sulle garanzie funzionali, alle autorizzazioni in base alle quali scatta la causa di giustificazione.

Mi si risponde che non è così, perché nell'articolo 10-*octies*, quando si parla di attività economiche nell'ambito del territorio nazionale, o all'estero nella forma di imprese individuali o di società che vengono istituite a copertura di compiti affidati ai Servizi, si parla anche di autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio e del Ministro competente. Allora, se il Comitato avanza la richiesta di avere la documentazione relativa alle attività simulate, gli viene inviata la sola documentazione che si riferisce alle attività economiche di copertura, perché così si interpreta quella norma.

In altre parole, c'è qualcuno che mi può dire con sicurezza che la norma di cui stiamo discutendo non può essere soggetta ad una interpretazione restrittiva che la riferisca soltanto all'articolo 10-*octies*? Io credo che non vi sia alcuno che possa sentirsi di affermare questo. L'interpretazione restrittiva di una norma così formulata è possibile e se passasse una tale interpretazione il Comitato parlamentare verrebbe privato di qualsiasi potere di controllo sulle attività assistite da garanzie funzionali, cioè sulle attività che comunque concretano, pur entro limiti rigorosi, come è stato detto, violazioni di non grave entità delle leggi dell'ordinamento italiano.

Questo, cari colleghi, è inaccettabile, perché sottrarremmo al controllo del Comitato parlamentare proprio quelle attività più delicate, più discutibili che hanno dato luogo in Parlamento anche a ragionamenti sensati, di tipo critico, volti a respingerle. Noi escluderemmo il controllo proprio su quelle attività. Questo non è accettabile.

Vi chiedo perciò di accantonare l'emendamento 5.1000 e di consultare il ministro Frattini. Ho la massima fiducia e considerazione per il sottosegretario Ventucci; tuttavia, non credo che egli si senta sminuito da questa richiesta, poiché il ministro Frattini ha seguito fin dall'inizio il percorso di formazione di questa legge.

Badate, si tratta di un punto rilevante, che riguarda il controllo; non possiamo rinviarlo alla seconda lettura, altrimenti troppe cose rinvieremmo alla Camera dei deputati, dove vi sono certo valentissimi colleghi, ma non vi è nessuno di noi che abbiamo seguito sin dall'inizio la discussione e conosciamo i punti dolenti su cui abbiamo deciso di rimetterci alla fase successiva dell'attività legislativa. Certo, i colleghi della Camera leggeranno i resoconti; tuttavia non possiamo rinviare tutti i punti più dolenti e scabrosi del testo all'altro ramo del Parlamento.

La questione del controllo è per noi di massima rilevanza; quindi, vi chiediamo un gesto di buona volontà. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

PRESIDENTE. C'è una proposta di accantonamento dell'emendamento 5.1000, avanzata dal presentatore.

Invito i relatori ed il rappresentante di Governo a pronunziarsi su di essa.

PASTORE, *relatore*. Desidero far presente al collega Brutti che, pur ritenendo le sue preoccupazioni infondate, proprio perché si tratta di un punto estremamente delicato e di un'espressione forse nuova nel nostro sistema giuridico di diritto pubblico, si potrebbe convenire sull'accantonamento dell'emendamento 5.1000, non nuocendo questo al prosieguo della trattazione dell'articolo 5 e dei successivi. Ciò naturalmente se il Governo ritiene, nel frattempo, di avere indicazioni da dare in proposito.

Quindi, pur essendo il mio parere favorevole all'accantonamento, mi rimetto al Governo, poiché si tratta di un'operazione di approfondimento che non è stata fatta in Commissione non essendo il problema sorto in quella sede. Si era dato un po' per scontato quello che poi è emerso: un dubbio interpretativo che spesso sorge in fase di seconda o terza lettura di un disegno di legge.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, credo che in pochi minuti potremo sciogliere questo dubbio.

PRESIDENTE. L'emendamento 5.1000 è pertanto accantonato, unitamente agli altri emendamenti relativi al comma 1, capoverso articolo 11, comma 3.

Metto ai voti l'emendamento 5.11, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.12, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.13, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.101, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.16, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.17, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.18, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.19, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.20, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.21, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.22, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.23, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.25, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Domando al rappresentante del Governo se sono stati sciolti i dubbi relativi all'emendamento 5.1000.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. È stata sciolta la riserva e quindi accogliamo l'emendamento presentato dal senatore Brutti.

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura dell'emendamento 5.1000: *«Al comma 1, all'articolo 11 richiamato, comma 3, sostituire le parole* «compiute in forma simulata» *con le seguenti* «di cui agli articoli 10-*bis*, 10-*ter* e 10-*octies*».

Si sostituisce quindi l'espressione «compiute in forma simulata» con un esplicito riferimento alle norme di legge indicate.

Metto ai voti l'emendamento 5.1000, presentato dal senatore Brutti Massimo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.7, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.8, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.9, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.10, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 6.2, al quale il nostro Gruppo annette notevole importanza. Si tratta, come potete ben vedere, di un lungo ed articolato emendamento che sostituisce l'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, relativo al segreto di Stato.

La legge n. 801 del 1977 comprende entrambe le materie (segreto di Stato e Servizi di informazione e sicurezza), ma sul segreto di Stato contiene norme molto circoscritte e parziali, tant'è vero che nella legge ricorre una formula di esplicito rinvio ad una normazione organica in materia di segreto di Stato che deve essere varata e che quindi il legislatore auspica venga varata.

Ricordo che la materia del segreto di Stato nel nostro ordinamento è ancora oggi regolata in modo complesso, contraddittorio, lacunoso, attraverso una stratificazione di norme provenienti da epoche e ordinamenti diversi. In materia di segreto militare valgono ancora le norme del 1941, varate nell'ambito di un sistema politico assai lontano da quello della Costi-

tuzione repubblicana, un sistema politico autoritario; soprattutto, norme che intervengono in un momento di guerra.

Quindi, il momento storico e le forme stesse dell'ordinamento di allora condizionano fortemente quelle norme, che tuttora continuano ad essere recepite nell'ambito di questo sistema ibrido, risultante da misure legislative e regolamentari diverse, che concerne la materia del segreto di Stato.

Vi sono due aspetti: quello della apposizione o opposizione in sede processuale del segreto di Stato su documenti o cose di vario genere e quello delle classifiche di segretezza stabilite per documenti – ma possono essere anche cose – rilevanti per l'amministrazione dello Stato. Ebbene, non possiamo varare una legge, sia pure parziale, come vuole il Governo, o minimalista, come è stato detto dai relatori, senza intervenire in un modo più deciso e razionale, senza dettare criteri certi in materia di segreto di Stato e sulla complessiva amministrazione e gestione della segretezza riferita a documenti o cose.

L'emendamento 6.2, quindi, si propone di intervenire con una certa organicità. Non vedo ragioni per lasciar cadere quest'occasione che abbiamo e che è sicuramente l'unica della legislatura, perché non ce la faremo ad approvare una nuova legge in materia prima che la legislatura finisca; non vedo il motivo per tralasciare quest'occasione di intervenire su una materia delicata e finora regolata in modo incerto e insoddisfacente.

Come potete vedere, l'emendamento comprende entrambi gli aspetti: apposizione ed opposizione del segreto di Stato e classifiche di segretezza. Per quanto riguarda queste ultime, noi introduciamo una semplificazione. Credo che l'ordinamento italiano sia uno dei pochi, se non l'unico, ad avere un ventaglio così ampio di classifiche di segretezza. Tale ventaglio, infatti, comprende le classificazioni «riservato», «riservatissimo», «segreto» e «segretissimo»: occorrerebbe semplificare questa disciplina. Del resto, in passato questa è stata una materia così complessa che faceva sì che sia nell'amministrazione civile dello Stato, sia, ancora di più, nell'amministrazione militare fossero numerose le persone, i funzionari, i dipendenti che si trovavano a gestire, per l'esercizio della propria funzione, documenti o cose recanti una classifica di segretezza.

Voi sapete che cosa significava questo: per un numero molto alto di funzionari, anche dell'amministrazione civile, si svolgeva un'attività di raccolta di informazioni riservate ai fini del rilascio del nullaosta di segretezza. Se si moltiplica l'area della documentazione sottoposta a classifica di segretezza, si moltiplica anche l'attività di raccolta di informazioni riservate sui funzionari e sulle persone che devono trattare quei documenti e questo non va bene.

Sappiamo qual era in passato l'origine di questo impianto: esisteva l'Ufficio sicurezza Patto Atlantico, progenitore dell'attuale Ufficio centrale per la sicurezza, e l'accertamento, ovviamente, era molto spesso di natura politica. L'assunzione di informazioni riservate si riferiva molto frequentemente all'appartenenza e alle opinioni politiche delle persone ed esistevano dei moduli che venivano compilati.

Io ne ho visti alcuni nei quali si potevano leggere note del tipo «manifesta simpatia per il Partito Comunista», oppure «manifesta simpatia per l'estrema destra», o ancora «le sue simpatie si orientano verso i partiti moderati». Questo era il risultato di un'attività di raccolta delle informazioni riservate condotta dai Carabinieri. A metà degli anni Settanta, in quei moduli venne meno il riferimento all'appartenenza e alle opinioni politiche, ma qualcosa in questo senso è perdurato anche in seguito.

In merito alla disciplina di questa materia abbiamo bisogno di norme garantiste, certe, e l'emendamento 6.2 si propone di introdurne alcune. In particolare, richiamo l'attenzione dei colleghi sul comma 10 dell'articolo 12 ivi riportato, nel testo presentato in sostituzione di quello proposto dalle Commissioni riunite. Il Gruppo dei Democratici di Sinistra è particolarmente interessato a che venga accolta la formulazione di cui a tale comma 10.

Si tratta di una norma che ha una storia e che intendo leggere testualmente affinché voi possiate capire quale passione, quale impegno politico, quali vicende storiche sono dietro di essa. Il comma 10 recita: «In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale, nonché i fatti costituenti reato di cui agli articoli 285, 416-*bis* e 422 del codice penale, né atti preparatori o di favoreggiamento ad essi collegati». Le stragi, i reati di mafia, i fatti eversivi dell'ordine costituzionale, tutto questo deve essere escluso dalla possibilità di apporre e di opporre in sede giudiziaria – l'aspetto che ci interessa maggiormente – il segreto di Stato.

Dunque, i fatti eversivi dell'ordine costituzionale non possono essere coperti dal segreto di Stato. Molte volte in passato il segreto è servito ad impedire che l'accertamento della verità andasse al di là degli autori materiali dei delitti.

Il comma 10 dell'articolo 12, così come proposto nell'emendamento 6.2, raccoglie quindi una vecchia rivendicazione proveniente da un'importante associazione: quella che riunisce i familiari delle vittime della strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna. Si tratta, per noi, di una norma di grande importanza e di notevole rilievo.

Il collega Vitali è più volte intervenuto su questo punto anche in Commissione e, pertanto, chiedo di introdurre tale disposizione nel testo del disegno di legge. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

Saluto all'ex governatore dello Stato dell'Illinois George Ryan

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il Senato della Repubblica più volte si è espresso con amplissime maggioranze in favore dell'abolizione della pena di morte nel mondo e oggi ospita nelle sue tribune un ospite, ritengo, particolarmente gradito a tutti noi, l'ex governatore dello Stato dell'Illinois George Ryan il quale, prima della fine del suo mandato, ha proposto la moratoria delle esecuzioni capitali. *(L'Assemblea si leva in piedi. Generali, prolungati applausi).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1513, 233, 550, 1598, 1604, 1647, 1702, 1748 e 1819

PRESIDENTE. Proseguiamo nell'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 6.

GUBERT *(UDC)*. Signor Presidente, gli emendamenti 6.100 e 6.101 si riferiscono al secondo comma dell'articolo 12 della legge n. 801 del 1977, laddove si legittimano le funzioni del segreto di Stato e si richiama l'integrità della Repubblica anche in base ad accordi internazionali. L'emendamento 6.100 accoglie questi princìpi, compatibilmente con gli articoli della Costituzione che prevedono il rifiuto della guerra quale mezzo per la soluzione delle controversie internazionale e con l'integrale rispetto dei diritti dell'uomo.

L'emendamento 6.101 tende ad attenuare la possibile – non certa – portata dell'affermazione che il segreto di Stato tutela gli interessi economici del Paese. Cosa si intende? Gli interessi della FIAT o di qualsiasi imprenditore? Sono questi gli interessi economici del Paese? Il dubbio che la norma possa essere riferita anche alla sfera degli interessi privati o dei singoli operatori e che ciò legittimi la messa in campo del segreto di Stato mi induce a dire che quando ci sono grandi interessi strategici di natura pubblica nel Paese è legittimo pensare a questo, altrimenti no. L'emendamento, pertanto, vorrebbe precisare il concetto.

Per quanto riguarda l'emendamento 6.103, esso aggiunge un ulteriore limite a quello dell'opposizione del segreto di Stato oltre all'eversione dell'ordine costituzionale. Può darsi che la lesione di diritti umani fondamentali sia compresa nell'ordine costituzionale; però, la parola «eversione» ha più a che fare con gli aspetti politici e con l'organizzazione politica e istituzionale dello Stato che non con la tutela di diritti fondamentali. Gradirei pertanto che fosse precisato che non si può utilizzare il segreto di Stato laddove si vogliono coprire lesioni di diritti umani fondamentali costituzionalmente protetti.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti da me presentati, sono di natura organizzativa e li lascio pertanto alla valutazione dell'Assemblea.

PALOMBO *(AN)*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 6.102 non intendo illustrarlo, in quanto ieri il Ministro ha detto che è stato accolto.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, l'emendamento 6.104 è dettato dall'opportunità di garantire protezione non solo alle articolazioni operative, ma anche ai poli strategici dei Servizi in ragione del ruolo che tali poli hanno nello svolgimento dell'attività di *intelligence.*

L'emendamento 6.201 non fa altro che allargare la natura delle informazioni da proteggere.

VITALI *(DS-U)*. Signor Presidente, illustrerò l'emendamento 6.0.13.

Come ha già detto il senatore Massimo Brutti, questa è un'occasione importante, per il Parlamento italiano, per sanare un *vulnus*, una lacerazione introdotta in questo Paese con le deviazioni di cui i Servizi di informazione sono stati protagonisti e che hanno caratterizzato quasi tutti i processi per strage succedutisi dal 1970 in poi.

Su numerosi di questi processi è stato posto il segreto di Stato: valga per tutti l'esempio della strage dell'Italicus. In molti altri processi, con sentenze definitive – penso, ad esempio, al processo per la strage di Bologna del 2 agosto 1980 – insieme ad esecutori materiali sono stati anche individuati, con il reato di depistaggio, appartenenti ai Servizi di informazione e sicurezza.

Credo quindi importante, in occasione di questa discussione, cogliere un'istanza che – figuratevi, colleghe senatrici e colleghi senatori – fu posta all'attenzione del Parlamento ben vent'anni fa. Nel 1984 l'Associazione tra i familiari delle vittime della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980 promosse una proposta di legge di iniziativa popolare, che insieme ad altri 52 colleghi (appartenenti anche alla maggioranza e non solo, quindi, all'opposizione) abbiamo accolto e qui riproposto nella forma dell'emendamento 6.0.13.

Questo emendamento prevede che il segreto di Stato non può essere opposto in alcuna forma nel corso di procedimenti penali relativi ai reati commessi per finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico e ai delitti di strage previsti dagli articoli 285 e 422 del codice penale.

Resta naturalmente fermo ciò che prevede anche il testo proposto dal Governo: per quanto attiene ai reati che attentano all'ordine costituzionale, esclusi quelli espressamente indicati dall'emendamento, il Presidente del Consiglio dei ministri decide discrezionalmente se opporre o no il segreto di Stato. Mi sembra, questa, una norma di civiltà, una norma dovuta sia per le vittime delle stragi, sia per il Paese, che merita dopo tanti anni una legislazione che impedisca il riproporsi di eventi e lacerazioni drammatiche tra cittadini e Stato come quelle che vi sono state in questi anni.

Chiedo che la proposta sia accolta e che il Governo e la maggioranza siano fedeli alla disponibilità manifestata anche durante la discussione in Commissione.

* MANFREDI *(FI)*. Signor Presidente, durante la discussione di questo disegno di legge, è stata giustamente dedicata molta attenzione agli aspetti giuridici riferiti in particolare alle garanzie funzionali e alla tutela del segreto. Si è posta giusta considerazione a ciò che i Servizi «non» devono fare; occorre però porre attenzione, a mio avviso, anche a ciò che i Servizi devono fare. In altri termini, ritengo che non dobbiamo sottovalutare l'importanza degli aspetti operativi riguardanti in ultima analisi l'efficacia stessa dell'attività dei Servizi. Sotto questo profilo assume rilevanza il coordinamento tra il SISMI e il SISDE che, come è noto, permangono alle dipendenze di due Ministeri differenti.

L'emendamento 6.0.100, che ho proposto, si ripromette di rendere più cogente l'azione di coordinamento svolta dal CESIS nei confronti dei due Servizi, in particolare responsabilizzandone il Segretario generale. Per meglio esplicitare tale intendimento ho riformulato il testo dell'emendamento, consegnandone copia alla Presidenza. Mi permetto dunque di leggere il testo 2 della proposta:

«1. Ciascun Servizio per le attività che oltrepassano il proprio specifico ambito di competenza chiede la collaborazione dell'altro Servizio e mette al corrente il CESIS dell'operazione in corso.

2. Il Segretario generale del CESIS, quale responsabile delle funzioni di diretto supporto dell'attività del Presidente del Consiglio dei ministri garantisce il raccordo e la direzione unitaria delle operazioni per le quali è necessaria la collaborazione tra i due Servizi per l'informazione e la sicurezza». *(Applausi dal Gruppo FI).*

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

PALOMBO *(AN)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALOMBO *(AN)*. Signor Presidente, considerato che ho presentato un emendamento analogo a quello del senatore Manfredi, che non è stato accolto, desidero aggiungere la mia firma all'emendamento 6.0.100 (testo 2).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CONTESTABILE, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 6.1.

Quanto all'emendamento 6.2 chiedo un chiarimento; il problema posto tanto appassionatamente dal senatore Brutti mi sembra risolto dal comma 4 dell'articolo 12 riportato nell'articolo 6, il quale recita: «In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale».Quindi, esprimo parere contrario.

Esprimo inoltre parere contrario sugli emendamenti 6.3, 6.100 e 6.4. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 6.101 e contrario sugli emendamenti 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13 e 6.14, mentre per l'emendamento 6.102 invito il presentatore al ritiro.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.103, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28 e 6.29.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 6.104 e contrario sugli emendamenti 6.30, 6.31, 6.105, 6.32, 6.33 e 6.200. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 6.201, mentre sono contrario agli emendamenti 6.300, 6.106, 6.35, 6.36, 6.37, 6.38, 6.40, 6.41, 6.43, 6.44, 6.45, 6.46, 6.47, 6.48, 6.49, 6.53, 6.52, 6.54, 6.55, 6.56, 6.57, 6.58, 6.59, 6.60 e 6.61.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 6.0.2 e favorevole sull'emendamento 6.0.4 (testo 2), particolarmente rilevante ai fini del provvedimento. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.0.5 e 6.0.10, mentre il mio parere è favorevole sugli emendamenti 6.0.11 (testo 2) e 6.0.12 (testo 2). Infine, esprimo parere contrario sull'emendamento 6.0.13 e parere favorevole sull'emendamento 6.0.100, come riformulato.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

Vorrei semplicemente aggiungere, per quanto riguarda l'emendamento 6.2, nella parte riguardante le classifiche di segretezza, che esso propone in norma primaria la definizione e la tipologia delle classificazioni, rinviando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri solo la determinazione dei soggetti cui è conferito il potere di classifica, nonché di criteri per l'individuazione delle materie oggetto di classifica.

La soluzione migliore, dal punto di vista dell'opportunità normativa, sembra essere quella di rinviare ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il COPACO, la determinazione dell'intera materia, al fine di evitare di cristallizzare in norma primaria la tipologia delle classifiche o la procedura di apposizione di tali classifiche. A questo proposito, ricordo che l'Assemblea ha approvato l'emendamento 4.125 del senatore Brutti, su cui il Governo si era espresso a favore.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Per la discussione di una mozione e lo svolgimento di interrogazioni

VITALI *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI *(DS-U)*. Signor Presidente, desidero intervenire per sollecitare nuovamente la risposta urgente ad una mia interrogazione relativa alla strage di Marzabotto. Quando sono intervenuto, nella seduta di ieri, l'interrogazione non era ancora stata acquisita e numerata: si tratta dell'atto 3-01023, che chiedo possa essere trattato urgentemente.

PRESIDENTE. Prendo atto di questa precisazione. Mi viene confermato che la Presidenza ha già sollecitato al Governo la risposta a tale interrogazione.

MEDURI *(AN)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDURI *(AN)*. Signor Presidente, desidero chiedere alla cortesia della Presidenza di iscrivere all'ordine del giorno al più presto possibile la discussione della mozione 1-00115 da me presentata con l'ausilio e la firma di ben 24 colleghi e pubblicata sul Resoconto del 28 gennaio scorso.

PRESIDENTE. Questa materia è di competenza della Conferenza dei Capigruppo, alla quale la sua richiesta sarà sottoposta.

FRANCO Vittoria *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO Vittoria *(DS-U)*. Signor Presidente, intendo sollecitare l'interrogazione a mia firma 3-01003 del 15 aprile scorso, rivolta al Ministro per i beni culturali, che ha come oggetto la grave situazione economica in cui versano molti – quasi tutti – archivi di Stato.

PRESIDENTE. La Presidenza si farà carico di rivolgere la sollecitazione al Governo.

Disegno di legge (2225) fatto proprio da Gruppo parlamentare

PAGANO *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO *(DS-U)*. Signor Presidente, desidero annunciare, ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento, che il Gruppo DS intende far proprio il disegno di legge n. 2225, recante interventi urgenti per il riconoscimento a tutti i lavoratori di una rete comune di diritti di cittadinanza e misure urgenti di politiche attive del lavoro orientate alle piccole e medie imprese.

PRESIDENTE. Ne prendo atto a tutti i conseguenti effetti regolamentari.

Sui rilievi formulati in ordine alla regolarità di alcune votazioni

TURRONI *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI *(Verdi-U)*. Questa mattina, durante una votazione, ho messo in evidenza che in una precisa postazione, la 233, non vi era alcun collega, mentre la luce si era accesa in quella circostanza e nella prece-

dente. Il Presidente, dopo un breve accertamento, mi ha comunicato che la scheda cui si riferiva la luce era del senatore Pontone, che sedeva in quel momento in altra postazione.

Ebbene, evidentemente le informazioni ricevute dal Presidente non erano del tutto corrette, perché la scheda del senatore Pontone, presente in Aula, era inserita nella medesima fila ma in altro posto, mentre alla postazione 233, che avevo correttamente indicato e che era libera da persone, era inserita una scheda diversa, appartenente ad un altro collega, e ciò può essere accertato. Come ripeto, la postazione era la 233 e in essa non era inserita la scheda del senatore Pontone.

Avevo indicato un voto improprio che riguardava una postazione nella quale non sedeva nessuno e mi è stato risposto come ho appena riferito, dopo una verifica effettuata dai colleghi Segretari di Presidenza. Tuttavia, gli strumenti elettronici consentono di verificare esattamente e correttamente l'accaduto, per cui ho ritenuto mio diritto tornare sulla questione precisando come sono andate le cose. Infatti, la risposta che mi era stata data, come risultava dalle informazioni che la Presidenza era riuscita ad ottenere, era giusta ma fino ad un certo punto, perché si trattava di altro posto e altro luogo.

PRESIDENTE. Senatore Turroni, l'episodio da lei riportato è avvenuto nella prima parte della seduta. Quindi, mi consulterò con il Presidente di turno in quel momento.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza un'interpellanza e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 13,05).*

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante istituzione ed ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato (1513)

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 4.

Approvato con emendamenti

(Garanzie funzionali)

1. Dopo l'articolo 10 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono inseriti i seguenti:

«Art. 10-*bis*. – *1*. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, una speciale causa di giustificazione si applica al personale dei Servizi per le informazioni e la sicurezza che pone in essere condotte costituenti reato, legittimamente autorizzate di volta in volta, in quanto indispensabili alle finalità istituzionali dei Servizi, nel rispetto rigoroso dei limiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e delle procedure fissate dagli articoli 10-*ter*, 10-*quater*, 10-*sexies* e 10-*septies*.

2. La speciale causa di giustificazione di cui al comma 1 non si applica se la condotta costituente reato configura delitti specificamente diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l'integrità fisica, la libertà personale, la salute o l'incolumità pubbliche.

3. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì ai reati di attentato contro organi costituzionali e contro le Assemblee regionali, di cui all'articolo 289 del codice penale, agli attentati contro i diritti politici del cittadino, di cui all'articolo 294 del codice penale, ai delitti contro l'amministrazione della giustizia, salvo che si tratti di condotte di favoreggiamento personale o reale indispensabili alle finalità istituzionali dei Servizi e poste in essere nel rispetto rigoroso delle procedure fissate dagli articoli 10-*ter*, 10-*quater*, 10-*sexies* e 10-*septies*, sempre che tali condotte di favoreggiamento non si realizzino attraverso false dichiarazioni all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria e non cagionino uno sviamento degli accertamenti da queste disposti.

4. La speciale causa di giustificazione, di cui al presente articolo, opera inoltre a favore delle persone non addette agli organismi informativi allorquando siano ufficialmente richieste di svolgere attività autorizzate previste dalla presente legge.

Art. 10-*ter*. – *1.* La speciale causa di giustificazione prevista dall'articolo 10-*bis* si applica solo quando il personale dei Servizi per le informazioni e la sicurezza, nell'esercizio o a causa dei suoi compiti istituzionali, compie attività costituenti reato, predisponendo o eseguendo operazioni autorizzate ai sensi dell'articolo 10-*quater*, a seguito di una valutazione di proporzionalità condotta alla stregua dei criteri indicati nel comma 2 e comunque adeguatamente documentate secondo le norme organizzative degli stessi Servizi.

2. Ai fini della valutazione di proporzionalità indicata nel comma 1, il ricorso ad una condotta costituente reato per la quale è esclusa la punibilità a norma dell'articolo 10-*bis* è consentito solo quando, a seguito di una completa comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti, concorrono i seguenti requisiti:

a) la condotta è indispensabile per ottenere il risultato che l'attività si prefigge;

b) il risultato non è diversamente perseguibile;

c) la condotta da tenere è adeguata al raggiungimento del fine.

Art. 10-*quater*. – *1.* In presenza dei presupposti di cui all'articolo 10-*ter*, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro competente, autorizza le operazioni e le condotte necessarie per la predisposizione ed esecuzione delle operazioni stesse.

2. Sentito il Ministro competente, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede in merito alla richiesta del direttore del Servizio interessato, trasmessa tramite la segreteria generale del CESIS.

3. Nei casi di assoluta necessità e urgenza, che non consentono di formulare tempestivamente la richiesta di cui al comma 2, il direttore del Servizio interessato autorizza le attività di cui all'articolo 10-*ter* e ne informa immediatamente, mediante atto scritto e comunque non oltre le ventiquattro ore, tramite la segreteria generale del CESIS, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro competente. Il Presidente del Consiglio dei ministri, verificata la sussistenza dei presupposti e sentito il Ministro competente, ratifica il provvedimento.

4. Nei casi in cui la condotta costituente reato è stata posta in essere in assenza ovvero oltre i limiti delle autorizzazioni previste dai commi 2 e 3, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro competente, anche su segnalazione del direttore del Servizio interessato, adottano le necessarie misure ed informano l'autorità giudiziaria.

5. La documentazione relativa alle condotte di cui all'articolo 10-*bis* è conservata in apposito schedario segreto unitamente alla documentazione relativa alle spese correlate secondo le norme organizzative dei Servizi per le informazioni e la sicurezza.

Art. 10-*quinquies*. – *1*. Il personale dei Servizi per le informazioni e la sicurezza che preordini illegittimamente le condizioni per il rilascio della autorizzazione di cui agli articoli 10-*bis*, 10-*ter* e 10-*quater* è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Art. 10-*sexies*. – *1*. Quando risulta che per taluno dei fatti indicati nell'articolo 10-*bis* ed autorizzati ai sensi degli articoli 10-*ter* e 10-*quater* sono iniziate indagini preliminari, il direttore del Servizio interessato oppone all'autorità giudiziaria che procede la esistenza della speciale causa di giustificazione.

2. Nel caso indicato nel comma 1, il procuratore della Repubblica sospende immediatamente le indagini e richiede al Presidente del Consiglio dei ministri di dare conferma della sussistenza dell'autorizzazione. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi alla opposizione sono separati e iscritti in apposito registro riservato e custoditi secondo modalità idonee a tutelarne la segretezza.

3. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione di cui all'articolo 10-*bis* è opposta nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri è interpellato dal giudice che procede, il quale sospende immediatamente il giudizio.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se conferma l'esistenza della speciale causa di giustificazione, ne dà comunicazione entro sessanta giorni all'autorità che procede. Della conferma è data comunicazione al Comitato parlamentare di controllo nella relazione al Parlamento. Se la conferma non interviene nel termine indicato, essa si intende negata e l'autorità giudiziaria procede secondo le regole ordinarie.

5. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri conferma l'esistenza dell'autorizzazione, il procuratore della Repubblica, se ritiene che ricorra la speciale causa di giustificazione di cui all'articolo 10-*bis*, interrompe le indagini e il giudice, a seconda dei casi, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione. L'autorità giudiziaria dispone, inoltre, la messa in custodia degli atti secondo modalità idonee a tutelarne la segretezza. Nei casi di cui all'articolo 10-*bis*, commi 2 e 3, ovvero nel caso in cui la condotta non risulti conforme a quella autorizzata, l'autorità giudiziaria dispone la prosecuzione del procedimento e informa immediatamente il Presidente del Consiglio dei ministri. È fatto salvo in ogni caso il diritto all'integrale indennizzo dei terzi danneggiati.

6. Salvi i casi di cui all'articolo 10-*bis*, commi 2 e 3, l'autorità giudiziaria procedente solleva conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato ai sensi dell'articolo 202, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, quando ritiene, in base alle risultanze delle indagini preliminari, che l'autorizzazione della condotta è stata rilasciata dal Presidente del Consiglio dei ministri fuori dei casi consentiti dallo stesso articolo 10-*bis*, comma 1, e in assenza dei presupposti di cui all'articolo 10-*ter*.

7. Se è stato sollevato conflitto di attribuzione, la Corte costituzionale ha pieno accesso agli atti e alle prove del procedimento e al provvedi-

mento di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, con le garanzie di segretezza stabilite dalla Corte costituzionale stessa.

8. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione è opposta dal personale dei Servizi per le informazioni e la sicurezza o dalla persona legalmente richiesta da questi, al momento dell'arresto in flagranza o dell'esecuzione di una misura cautelare, l'esecuzione del provvedimento è immediatamente sospesa e l'interessato è accompagnato dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuto per il tempo strettamente necessario per i primi accertamenti e, comunque, non oltre le ventiquattro ore. Il procuratore della Repubblica, immediatamente informato, dispone la verifica di cui al comma 2.

Art. 10-*septies*. – *1.* Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Ministro competente, può autorizzare i direttori del SISMI e del SISDE perché, ai fini del miglior espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi, gli appartenenti ai Servizi per le informazioni e la sicurezza usino documenti di identificazione contenenti indicazioni sulle qualità personali diverse da quelle reali. Con le medesime procedure e al fine di agevolare lo svolgimento di specifiche operazioni, ivi comprese quelle condotte a norma dell'articolo 10-*bis*, può essere autorizzata anche l'utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura. Presso i Servizi che procedono all'operazione è tenuto un registro riservato attestante i tempi e le procedure seguite per il rilascio del documento o del certificato di copertura. Al termine dell'operazione, il documento o il certificato è conservato presso il competente Servizio. L'uso del documento o del certificato di copertura fuori dai casi autorizzati è punito a norma delle vigenti disposizioni penali.

Art. 10-*octies*. – *1.* Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Ministro competente e sentito il CESIS, può autorizzare i direttori del SISMI e del SISDE, per il miglior espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi, a disporre l'esercizio di attività economiche nell'ambito del territorio nazionale o all'estero, sia nella forma di imprese individuali che di società di qualunque natura.

2. Una specifica informativa sulle linee essenziali delle attività di cui al comma 1 è trasmessa dal Presidente del Consiglio dei ministri al Comitato parlamentare di cui all'articolo 11.

Art. 10-*nonies*. – *1.* Quando nel corso di un procedimento penale debbono essere assunte le dichiarazioni di una persona appartenente ai Servizi per le informazioni e la sicurezza, l'autorità giudiziaria, oltre a dare applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, a quanto previsto dagli articoli 472 e 473 del codice di procedura penale, adotta comunque adeguate cautele a tutela della persona che deve essere esaminata o deve partecipare ad un atto di indagine. Quando sono disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l'autorità giudiziaria, salvo che la presenza della persona sia necessaria, può procedere a distanza, assicurando che siano osservate, in quanto compatibili, le forme

e le modalità stabilite dalle norme di attuazione del codice di procedura penale.

Art. 10-*decies*. – *1.* Presso la segreteria generale del CESIS è istituito un Comitato di garanzia, che coadiuva il Presidente del Consiglio dei ministri nell'esercizio del potere di autorizzazione di cui all'articolo 10-*quater.*

2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto di tre membri di indiscussa competenza, imparzialità e prestigio, scelti tra magistrati a riposo che abbiano esercitato effettivamente almeno le funzioni di Presidente di sezione della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato o della Corte dei conti e che non esercitino altre attività professionali. I membri del Comitato sono scelti dal Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere favorevole espresso dalle competenti Commissioni parlamentari con la maggioranza dei tre quinti.

3. I membri del Comitato di garanzia durano in carica cinque anni, senza possibilità di rinnovo del mandato.

4. Per adempiere all'attività di cui al comma 1, il Comitato valuta l'esistenza dei presupposti di cui all'articolo 10-*ter*, svolge l'attività tecnico-istruttoria necessaria al Presidente del Consiglio dei ministri per autorizzare le condotte e le operazioni di cui all'articolo 10-*quater*, comma 1, e per provvedere in merito alla richiesta del direttore del Servizio ai sensi dell'articolo 10-*quater*, comma 2.

5. Il Comitato di garanzia non risponde in alcun modo del proprio operato al Comitato parlamentare di cui all'articolo 11, né alle Assemblee parlamentari.

6. I membri del Comitato di garanzia sono tenuti, anche dopo la cessazione della attività di cui ai commi 1 e 4, al rispetto del segreto su tutte le informazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni».

EMENDAMENTO 4.11 E SEGUENTI

4.11

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 10-*bis*», *comma 1, dopo la parola:* «autorizzate» *inserire le seguenti:* «dal giudice territorialmente competente».

4.102

Il Governo

Approvato

Al comma 1, capoverso 10-bis*, comma 1, dopo le parole:* «in quanto indispensabili», *aggiungere le seguenti:* «per il raggiungimento».

Conseguentemente, dopo le parole: «in quanto indispensabili», *sostituire la parola:* «alle» *con la seguente:* «delle».

4.12

Boco, Zancan

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 10-*bis*», *comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «senza arrecare danno ad alcuna persona o al corretto andamento della vita democratica del Paese».

4.14

Boco, Zancan

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 10-*bis*», *comma 2, sostituire le parole da:* «la condotta» *fino alla fine del punto 2, con le seguenti:* «è autorizzata dal magistrato territorialmente competente».

4.103

Cirami, Gubetti

Approvato

Al comma 1, all'articolo 10-bis*, ivi richiamato, al capoverso 2 sopprimere la parola:* «specificamente».

4.15

Boco, Zancan

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 10-*bis*», *comma 2, sostituire le parole:* «specificamente diretti» *con la seguente:* «atti».

4.104

BEDIN, PETRINI, BATTISTI

Respinto

Al comma 1, articolo 10-bis, *comma 2, sostituire le parole da:* «l'integrità fisica» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «libertà costituzionalmente garantite della persona, la salute o l'incolumità pubbliche».

4.105

GUBERT

Ritirato

Al comma 1, all'articolo 10-bis, *ivi richiamato, comma 2, dopo le parole:* «l'integrità fisica» *inserire le seguenti:* «e la salute,».

4.106

GUBERT

Respinto

Al comma 1, all'articolo 10-bis, *ivi richiamato, comma 2, aggiungere in fine, le seguenti parole:* «e comunque ogni altro diritto umano costituzionalmente protetto».

4.17

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 10-*bis*», *comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché il corretto gioco democratico.».

4.200

CIRAMI, GUBETTI

Approvato

Al comma 1, all'articolo 10-bis *ivi richiamato, al capoverso 3 premettere il seguente periodo:* «La speciale causa di giustificazione non si applica ai reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale».

4.18

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 10-*bis*», *comma 3, sopprimere le parole da:* «salvo che» *fino alla fine del capoverso.*

4.107

Il Governo

Approvato

*Al comma 1, articolo 10-*bis*, ivi richiamato comma 3, dopo le parole:* «o reale indispensabili», *aggiungere le seguenti:* «per il raggiungimento».

Conseguentemente dopo la parola: «indispensabili», *sostituire la parola:* «alle» *con la seguente:* «delle».

4.108

Il Governo

Approvato

*Al comma 1, articolo 10-*bis*, ivi richiamato comma 3, dopo le parole:* «poste in essere nel rispetto» *sopprimere la parola:* «rigoroso».

4.109

Il Governo

Approvato

*Al comma 1, articolo 10-*bis*, ivi richiamato comma 3, dopo le parole:* «alla polizia giudiziaria» *sostituire le parole:* «e non» *con la seguente:* «che».

4.19

Boco, Zancan

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 10-*bis*», *comma 3, sostituire le parole:* «e non cagioni» *con le seguenti* «o non cagioni».

4.110

Il Governo

Approvato

*Al comma 1, articolo 10-*bis*, ivi richiamato comma 3, dopo le parole:* «uno sviamento», *aggiungere la seguente:* «determinante».

4.111

Malabarba, Sodano Tommaso

Respinto

*Al comma 1, capoverso articolo 10-*bis*, comma 3, aggiungere in fine, le parole:* «La speciale causa di giustificazione non si applica altresì quando può costituire violazione delle prerogative costituzionali ricono-

sciute ai parlamentari, alla stampa, alle associazioni politiche, alla magistratura».

4.22

Boco, Zancan

Respinto

Al comma 1, articolo 10-bis, *sopprimere il comma 4.*

4.112

Gubert

Id. em. 4.22

Al comma 1, all'articolo 10-bis, *sopprimere il comma 4.*

4.113

Brutti Massimo, Nieddu

Respinto

Al comma 1, capoverso 10-bis*, comma 4, sostituire le parole da:* «4. La speciale causa di giustificazione» *sino alla fine dell'articolo 4 con le seguenti:*

«4. La speciale causa di giustificazione si applica quando la condotta costituente reato:

a) è posta in essere nell'esercizio o a causa di compiti istituzionali dei Servizi, in attuazione di un'operazione deliberata e documentata ai sensi dell'articolo 10-*ter* e secondo le norme organizzative del sistema di informazione per la sicurezza;

b) è indispensabile per il conseguimento degli obiettivi dell'operazione, che non sono altrimenti perseguibili, e risulta proporzionata al loro raggiungimento, in base ad una compiuta valutazione e comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti.

Art. 10-*ter*. - *(Procedure di autorizzazione). – 1.* In presenza dei presupposti di cui all'articolo 10-*bis* e nel rispetto rigoroso dei limiti da esso stabiliti, il Presidente del Consiglio dei ministri, con il parere favorevole del Comitato di garanzia di cui all'articolo 10-*quater*, autorizza le condotte costituenti reato e le operazioni di cui esse sono parte.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede all'autorizzazione, motivandola, sulla base di una circostanziata richiesta del direttore del Servizio interessato, tempestivamente comunicata al Ministro competente e trasmessa tramite la Segreteria generale del CESIS.

3. Nei casi di assoluta necessità e urgenza, che non consentono di formulare tempestivamente la richiesta di cui al comma 2, il direttore del Servizio autorizza le condotte richieste e ne dà comunicazione immediata, e comunque non oltre le ventiquattro ore, al Ministro competente e al presidente del Consiglio dei ministri, tramite la Segreteria generale del

CESIS, indicando circostanze e motivi dell'intervento di urgenza. Il Presidente del Consiglio dei ministri, verificata la sussistenza dei presupposti, nonché il rispetto del predetto termine di comunicazione con il parere favorevole del Comitato di garanzia di cui all'articolo 10-*quater*, ratifica il provvedimento.

4. Nei casi in cui la condotta costituente reato è stata posta in essere in assenza ovvero oltre i limiti delle autorizzazioni previste dai commi 1, 2 e 3, il presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro competente adottano le necessarie misure ed informano l'autorità giudiziaria.

5. La documentazione relativa alle condotte di cui all'articolo 10-*bis* è conservata in apposito schedario segreto, unitamente alla documentazione circa le relative spese, secondo le norme organizzative dei Servizi. La rendicontazione di tali spese è sottoposta a specifica verifica dell'Ufficio di ispettorato del CESIS.

6. Il personale addetto agli organismi informativi che preordini illegittimamente le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui ai commi 1, 2 e 3 è punito, per ciò solo, con la reclusione da due a cinque anni.

Art. 10-*quater*. - *(Comitato di garanzia). – 1.* Il Comitato di garanzia coadiuva il Presidente del Consiglio dei ministri nell'esercizio dei poteri di autorizzazione di cui agli articolo 10-*bis* e 10-*ter* e vigila sulla legittimità delle operazioni dei Servizi.

2. Il Comitato di garanzia è composto da tre membri di indiscussa competenza, imparzialità e prestigio, scelti tra magistrati a riposo che abbiano esercitato effettivamente almeno le funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato o della Corte dei conti e che non esercitino altre attività professionali, eletti dal Comitato parlamentare di controllo di cui all'articolo 11, con il voto della maggioranza dei suoi componenti, per un periodo di cinque anni, senza possibilità di rinnovo del mandato.

3. Il Comitato di garanzia non risponde in alcun modo del proprio operato al Comitato parlamentare di cui all'articolo 11 né alle Assemblee parlamentari.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette tempestivamente al Comitato di garanzia tutta la documentazione necessaria a valutare le condotte costituenti reato e le operazioni di cui esse sono parte, ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 10-*ter*. Il Comitato provvede senza ritardo.

5. Il Comitato di garanzia è interpellato dal presidente del Consiglio dei ministri anche quando l'attività autorizzata subisce, nel corso del suo svolgimento, adattamenti o trasformazioni tali da modificarne i caratteri essenziali.

6. La documentazione relativa ai lavori del Comitato di garanzia è conservata, secondo le regole fissate dallo stesso Comitato, in apposito schedario segreto, non soggetto al controllo del Comitato parlamentare previsto dall'articolo 11.

7. I componenti del Comitato di garanzia sono tenuti, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su tutto ciò di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.

Art. 10-*quinquies*. - *(Opposizione della speciale causa di giustificazione all'autorità giudiziaria). – 1.* Quando risulta che per taluno dei fatti indicati nell'articolo 10-*bis* ed autorizzati ai sensi dell'articolo 10-*ter* sono iniziate indagini preliminari, il direttore del Servizio interessato oppone all'autorità giudiziaria che procede la esistenza della speciale causa di giustificazione.

2. Nel caso indicato del comma 1, il procuratore della Repubblica interpella immediatamente il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che sia data conferma della sussistenza dell'autorizzazione. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi alla opposizione sono separati e iscritti in apposito registro riservato, per essere custoditi secondo modalità che ne tutelino la segretezza.

3. Quando la esistenza della speciale causa di giustificazione di cui all'articolo 10-*bis* è opposta nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio, il presidente del Consiglio dei ministri è interpellato dal giudice che procede.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se intende confermare la esistenza della speciale causa di giustificazione, ne dà comunicazione entro trenta giorni all'autorità che procede, indicandone i motivi. Della conferma è data comunicazione al Comitato parlamentare di cui all'articolo 11. Se la conferma non interviene nel termine indicato, essa si intende negata e l'autorità giudiziaria procede secondo le regole ordinarie.

5. Sempre che l'autorità giudiziaria non ritenga di sollevare conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, se il Presidente del Consiglio dei ministri conferma l'esistenza della speciale causa di giustificazione, il procuratore della Repubblica dispone la trasmissione in archivio degli atti, da custodire secondo modalità che ne tutelino la segretezza; il giudice, a seconda dei casi, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione. Analoga procedura di custodia degli atti viene seguita fino a che non si sia risolto il conflitto di attribuzione.

6. Se è stato sollevato conflitto di attribuzione, la Corte costituzionale ha pieno accesso agli atti del procedimento e al provvedimento di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, con le garanzie di segretezza che la Corte stessa stabilisce.

7. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione è eccepita dall'appartenente ai Servizi di informazione per la sicurezza o da chi, legalmente richiesto, presti comunque la propria opera alle dipendenze o a favore di essi al momento dell'arresto in flagranza o dell'esecuzione di una misura cautelare, l'esecuzione del provvedimento è sospesa e la persona è accompagnata dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuta per il tempo strettamente necessario ai primi accertamenti e comunque non oltre ventiquattro ore. Il procuratore della Repub-

blica, immediatamente informato, dispone le necessarie verifiche e adotta i provvedimenti conseguenti".».

4.114

MALABARBA, SODANO Tommaso

Respinto

Al comma 1, capoverso articolo 10-bis*, comma 4, dopo le parole:* «presente articolo,» *aggiungere la parola:* «non».

4.26

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso 10-ter*, comma 1, sopprimere le parole:* «nell'esercizio o».

4.27

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso 10-ter, *comma 1, sopprimere le parole:* «o a causa».

4.28

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso 10-ter, *comma 1, sopprimere le parole:* «predisponendo o».

4.29

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso 10-ter, *comma 1, sopprimere le parole:* «o eseguendo».

4.31

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso 10-ter, *comma 1, alla parola:* «documentate» *premettere le seguenti* «e dettagliatamente».

4.33

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso 10-ter, *comma 1, dopo la parola* «documentate» *aggiungere le seguenti:* «e motivate».

4.34

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso 10-ter, *comma 2, sostituire le parole:* «completa comparazione» *con le seguenti:* «attenta analisi effettuata anche mediante la comparazione».

4.35

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso 10-ter, *comma 2, sopprimere le parole:* «pubblici e privati».

4.36

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso 10-ter*, comma 2, lettera* a)*, dopo le parole:* «la condotta» *aggiungere le seguenti:* «e le operazioni»*; conseguentemente, sostituire la parola:* «è» *con la seguente:* «sono».

4.115

MALABARBA, SODANO Tommaso

Respinto

Al comma 1, capoverso articolo 10-ter*, comma 2, sopprimere la lettera* c).

4.37

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso 10-ter*, comma 2, lettera* c)*, dopo le parole:* «la condotta» *aggiungere le seguenti:* «e le operazioni»*; conseguentemente, sostituire le parole:* «è adeguata» *con le seguenti:* «sono adeguati».

4.116

GUBERT

Respinto

Al comma 1, capoverso articolo 10-ter *ivi richiamato, comma 2, dopo la lettera* c)*, inserire la seguente:*

«*c*-bis) la lesione dell'interesse collettivo derivante dalla condotta costituente reato è minore di quella derivante dal mancato raggiungimento del fine».

4.117

IL GOVERNO

Approvato

Al comma 1, articolo 10-quater *ivi richiamato, sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:*

«1. Il Direttore del Servizio interessato trasmette al Presidente del Consigli dei ministri, per il tramite della Segreteria generale del CESIS, la richiesta di autorizzare le operazioni e le condotte necessarie alla predisposizione ed esecuzione delle operazioni medesime.

2. In presenza dei presupposti di cui all'articolo 10-*ter*, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro competente, provvede in merito alla richiesta di cui al comma 1».

4.118

MALABARBA, SODANO Tommaso

Precluso

Al comma 1, capoverso articolo 10-quater*, sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il Direttore del Servizio, al fine di verificare la sussistenza della causa speciale di giustificazione di cui all'articolo 10-*bis*, si avvarrà del parere del comitato dei garanti».

4.119

MALABARBA, SODANO Tommaso

Precluso

Al comma 1, capoverso articolo 10-quater*, sopprimere il comma 2.*

4.120

GUBERT

Respinto

Al comma 1, articolo 10-quater *ivi richiamato, sopprimere il comma3.*

4.121

IL GOVERNO

Approvato

Al comma 1, articolo 10-quater *ivi richiamato, comma 3, dopo le parole:* «ne informa immediatamente»*, sostituire le parole:* «mediante atto scritto» *con le seguenti:* «per iscritto».

4.40

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso 10-quater*, comma 3, sopprimere le parole:* «e comunque non oltre le ventiquattro ore,».

4.41

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso 10-quater, *comma 3, sostituire le parole:* «ventiquattro ore,» *con le seguenti:* «trentasei ore».

4.122

MALABARBA, SODANO Tommaso

Respinto

Al comma 1, capoverso articolo 10-quater*, comma 3, sostituire le parole da:* «il Presidente del Consiglio» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «il Comitato dei Garanti e il Ministro competente».

4.123

Bedin, Petrini, Battisti

Ritirato

*Al comma 1, capoverso articolo 10-*quater*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale di un comitato di garanti, il quale esprime un parere motivato sulle operazioni di cui all'articolo 10-*bis*. Il comitato è composto di tre membri, scelti sulla base di indiscussa competenza, prestigio e garanzia di imparzialità, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per cinque anni, non rinnovabili».

4.44

Boco, Zancan

Respinto

*Al comma 1, articolo 10-*quater, *comma 4, dopo le parole:* «in assenza» *aggiungere le seguenti:* «o in difformità,».

4.124

Palombo

Ritirato

*Al comma 1, articolo 10-*quater *ivi richiamato, comma 4, sostituire le parole:* «previste dai commi 2 e 3,» *con le seguenti:* «concesse ai sensi dei commi 2 e 3,».

4.125

Malabarba, Sodano Tommaso

Respinto

*Al comma 1, capoverso articolo 10-*quater*, comma 4, sostituire le parole:* «il Presidente del Consiglio» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «il Direttore del Servizio interessato, sentito il Ministro competente e il Comitato dei garanti, adotta le necessarie misure ed informa l'autorità giudiziaria».

4.46

Boco, Zancan

Respinto

*Al comma 1, articolo 10-*quater, *paragrafo 5, dopo le parole:* «apposito schedario» *sopprimere la seguente:* «segreto».

4.300 (già 6.0.9)
Brutti Massimo, Nieddu
Approvato

*Al comma 1, sostituire l'articolo 10-*quinquies*, ivi richiamato, con il seguente:*

«Art. 10-*quinquies*. – 1.Il personale addetto agli organismi di informazione per la sicurezza che utilizzi i mezzi, le strutture, le informazioni di cui dispone, o al cui accesso è agevolato in ragione del suo ufficio e dei suoi compiti, o che eserciti i poteri che gli sono stati conferiti al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o mettere in pericolo, attraverso la commissione di atti illeciti o di reati, gli stessi interessi alla cui tutela sono deputati gli organismi di informazione per la sicurezza, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. La stessa pena si applica alla persona che, pur non addetta agli organismi di informazione per la sicurezza, è stata da questi legittimamente incaricata di svolgere attività per loro conto. La pena è aumentata di un terzo quando il numero delle persone che concorrono nel reato è superiore a cinque.».

4.126
Palombo
Approvato

*Al comma 1, articolo 10-*sexies *ivi richiamato, comma 1, prima della parola:* «risulta» *è inserita la seguente:* «comunque».

4.49
Boco, Zancan
Respinto

*Al comma 1, articolo 10-*sexies, *comma 1, sostituire le parole:* «sono iniziate indagini preliminari» *con le seguenti:* «risultino essere in corso indagini».

4.127
Il Governo
Approvato

*Al comma 1, articolo 10-*sexies *ivi richiamato, dopo le parole:* «la esistenza della»*, sostituire le parole:* «speciale causa di giustificazione» *con la seguente:* «autorizzazione».

*Conseguentemente, al comma 1, articolo 10-*sexies*, comma 4, dopo le parole:* «la esistenza della»*, sostituire le parole:* «speciale causa di giustificazione» *con la seguente:* «autorizzazione».

Conseguentemente, al comma 1, articolo 10-sexies, *comma 8, dopo le parole:* «la esistenza della», *sostituire le parole:* «speciale causa di giustificazione» *con la seguente:* «autorizzazione».

4.201

Cirami, Gubetti

Assorbito

Al comma 1, all'articolo 10-sexies *ivi richiamato, al capoverso 4 sostituire le parole:* «l'esistenza della speciale causa di giustificazione» *con le altre:* «l'esistenza dell'autorizzazione».

4.51

Boco, Zancan

Respinto

Al comma 1, articolo 10-sexies, *comma 2, dopo le parole:* «apposito registro» *sopprimere la seguente:* «riservato».

4.128

Gubert

Respinto

Al comma 1, articolo 10-sexies *ivi richiamato, comma 4, sostituire la parola:* «sessanta» *con la seguente:* «trenta».

4.129

Malabarba, Sodano Tommaso

Id. em. 4.128

Al comma 1, capoverso articolo 10-sexies*, comma 4, sostituire la parola:* «sessanta» *con la seguente:* «trenta».

4.130

Gubert

Respinto

Al comma 1, articolo 10-sexies *ivi richiamato, comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Della conferma è data immediata comunicazione al Comitato parlamentare di controllo».

4.54

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, articolo 10-sexies, *comma 5, primo periodo, sopprimere le parole:* «a seconda dei casi».

4.55

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, articolo 10-sexies, *comma 5, primo periodo, sopprimere le parole:* «di non luogo a procedere o».

4.56

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, articolo 10-sexies, *comma 5, primo periodo, sopprimere le parole:* «o di assoluzione».

4.131

PALOMBO

Respinto

Al comma 1, articolo 10-sexies *ivi richiamato, comma 5, dopo le parole:* «Nei casi di cui all'articolo 10-*bis*, commi 2 e 3» *sopprimere le seguenti:* «, ovvero nel caso in cui la condotta non risulti conforme a quella autorizzata,».

4.132

CIRAMI, GUBETTI

Respinto

Al comma 1, articolo 10-sexies *ivi richiamato, comma 6, dopo le parole:* «commi 2 e 3» *inserire le altre:* «e salvo il caso in cui la condotta non risulti conforme a quella autorizzata».

4.133

Malabarba, Sodano Tommaso

Respinto

Al comma 1, capoverso articolo 10-sexies*, comma 6, sostituire le parole:* «Presidente del Consiglio dei ministri» *con le seguenti:* «Direttore del Servizio».

4.65

Boco, Zancan

Respinto

Al comma 1, articolo 10-sexies*, comma 8, dopo le parole:* «per le informazioni e la sicurezza» *aggiungere le seguenti:* «di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri».

4.66

Boco, Zancan

Respinto

Al comma 1, articolo 10-sexies, *comma 8, dopo le parole:* «per le informazioni e la sicurezza» *aggiungere le seguenti:* «d'intesa con il Consiglio dei Ministri».

4.67

Boco, Zancan

Respinto

Al comma 1, articolo 10-sexies, *comma 8, sopprimere le parole:* «o dalla persona legalmente richiesta da questi».

4.68

Boco, Zancan

Respinto

Al comma 1, articolo 10-sexies, *comma 8, sopprimere le parole:* «al momento dell'arresto in flagranza o».

4.134

Cirami, Gubetti

Approvato

Al comma 1, articolo 10-sexies ivi richiamato, *al comma 8, dopo le parole:* «al momento» *inserire le seguenti:* «del fermo,» *e sostituire l'ul-*

timo periodo con il seguente: «L'autorità giudiziaria procedente immediatamente informata dispone la verifica di cui ai commi 2 e 3».

4.69

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, articolo 10-sexies, *comma 8, sopprimere le parole:* «o dell'esecuzione di una misura cautelare».

4.70

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, articolo 10-sexies, *comma 8, dopo le parole:* «l'esecuzione del provvedimento» *aggiungere la seguente:* «non».

4.71

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, articolo 10-sexies, *comma 8, sostituire le parole:* «per il tempo strettamente necessario per i primi accertamenti» *con le seguenti:* «per i dovuti accertamenti».

4.72

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, articolo 10-sexies, *comma 8, sopprimere le parole:* «e, comunque, non oltre le ventiquattro ore».

4.73

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, articolo 10-sexies, *comma 8, sostituire le parole:* «non oltre le ventiquattro ore» *con le seguenti:* «oltre le settantadue ore».

4.301 (già 6.0.8)

Brutti Massimo, Nieddu

Respinto

*Al comma 1, sostituire l'articolo 10-*septies*, con il seguente:*

«Art. 10-*septies*. – 1. Il segretario generale del CESIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro o sottosegretario di Stato delegato, al Ministro competente ai sensi dell'articolo 4, commi secondo, terzo e quarto, e dell'articolo 6, commi secondo, terzo e quarto, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e al Comitato di garanzia, può disporre o autorizzare l'uso, da parte degli addetti agli organismi di informazione per la sicurezza, di documenti di identificazione contenenti indicazioni di qualità personali diverse da quelle reali. Con la medesima procedura può essere disposta o autorizzata l'utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura. Presso il CESIS e presso il Servizio che procede all'operazione è tenuto un registro riservato, attestante la procedura seguita per il rilascio del documento o del certificato di copertura e la durata della sua validità. Al termine dell'operazione, il documento o il certificato viene conservato presso il competente organismo di informazione per la sicurezza. L'uso del documento o del certificato di copertura fuori dei casi e dei tempi autorizzati è punito a norma delle vigenti disposizioni penali.».

4.135

Malabarba, Sodano Tommaso

Respinto

*Al comma 1, capoverso articolo 10-*septies, *comma 1, sostituire le parole:* «Il Presidente del Consiglio» *fino a:* «copertura di essi» *con le seguenti:* «I Direttori del SISMI e del SISDE, previa comunicazione al Ministro competente e al Comitato dei Garanti, possono autorizzare, al fine del miglior espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi, che».

4.75

Boco, Zancan

Respinto

*Al comma 1, articolo 10-*septies, *primo periodo, sostituire le parole:* «i direttori del SISMI e del SISDE» *con le seguenti:* «il direttore del SISDE».

4.76

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, articolo 10-septies, *primo periodo, sostituire le parole:* «i direttori del SISMI e del SISDE» *con le seguenti:* «il direttore del SISMI».

4.77

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, articolo 10-septies, *primo periodo, sopprimere le parole:* «ai fini del miglior espletamento dei compiti affidati o».

4.78

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, articolo 10-septies, *primo periodo, sopprimere le parole:* «o a copertura di essi».

4.80

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, articolo 10-septies, *secondo periodo, sopprimere le parole:* «ivi comprese quelle condotte a norma dell'articolo 10-*bis*».

4.82

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, articolo 10-septies, *secondo periodo, sopprimere le parole:* «e certificati».

4.302 (già 6.0.7)
Brutti Massimo, Nieddu
V. testo 2

*Al comma 1, sostituire l'articolo 10-*octies*, con il seguente:*

«Art. 10-*octies*. – 1. Il Segretario generale del CESIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro o sottosegretario di Stato delegato, al Ministro competente ai sensi dell'articolo 4, commi secondo, terzo e quarto, e dell'articolo 6, commi secondo, terzo e quarto, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e al Comitato di garanzia di cui all'articolo 17 della presente legge, può autorizzare i direttori dei due Servizi, per il migliore svolgimento dei compiti affidati e a copertura di essi, a disporre l'esercizio, da parte di addetti ai Servizi, anche in nome proprio, di attività economiche sia nella forma di imprese individuali sia nella forma di società di qualunque natura, sia all'interno sia all'estero.

2. L'ispettorato esamina i consuntivi economici dell'attività di cui al comma 1, verifica il bilancio, formula proposte e rilievi specifici, indirizzati al Segretario generale del CESIS, al CIIS ed al Comitato di garanzia.

3. Il consuntivo delle attività di cui al comma 1 è allegato al rendiconto del bilancio dei fondi riservati e i risultati della gestione economica sono imputati al relativo capitolo.

4. Il Comitato di garanzia ha il diritto di chiedere ed ottenere informazioni sulle attività di cui al presente articolo tramite l'Ispettorato e ha facoltà di formulare proposte e rilievi, indirizzati al presidente del Consiglio dei ministri.».

4.302 (già 6.0.7) (testo 2)
Brutti Massimo, Nieddu
Respinto

*Al comma 1, sostituire l'articolo 10-*octies*, con il seguente:*

«Art. 10-*octies*. – 1. Il Segretario generale del CESIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro o sottosegretario di Stato delegato, al Ministro competente ai sensi dell'articolo 4, commi secondo, terzo e quarto, e dell'articolo 6, commi secondo, terzo e quarto, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e al Comitato di garanzia di cui all'articolo 17 della presente legge, può autorizzare i direttori dei due Servizi, per il migliore svolgimento dei compiti affidati e a copertura di essi, a disporre l'esercizio, da parte di addetti ai Servizi, anche in nome proprio, di attività economiche sia nella forma di imprese individuali sia nella forma di società di qualunque natura, sia all'interno sia all'estero.

2. L'ispettorato esamina i consuntivi economici dell'attività di cui al comma 1, verifica il bilancio, formula proposte e rilievi specifici, indirizzati al Segretario generale del CESIS, al CIIS ed al Comitato di garanzia.

3. Il consuntivo delle attività di cui al comma 1 è allegato al rendiconto del bilancio dei fondi riservati e i risultati della gestione economica sono imputati al relativo capitolo.

4. Il Comitato di garanzia ha il diritto di chiedere ed ottenere informazioni sulle attività di cui al presente articolo tramite l'Ispettorato e ha facoltà di formulare proposte e rilievi, indirizzati al presidente del Consiglio dei ministri.

5. Dalle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

4.83

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma, 10-octies, *comma 1, sopprimere le parole:* «per il miglior espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi».

4.84

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, articolo 10-octies, *comma 1, sopprimere le parole:* «o a copertura di essi».

4.86

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, articolo 10-octies, *comma 1, sopprimere le parole:* «o all'estero».

4.87

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, articolo 10-octies, *comma 1, sopprimere le parole:* «sia nella forma di imprese individuali che di società di qualunque natura».

4.88

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, articolo 10-octies, *comma 1, sostituire le parole:* «sia nella forma di imprese individuali che di società di qualunque natura» *con le seguenti:* «esclusivamente come società addette allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi».

4.89

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, articolo 10-octies, *comma 1, sostituire le parole:* «sia nella forma di imprese individuali che di società di qualunque natura» *con le seguenti:* «unicamente come lavoratori socialmente utili».

4.90

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, articolo 10-octies, *comma 1, sostituire le parole:* «sia nella forma di imprese individuali che di società di qualunque natura» *con le seguenti* «solo ed esclusivamente come associazioni senza scopo di lucro».

4.91

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, articolo 10-octies*, comma 1, sostituire le parole:* «sia nella forma di imprese individuali che di società di qualunque natura» *con le seguenti:* «nella forma di società cooperative».

4.92

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, articolo 10-octies, *comma 1, sostituire le parole:* «sia nella forma di imprese individuali che di società di qualunque natura» *con le seguenti:* «come artigiani».

4.93
BOCO, ZANCAN
Respinto

Al comma 1, articolo 10-octies, *comma 1, sostituire le parole:* «sia nella forma di imprese individuali che di società di qualunque natura» *con le seguenti:* «liberi professionisti».

4.136
IL GOVERNO
Improcedibile

Al comma 1, articolo 10-octies, *alla fine del comma 1, inserire il seguente periodo:* «Per gli stessi scopi e con le medesime modalità, il Presidente del Consiglio dei ministri può autorizzare l'avvio di attività di associazioni o fondazioni con scopi culturali o tecnico scientifici».

4.94
BOCO, ZANCAN
Respinto

Al comma 1, capoverso 10-octies, *comma 2, sostituire le parole:* «informativa sulle linee essenziali delle» *con le seguenti:* «e dettagliata relazione delle».

4.303 (già 6.0.6)
BRUTTI Massimo, NIEDDU
V. testo 2

Al comma 1, sostituire l'articolo 10-nonies*, con il seguente:*

«Art. 10-*nonies*. – 1. Quando nel corso di un procedimento devono essere assunte le dichiarazioni di una persona addetta agli organismi di informazione per la sicurezza, l'autorità giudiziaria, oltre a dare applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, a quanto previsto dagli articoli 472 e 473 del codice di procedura penale, adotta comunque rigorose cautele a tutela della persona che deve essere esaminata o deve partecipare a un atto di indagine. Quando sono disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l'autorità giudiziaria, salvo che la presenza della persona sia necessaria, può procedere a distanza, curando che siano osservate, in quanto compatibili, le forme e le modalità stabilite dalle citate norme di attuazione del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

4.303 (già 6.0.6) (testo 2)
BRUTTI Massimo, NIEDDU
Ritirato

*Al comma 1, sostituire l'articolo 10-*nonies*, con il seguente:*

«Art. 10-*nonies*. – 1. Quando nel corso di un procedimento devono essere assunte le dichiarazioni di una persona addetta agli organismi di informazione per la sicurezza, l'autorità giudiziaria, oltre a dare applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, a quanto previsto dagli articoli 472 e 473 del codice di procedura penale, adotta comunque rigorose cautele a tutela della persona che deve essere esaminata o deve partecipare a un atto di indagine. Quando sono disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l'autorità giudiziaria, salvo che la presenza della persona sia necessaria, può procedere a distanza, curando che siano osservate, in quanto compatibili, le forme e le modalità stabilite dalle citate norme di attuazione del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Dalle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

4.137
PALOMBO
Approvato

*Al comma 1, articolo 10-*nonies, *ivi richiamato, comma 1, dopo le parole:* «oltre a dare applicazione» *sono soppresse le parole:* «, ove ne ricorrano le condizioni».

4.96
BOCO, ZANCAN
Respinto

*Al comma 1, articolo 10-*nonies, *comma 1, sopprimere le parole:* «in quanto compatibili».

4.138
MALABARBA, SODANO Tommaso
Respinto

*Al comma 1, capoverso articolo 10-*decies*, comma 1, sostituire le parole:* «autorizzazione di cui all'articolo 10-quater» *con:* «coordinamento e controllo sui servizi segreti».

4.139

Malabarba, Sodano Tommaso

Improcedibile

*Al comma 1, capoverso articolo 10-*decies*, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«Il Comitato di cui al comma 1 è composto di tre membri di indiscussa competenza, imparzialità e prestigio, scelti tra giuristi o magistrati che abbiano esercitato o esercitino effettivamente le funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione, del consiglio di Stato o della Corte dei conti e che non esercitino altre attività professionali. I membri del Comitato sono nominati dai Presidenti delle Camere, sentito il comitato Parlamentare di Controllo, previo parere favorevole espresso dalle competenti Commissioni parlamentari con maggioranza dei tre quinti».

4.140

Brutti Massimo

V. testo 2

*Al comma 1, capoverso 10-*decies, *al comma 2, sostituire le parole da:* «I membri del Comitato» *sino alla fine del comma con le seguenti:* «I membri del Comitato sono nominati, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dalle Commissioni parlamentari congiunte Affari costituzionali e Difesa di ciascun ramo del Parlamento con la maggioranza dei tre quinti».

4.140 (testo 2)

Brutti Massimo

Respinto

*Al comma 1, capoverso 10-*decies, *al comma 2, sostituire le parole da:* «I membri del Comitato» *sino alla fine del comma con le seguenti:* «I membri del Comitato sono nominati, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dalle Commissioni parlamentari congiunte Affari costituzionali e Difesa di ciascun ramo del Parlamento con la maggioranza dei tre quinti. I componenti del Comitato dei garanti svolgono la loro attività a titolo gratuito».

4.141

BRUTTI Massimo

V. testo 2

Al comma 1, capoverso 10-decies, *al comma 2, sostituire le parole da:* «I membri del Comitato» *sino alla fine del comma con le seguenti:* «I membri del Comitato sono nominati dal Comitato parlamentare di controllo di cui all'articolo 11, con il voto della maggioranza dei suoi componenti».

4.141 (testo 2)

BRUTTI Massimo

Respinto

Al comma 1, capoverso 10-decies, *al comma 2, sostituire le parole da:* «I membri del Comitato» *sino alla fine del comma con le seguenti:* «I membri del Comitato sono nominati dal Comitato parlamentare di controllo di cui all'articolo 11, con il voto della maggioranza dei suoi componenti. I componenti del Comitato dei garanti svolgono la loro attività a titolo gratuito.».

4.142 (testo 3)

IL GOVERNO

Approvato

Al comma 1, all'articolo 10-decies *richiamato, al capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Essi svolgono la loro attività a titolo gratuito».

4.143

MALABARBA, SODANO Tommaso

Respinto

Al comma 1, capoverso articolo 10-decies*, al comma 4, sostituire le parole da:* «necessaria al Presidente» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «per verificare i presupposti che giustifichino condotte e operazioni coperte da speciale causa di giustificazione».

4.144

MALABARBA, SODANO Tommaso

Respinto

*Al comma 1, capoverso articolo 10-*decies*, sostituire il comma 5 con il seguente:* «Il Comitato di Garanzia riferisce al Comitato Parlamentare di Controllo, ogni sei mesi, sulle operazioni coperte da speciali giustificazioni».

4.145

PALOMBO

Approvato

*al comma 1 all'articolo 10-*decies*, ivi richiamato, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-*bis*. L'organizzazione interna ed il funzionamento del comitato di garanzia sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato interministeriale di cui all'articolo 2. Il medesimo decreto fissa, altresì, le specifiche funzioni dell'Ufficio Centrale per la Sicurezza, che cura lo svolgimento delle attività concernenti il segreto di Stato, di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri quale Autorità nazionale per la sicurezza, nonché la tutela di documenti atti o cose classificati, ivi incluse le comunicazioni ed i sistemi di elaborazione informatica dei dati.

6-*ter*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato interministeriale di cui all'articolo 2, sono regolamentate le classifiche di segretezza amministrativa, la loro apposizione ed i relativi tempi di durata, nonché i conseguenti procedimenti di conservazione e di declassifica dei documenti».

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 5.

Approvato con emendamenti

(Obblighi di informazione del Governo nei confronti del Parlamento. Il Comitato parlamentare)

1. L'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. – *1*. Il Governo riferisce semestralmente al Parlamento, con una relazione scritta, sulla politica informativa e di sicurezza e sui risultati ottenuti nel periodo considerato.

2. Un Comitato parlamentare costituito da quattro deputati e quattro senatori, nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento nel rispetto del criterio di proporzionalità, esercita il controllo sull'applicazione dei princìpi stabiliti dalla presente legge.

3. A tale fine il Comitato parlamentare può chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri, tramite la segreteria generale del CESIS, e al Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 informazioni sulle strutture dei Servizi e sulle attività svolte, comprese quelle compiute in forma simulata, accertando l'esistenza delle prescritte autorizzazioni. Può altresì formulare proposte e rilievi.

4. Il Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 fornisce le informazioni richieste.

5. Il contenuto delle informazioni di cui al comma 3 non può in nessun caso riguardare le fonti informative, l'apporto dei Servizi stranieri, l'identità degli operatori, la dislocazione territoriale delle articolazioni operative, le operazioni in corso o quelle concluse, la cui rivelazione sia ritenuta dal Presidente del Consiglio dei ministri pericolosa per la sicurezza della Repubblica, e, comunque, ogni altro elemento idoneo a rivelare tali informazioni.

6. Il Presidente del Consiglio dei ministri può opporre al Comitato parlamentare, indicandone con sintetica motivazione le ragioni essenziali, l'esigenza di tutela del segreto in ordine alle informazioni che, a suo giudizio, eccedono i limiti di cui al comma 5.

7. Nella ipotesi di cui al comma 6, il Comitato parlamentare ove ritenga, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, che l'opposizione del segreto non sia fondata, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.

8. Il Comitato parlamentare adotta la medesima procedura di cui al comma 7 allorché alla richiesta di informazioni non segua risposta, ovvero non sia stata opposta l'esigenza di tutela del segreto, entro il termine di sei mesi.

9. I componenti del Comitato parlamentare sono vincolati al segreto relativamente alle informazioni acquisite e alle proposte e ai rilievi formulati ai sensi del comma 3, anche dopo la cessazione del mandato parlamentare.

10. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, promuovono l'adozione di misure idonee ad assicurare la tenuta della riservatezza delle informazioni classificate trasmesse al Comitato parlamentare».

EMENDAMENTI

5.1

BEDIN, MANCINO, PETRINI, BATTISTI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«L'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 *è sostituito dal seguente:*

"Art. 11. - *(Comitato parlamentare delle informazioni per la sicurezza). – 1.* Il controllo parlamentare a garanzia della legittimità e della correttezza costituzionale dell'attività degli organismi informativi è esercitato dal Comitato parlamentare delle informazioni per la sicurezza, costituito da due deputati e da due senatori, rispettivamente nominati dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, all'inizio di ogni legislatura, in modo da assicurare pari rappresentanza alla maggioranza ed alla opposizione. È altresì contestualmente nominato un membro supplente per ciascuna delle due Camere.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica immediatamente al Comitato parlamentare delle informazioni per la sicurezza le nomine dei vertici degli organismi informativi di cui agli articoli 3, 4 e 6 ed i relativi titoli.

3. Il Comitato parlamentare delle informazioni per la sicurezza può chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai membri del Comitato Interministeriale per la Sicurezza di riferire in merito alle strutture ed alle attività degli organismi informativi nei limiti di cui al comma 5 del presente articolo. Il Comitato parlamentare delle informazioni per la sicurezza può, altresì, disporre, ferma l'autorizzazione del soggetto delegato di cui al comma 3 dell'articolo 1, se istituito, l'audizione dei vertici degli organismi informativi di cui agli articoli 4 e 6 su argomenti specifici del presente articolo, con esclusione di ogni altro addetto agli organismi informativi.

4. Il Governo presenta annualmente alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica una relazione scritta sulle linee essenziali della politica informativa per la sicurezza e sui risultati ottenuti; trasmette, altresì, ogni sei mesi, al Comitato parlamentare delle informazioni per la sicurezza una relazione sulle attività degli organismi informativi. Sono, inoltre, comunicati al Comitato parlamentare delle informazioni per la sicurezza i regolamenti emanati in attuazione della presente legge.

5. Il Comitato parlamentare delle informazioni per la sicurezza ha il potere di acquisire notizie generali sulle strutture e sulle attività degli organismi informativi, con esclusione di quelle riguardanti le fonti informative, l'apporto dei servizi stranieri, l'identità degli operatori, la dislocazione delle strutture operative, le operazioni in corso e le operazioni concluse, quando la rivelazione di queste ultime risulterebbe dannosa alla si-

curezza della Repubblica. Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora ritenga di non trasmettere le notizie richieste, segnala al Comitato parlamentare delle informazioni per la sicurezza, con sintetica motivazione, le ragioni di tutela del segreto con riferimento ai limiti di cui al presente comma.

6. Qualora la trasmissione al Comitato parlamentare delle informazioni per la sicurezza di documenti o la comunicazione di notizie comportasse la violazione del segreto di Stato, questo può essere sempre opposto dal Presidente del Consiglio dei ministri. Il Comitato parlamentare delle informazioni per la sicurezza, qualora eccepisca sull'opposizione del segreto di Stato, riferisce ai Presidenti dei due rami del Parlamento e ne informa il presidente del Consiglio dei ministri. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale.

7. Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica al Comitato parlamentare delle informazioni per la sicurezza ogni caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato ai sensi degli articoli 202 e 256 del codice di procedura penale, indicandone con sintetica motivazione le ragioni essenziali. Il Comitato parlamentare delle informazioni per la sicurezza, qualora ritenga, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, infondata l'opposizione del segreto, ne riferisce alle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.

8. Il Comitato parlamentare delle informazioni per la sicurezza può formulare quesiti, proposte, rilievi indirizzati al Governo, che è tenuto ad una motivata risposta nel più breve tempo possibile. Il Comitato Interministeriale per le Informazioni e la Sicurezza può inoltre trasmettere relazioni alle Camere, informandone il presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'eventuale opposizione del segreto di Stato. Quando il Comitato parlamentare delle informazioni per la sicurezza accerta gravi deviazioni nell'adempimento dei fini istituzionali, riferisce ai presidenti dei due rami del Parlamento e informa il presidente del Consiglio dei ministri.

9. I membri del Comitato parlamentare delle informazioni per la sicurezza sono tenuti al segreto relativamente alle informazioni acquisite nel corso dell'incarico, anche dopo la cessazione del mandato parlamentare".».

5.102 (già 6.0.1)
BRUTTI Massimo, NIEDDU
Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5-*bis*. – *(Informazione al Parlamento e Comitato parlamentare di controllo sulle attività di informazione per la sicurezza).* – 1. Il Governo riferisce semestralmente al Parlamento con una relazione scritta sulla politica di informazione per la sicurezza e sui risultati ottenuti.

2. Il controllo parlamentare sull'applicazione delle norme che regolano le attività di informazione per la sicurezza e a garanzia della legittimità e della correttezza costituzionale nello svolgimento dei compiti del SISMI, del SISDE, del CESIS e del RIS-Difesa, di cui alla legge 18 febbraio 1997 n. 25, spetta ad un Comitato parlamentare costituito da quattro deputati e quattro senatori, nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento, sulla base del criterio di proporzionalità, all'inizio di ogni legislatura.

3. Il Governo trasmette ogni sei mesi al Comitato parlamentare una relazione sulle attività di informazione per la sicurezza, contenente una circostanziata analisi della situazione e dei rischi, nonché le relative valutazioni dei responsabili degli organismi informativi. Sono inoltre comunicati al Comitato tutti i regolamenti e le direttive del presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro della difesa che riguardano le attività di informazione per la sicurezza.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, prima di darne comunicazione pubblica, informa immediatamente il Comitato parlamentare della avvenuta nomina del Segretario generale del CESIS, dei direttori del SISMI e del SISDE, del responsabile del RIS-Difesa, e, nell'ambito del CESIS, del capo dell'Ispettorato, del capo dell'Ufficio centrale per la segretezza, del capo dell'Ufficio di coordinamento e del responsabile dell'archivio centrale e dell'archivio storico, trasmettendo le relative documentazioni di carriera.

5. Il Comitato parlamentare, per lo svolgimento delle sue funzioni, può chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro o sottosegretario di Stato delegato, ai membri del CIIS ed ai funzionari ed ufficiali di cui al comma 4 di riferire in merito alle strutture ed alle attività di informazione per la sicurezza. I funzionari ed ufficiali hanno l'obbligo di riferire sul contenuto delle audizioni svolte al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro o sottosegretario di Stato delegato, nonché al Ministro dal quale direttamente dipendono.

6. Il Comitato parlamentare ha il potere di acquisire notizie sulle strutture e sulle attività di informazione per la sicurezza, con esclusione di quelle riguardanti le fonti informative, l'apporto dei Servizi stranieri, l'identità degli operatori, la dislocazione delle strutture operative, le operazioni in corso e le operazioni concluse, quando la rivelazione di queste ultime risulterebbe dannosa alla sicurezza della Repubblica.

7. Fermi restando i limiti di cui al comma 6, il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare circa le operazioni dei Servizi nelle quali siano state poste in essere condotte costituenti reato. Le informazioni sono inviate al Comitato entro sei mesi dalla data di conclusione dell'operazione.

8. Il Governo fornisce al Comitato parlamentare tutte le informazioni sulle risorse finanziarie attribuite alle attività di informazione per la sicurezza, mettendolo tempestivamente a conoscenza della ripartizione degli stanziamenti e del bilancio consuntivo, con una relazione illustrativa sul rapporto tra risorse ed obiettivi.

9. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro o sottosegretario di Stato delegato trasmette al Comitato parlamentare una specifica informazione sulle linee essenziali delle attività simulate svolte a copertura e migliore svolgimento dei compiti affidati ai due Servizi

10. Il segretario generale del CISIS, i direttori del SISMI e del SISDE e il responsabile del RIS-Difesa informano il Comitato parlamentare circa il reclutamento del personale, compresi gli ispettori del CESIS, e circa la consistenza dell'organico, distinguendo il ruolo di operatori dell'informazione per la sicurezza dal ruolo amministrativo. Per le assunzioni diretti, è trasmessa una circostanziata relazione circa i criteri adottati e le prove selettive sostenute.

11. Il Presidente del Consiglio dei ministri può opporre al Comitato parlamentare, indicandone le ragioni essenziali, l'esigenza di tutela del segreto in ordine alle informazioni che a suo giudizio eccedono i limiti di cui ai commi 5 e 6. In nessun caso la tutela del segreto può valere in relazione a fatti eversivi dell'ordine costituzionale.

12. Il Comitato parlamentare, qualora ritenga infondata l'opposizione del segreto, ne riferisce alle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.

13. Il Comitato parlamentare adotta la medesima procedura di cui al comma 12 se la richiesta di informazioni rivolta al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro o sottosegretario di Stato delegato o ai membri del CIIS non abbia ottenuto risposta ovvero non sia stato opposta dal Presidente del Consiglio dei ministri l'esigenza di tutela del segreto entro il termine di due mesi.

14. Quando il Comitato parlamentare accerta deviazioni nell'applicazione delle norme che regolano l'attività di informazione per la sicurezza, riferisce ai Presidenti dei due rami del parlamento e informa il presidente del Consiglio dei ministri. In ogni caso il Comitato può formulare quesiti, proposte, rilievi indirizzati al Governo, che ha l'obbligo di una motivata risposta, nel più breve tempo possibile. Il Comitato può altresì trasmettere relazioni alle Assemblee parlamentari.

15. Annualmente, su proposta del Comitato parlamentare, il Parlamento approva un rapporto sugli indirizzi della politica di informazione per la sicurezza, sullo svolgimento delle relative attività, sulla organizzazione degli uffici e sui controlli esercitati.

16. I membri del Comitato parlamentare sono tenuti al segreto relativamente alle informazioni acquisite nell'esercizio dei poteri di controllo, anche dopo la cessazione del mandato parlamentare.

17. Quando risulta evidente che la violazione del segreto può essere attribuita ad un componente del Comitato, il Presidente della Camera di appartenenza nomina una Commissione di indagine, composta paritariamente da parlamentari della maggioranza e dell'opposizione. La violazione del segreto, accertata dalla Commissione di indagine, costituisce per il responsabile causa di revoca dall'organo parlamentare di controllo e di ineleggibilità per la legislatura successiva.

18. Il Presidente della Camera di appartenenza, anche prima dell'accertamento delle responsabilità, può sospendere immediatamente dalle funzioni di componente del Comitato il parlamentare sul quale si è aperta l'indagine di cui al comma 17. È fatta salva in ogni caso la responsabilità penale.».

5.2

BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso articolo 11, comma 1, sostituire la parola: «semestralmente» *con la seguente:* «trimestralmente».

5.100

GUBERT

Respinto

Al comma 1, all'articolo 11, ivi richiamato sostituire il comma 2 con il seguente:

«Un Comitato Parlamentare costituito da un deputato per ciascun gruppo parlamentare della Camera dei deputati e da un senatore per ciascun gruppo parlamentare del Senato della Repubblica nominati rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, esercita il controllo sull'applicazione dei princìpi stabiliti dalla presente legge».

5.4

BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso art. 11, comma 2, sostituire le parole: «da quattro deputati e quattro senatori» *con le seguenti:* «da dieci deputati e dieci senatori».

5.5

Bedin, Petrini, Battisti

Ritirato

Al comma 1, capoverso art. 11, comma 2, sostituire le parole: «nel rispetto del criterio di proporzionalità» *con le seguenti:* «in modo da assicurare pari rappresentanza a maggioranza ed opposizione».

5.1000

Brutti Massimo

Approvato

Al comma 1, all'articolo 11 richiamato, comma 3, sostituire le parole: «compiuta in forma simulata» *con le seguenti:*«di cui agli articoli 10-*bis,* 10-*ter* e 10-*octies*».

5.7

Boco, Zancan

Respinto

Al comma 1, capoverso art. 11, comma 3, sostituire le parole: «può chiedere» *con le seguenti:* «richiede, qualora necessario,».

5.8

Boco, Turroni, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 1, capoverso art. 11, comma 3, sopprimere le seguenti parole: «tramite la Segreteria generale del CESIS».

5.9

Boco, Zancan

Respinto

Al comma 1, capoverso art. 11, comma 3, dopo le parole: «informazioni sulle strutture» *inserire le parole:* «e sull'organizzazione».

5.10

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso art. 11, comma 3, dopo le parole: «forma simulata,» *inserire le parole:* «anche».

5.11

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso art. 11, comma 4, sostituire la parola: «fornisce» *con le parole:* «è tenuto a fornire».

5.12

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso art. 11, comma 4, dopo la parola: «fornisce» *inserire la seguente:* «tutte».

5.13

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso art. 11, comma 5, sopprimere le parole: «in nessun caso».

5.101

IL GOVERNO

Approvato

Al comma 1, all'articolo 11 ivi richiamato, al comma 5, dopo le parole: «dislocazione territoriale delle articolazioni operative» *inserire le seguenti:* «e dei poli logistici».

5.16

Boco, Turroni, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 1, capoverso art. 11, comma 5, sostituire le parole: «le operazioni in corso o quelle concluse» *con le seguenti:* «che riguardino le operazioni in corso e».

5.17

Boco, Zancan

Respinto

Al comma 1, capoverso art. 11, comma 5, sopprimere la parola: «altro».

5.18

Boco, Zancan

Respinto

Al comma 1, capoverso art. 11, comma 5, sostituire la parola: «rivelare» *con le seguenti:* «rendere note».

5.19

Boco, Zancan

Respinto

Al comma 1, capoverso art. 11, comma 6, sopprimere la parola: «sintetica».

5.20

Boco, Zancan

Respinto

Al comma 1, capoverso art. 11, comma 7, dopo le parole: «non sia fondata» *inserire la seguente:* «adeguatamente».

5.21

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso art. 11, comma 8, dopo le parole: «non segue risposta» *inserire la parola:* «adeguata».

5.22

BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso art. 11, comma 8, sostituire la parola: «sei» *con la seguente:* «tre».

5.23

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso art. 11, comma 9, sopprimere le parole: «alle proposte e».

5.25

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso art. 11, comma 10, sopprimere le parole: «nell'ambito dei rispettivi ordinamenti».

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 6.

(Tutela del segreto di Stato)

1. L'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dai seguenti:

«Art. 12. – *1.* La tutela del segreto di Stato e la tutela di documenti, atti o cose classificati ai fini della segretezza è assicurata nel rispetto delle forme e delle modalità previste dagli articoli 12-*bis* e 12-*ter.*

2. Il segreto di Stato tutela l'integrità della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, la difesa delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento, il libero esercizio delle funzioni dello Stato, l'indipendenza della Repubblica rispetto ad altri Stati e alle relazioni con essi, la preparazione e la difesa militare, gli interessi economici del Paese.

3. La classifica di segretezza ai fini della sicurezza della Repubblica è attribuita allo scopo di circoscrivere la conoscenza o la divulgazione di documenti, atti o cose alle sole persone che, in relazione alle funzioni, all'attività o all'incarico, hanno necessità assoluta di accedervi.

4. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale.

Art. 12-*bis*. – *1.* Sono coperti da segreto di Stato, indipendentemente dalla classifica di segretezza eventualmente attribuita dai soggetti a ciò legittimamente preposti, le notizie, i documenti, gli atti, le attività o le altre cose la cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e dei livelli autorizzati, metta in pericolo o arrechi un danno immediato e diretto ai beni di cui all'articolo 12, comma 2.

2. Le notizie, i documenti, gli atti, le attività e le cose oggetto di segreto di Stato sono poste a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamate a svolgere direttamente rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l'assolvimento dei rispettivi compiti ed il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati.

3. Il vincolo derivante dal segreto di Stato deve, ove possibile, essere annotato, secondo le disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri nella sua qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, sugli atti, documenti o cose che ne sono oggetto, ai sensi del comma 1, anche se acquisiti dall'estero.

4. Il vincolo derivante dal segreto di Stato cessa decorsi quindici anni dalla sua apposizione nei casi previsti al comma 3, o dalla sua opposizione negli altri casi, salvo che esso sia stato apposto od opposto relativamente ad atti, documenti o cose contenenti informazioni che attengono ai sistemi di sicurezza militare, o relative alle fonti e all'identità degli operatori dei Servizi per le informazioni e la sicurezza, ovvero informazioni la cui divulgazione può porre in pericolo l'incolumità o la vita di appartenenti ai predetti Servizi o di persone che hanno legalmente operato per essi o che sono pervenute con vincolo di segretezza da altri Stati, nonché le informazioni che riguardano la dislocazione delle strutture operative, le operazioni in corso, la struttura organizzativa e le modalità operative del SISMI e del SISDE, e, comunque, ad ogni altro elemento indispensabile a mantenere la segretezza di tali informazioni.

5. Gli atti e i documenti classificati, inclusi quelli dei Servizi per le informazioni e la sicurezza, dopo quaranta anni sono versati, previa declassifica, all'archivio di Stato.

6. Con provvedimento motivato, il Presidente del Consiglio dei ministri, nella sua qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, può derogare

alla disposizione di cui al comma 5, per un periodo comunque non superiore a dieci anni e limitatamente ai casi di cui al comma 4.

Art. 12-*ter*. – *1*. L'opposizione del segreto di Stato, ai sensi degli articoli 202 e 256 del codice di procedura penale, è valutata dal Presidente del Consiglio dei ministri, tenuto conto della natura delle informazioni da proteggere e del tempo trascorso dai fatti ai quali la richiesta di conoscere si riferisce.

Art. 12-*quater*. – *1*. Quando deve disporre l'acquisizione di documenti, atti o altra cosa nella disponibilità dei Servizi per le informazioni e la sicurezza, l'autorità giudiziaria indica specificamente nell'ordine di esibizione il documento, l'atto o la cosa oggetto della richiesta.

2. L'attività di acquisizione non può in nessun caso essere eseguita direttamente presso le dipendenze o le strutture periferiche dei Servizi per le informazioni e la sicurezza, ma esclusivamente presso le rispettive sedi centrali.

3. L'autorità giudiziaria, salvo i casi di assoluta impossibilità, procede personalmente e sul posto all'esame della documentazione e acquisisce agli atti quella strettamente indispensabile. Nell'espletamento di tale attività può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria.

4. L'autorità giudiziaria, quando ritiene che i documenti, le cose o gli atti esibiti siano diversi da quelli richiesti od incompleti, procede a perquisizione e, eventualmente, a sequestro, ai sensi degli articoli da 247 a 262 del codice di procedura penale, informandone tempestivamente il Presidente del Consiglio dei ministri.

5. Quando deve essere acquisito, in originale o in copia, un documento, atto o cosa originato da un organismo di informazione e sicurezza estero, ovvero dalle strutture di sicurezza di una organizzazione internazionale, trasmesso con vincolo di non divulgazione, la consegna è sospesa e il documento, atto o cosa è inviato al Presidente del Consiglio dei ministri perché vengano assunte le necessarie iniziative presso l'ente originatore per le relative determinazioni.

6. Quando devono essere acquisiti documenti, atti o altre cose, in originale o in copia, per i quali il responsabile dell'ufficio detentore eccepisce il segreto di Stato, la consegna immediata è sospesa e i documenti, atti o cose sono sigillati in appositi contenitori e trasmessi prontamente al Presidente del Consiglio dei ministri.

7. Nelle ipotesi previste nel comma 6, entro sessanta giorni il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l'acquisizione del documento, dell'atto o della cosa o conferma il segreto di Stato. In tale caso trovano applicazione le disposizioni in materia di segreto di Stato. L'autorità giudiziaria acquisisce il documento, l'atto o la cosa, quando il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine indicato.

8. Il Presidente del Consiglio dei ministri può ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per lo

svolgimento delle attività connesse alle sue funzioni. L'autorità giudiziaria può altresì trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa. Ai medesimi fini, l'autorità giudiziaria può autorizzare il Presidente del Consiglio dei ministri all'accesso diretto al registro delle notizie di reato, anche se tenuto in forma automatizzata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 118, commi 2 e 3, del codice di procedura penale».

EMENDAMENTI

6.1

BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

6.2

BRUTTI Massimo, NIEDDU

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. – 1. L'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 è sostituito dai seguenti:

"Art. 12. - *(Segreto di Stato). – 1.* Il segreto di Stato tutela l'integrità della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali; esso è finalizzato alla difesa delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a fondamento della Repubblica, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dell'Italia rispetto ad altri Stati, agli interessi economici della collettività, al corretto svolgimento delle relazioni con altri Stati e con organizzazioni internazionali, alla difesa della Patria e alla sicurezza militare, anche nell'ambito di missioni internazionali.

2. Le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, le cose coperti da segreto di Stato sono posti a conoscenza esclusivamente ai soggetti e delle autorità chiamati a svolgere rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l'assolvimento dei rispettivi compiti ed il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati.

3. Sono coperti da segreto di Stato, indipendentemente dalla classifica di segretezza eventualmente attribuita dai soggetti a ciò legittimamente preposti, le informazioni, i documenti, gli atti, le attività o le cose la cui conoscenza al di fuori degli ambiti e delle sedi autorizzate sia tale da pregiudicare l'integrità della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, e le finalità di cui al comma 1.

4. Il vincolo derivante dal segreto di Stato è apposto, ed annotato ove possibile, su espressa disposizione del presidente del Consiglio dei ministri, sugli atti, documenti o cose che ne sono oggetto, anche se acquisiti all'estero.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in attuazione delle norme fissate dalla presente legge, disciplina con regolamento i criteri per la individuazione delle informazioni, documenti, atti, attività, cose suscettibile di essere oggetto di segreto di Stato.

6. Il vincolo derivante dal segreto di Stato cessa dopo che sono decorsi quindici anni dalla sua apposizione, o, in mancanza di questa, dall'opposizione ai sensi dell'articolo 202 del codice di procedura penale.

7. Con provvedimento motivato, il presidente del Consiglio dei ministri può disporre che il tempo di efficacia del vincolo, di cui al comma 6, superi i quindici anni, fino a raddoppiarsi, e che in casi eccezionali esso si protragga ulteriormente, quando il segreto di Stato sia ancora attuale e necessario per tutelare la sicurezza militare anche nell'ambito di accordi internazionali, la segretezza di informazioni o documenti pervenuti da altri Stati o da organizzazioni internazionali, nonché la piena operatività degli organismi informativi per la sicurezza e la incolumità degli addetti a tali organismi o di persone che legalmente hanno operato per essi.

8. Il Presidente del Consiglio dei ministri, indipendentemente dal decorso dei termini di cui ai commi 6 e 7 e fermo restando lo specifico potere previsto dall'articolo 1, comma 2, anche ai fini del controllo parlamentare, dispone la cessazione del vincolo quando ritenga essere venute meno le esigenze che ne determinarono l'apposizione.

9. Quando, in base ad accordi internazionali, la sussistenza del segreto incide anche su interessi di Stati esteri o di organizzazioni internazionali, il provvedimento con cui è disposta la cessazione del vincolo, salvo che ricorrano ragioni di eccezionale gravità, è adottato previa intesa con le autorità estere o internazionali competenti.

10. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale, nonché i fatti costituenti reato di cui agli articoli 285, 416-*bis* e 422 del codice penale, né atti preparatori o di favoreggiamento ad essi collegati.

Art. 12-*bis*. - *(Classifiche di segretezza). – 1.* Al fine di circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività, cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi e siano perciò abilitati, in ragione delle proprie funzioni istituzionali, sono attribuite le classifiche di segretezza.

2. La classifica di segretezza è apposta, e può essere elevata, dall'autorità che forma il documento, l'atto o acquisisce per primo la notizia, ovvero è responsabile della cosa, o acquisisce dall'estero documenti, atti, notizie o cose.

3. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, riservato. Le classifiche di riservatissimo, riservato e di vietata divulgazione apposte

prima della data di entrata in vigore della presente legge sono equiparate a quella di riservato.

4. La classifica di segretissimo è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni relative ad atti, documenti o cose siano idonee a recare un danno di eccezionale gravità all'integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dell'Italia rispetto agli altri Stati, agli interessi economici della collettività, al corretto svolgimento delle relazioni con altri Stati e con organizzazioni internazionali, alla difesa della patria e alla sicurezza militare, anche nell'ambito di missioni internazionali.

5. La classifica di segreto è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni di cui al comma 4 siano idonee a recare un danno grave agli interessi ivi indicati.

6. La classifica di riservato è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni di cui al comma 4 siano idonee a recare un danno rilevante agli interessi ivi indicati o, pur non essendo idonee in sé a determinare un danno gravissimo o grave ai sensi dei commi 4 e 5, riguardino informazioni che, collegate con altre, possano produrre tale effetto.

7. Chi appone la classifica di segretezza individua, all'interno di ogni atto o documento, le parti che devono essere classificate e fissa specificamente il grado di classifica corrispondente ad ogni singola parte.

8. La classifica di segretissimo è automaticamente declassificata a segreto, quando sono trascorsi cinque anni dalla data di apposizione, e a riservato dopo altri cinque anni; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa ogni vincolo di classifica. La classifica di segreto è automaticamente declassificata a riservato, dopo cinque anni dalla data di apposizione; trascorsi altri cinque anni cessa ogni vincolo di classifica. La classifica di riservato cessa dopo cinque anni.

9. La declassificazione automatica non si applica quando, con provvedimento motivato, i termini di efficacia del vincolo sono prorogati dal soggetto che ha proceduto alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine di quindici anni, dal presidente del Consiglio dei ministri.

10. Il Presidente del Consiglio dei ministri verifica, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, il rispetto delle norme in materia di classifiche di segretezza. Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinati i soggetti cui è conferito il potere di classifica e gli uffici che, nell'ambito della pubblica amministrazione, sono collegati all'esercizio delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza, nonché i criteri per la individuazione delle materie oggetto di classifica e i modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica.

Art. 12-*ter*. - *(Ufficio centrale per la segretezza e nulla osta di segretezza). – 1.* L'Ufficio centrale per la segretezza (UCSE) svolge funzioni direttive e di coordinamento, di consulenza per il Governo e di controllo

sull'applicazione delle norme di legge, dei regolamenti e di ogni altra disposizione in ordine alla tutela amministrativa del segreto, di competenza del Presidente del consiglio dei ministri e di cui all'articolo 12-*bis.*

2. Competono all'UCSE:

a) gli adempimenti istruttori relativi all'esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri quale Autorità nazionale per la sicurezza, a tutela del segreto di Stato;

b) lo studio e la predisposizione delle misure volte a garantire la sicurezza di tutto quanto è coperto dalle classifiche di cui all'articolo 12-*bis*, con riferimento sia ad atti, documenti, materiali, sia alla produzione industriale, alle infrastrutture ed alle installazioni di interesse strategico per la sicurezza nazionale, sia alle comunicazioni ed ai sistemi di elaborazione automatizzata dei dati;

c) il rilascio e la revoca dei Nulla osta di segretezza (NOS);

d) la conservazione e l'aggiornamento di un elenco completo delle persone fisiche e giuridiche e di tutti i soggetti muniti di NOS.

3. Il NOS ha la durata di sei anni.

4. Alle tre classifiche di segretezza di cui all'articolo 12-*bis*, comma 3, corrispondono tre livelli di NOS.

5. Il rilascio del NOS è subordinato all'effettuazione di un preventivo procedimento di accertamento diretto ad escludere, dalla conoscibilità delle notizie, documenti, atti o cose classificati, ogni soggetto che non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione e ai suoi valori e di rigoroso rispetto del segreto.

6. Al fine di consentire l'accertamento indicato nel comma 5, le Forze armate, le Forze di polizia, le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori dei servizi di pubblica utilità collaborano con l'UCSE per l'acquisizione di informazioni necessarie al rilascio dei NOS, secondo le disposizioni previste dalla presente legge.

7. Prima della scadenza del termine di cui al comma 3, l'UCSE può revocare il NOS, se sulla base di segnalazioni e di accertamenti nuovi, emergono motivi di inaffidabilità a carico del soggetto.

8. Il regolamento dell'UCSE, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIIS, disciplina il procedimento di accertamento preventivo di cui al comma 5, finalizzato al rilascio del NOS, nonché gli ulteriori possibili accertamenti di cui al comma 7, in modo tale da salvaguardare i diritti dei cittadini interessati, tra i quali il diritto ad essere informati della necessità dell'accertamento e il diritto di rifiutarlo, rinunciando così al NOS e all'esercizio delle funzioni per quali esso è richiesto.

9. Soltanto a chi è munito di NOS possono essere affidati gli appalti di lavori e le forniture di beni e servizi, per i quali la tutela del segreto sia richiesta da norme di legge o di regolamento ovvero sia ritenuta di volta in volta necessaria.

10. Il soggetto appaltante i lavori e le forniture di cui al comma 9, quando lo ritiene necessario, richiede, tramite l'UCSE, al Presidente del

Consiglio dei ministri l'autorizzazione alla segretazione, indicandone i motivi. Contestualmente all'autorizzazione, l'UCSE gli trasmette l'elenco delle ditte individuali e delle imprese munite di NOS."».

6.3

BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. – 1.L'articolo 204 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 204. - *(Esclusione dal segreto). – 1.* Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti reati commessi per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordinamento costituzionale, nonché i delitti di strage previsti dagli articoli 285 e 422 del codice penale. Se viene opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice. Prima dell'esercizio dell'azione penale, provvede il giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte.

2. Dell'ordinanza che rigetta l'eccezione di segretezza è data comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri".

2. Il comma 2 dell'articolo 66 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

"*2.* Quando perviene la comunicazione prevista dall'articolo 204, comma 2, del codice, il Presidente del Consiglio dei ministri conferma al giudice il segreto con atto motivato se ritiene che non ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 dello stesso articolo perché il fatto, la notizia o il documento coperto dal segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede. In mancanza, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della comunicazione, il giudice dispone il sequestro del documento o l'esame del soggetto interessato.".

3. Al comma 2 dell'articolo 245 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo la lettera *c)* sono inserite le seguenti:

c-bis) articolo 202 (segreto di Stato);

c-ter) articolo 204 (esclusione dal segreto);

b) dopo la lettera *d)* è inserita la seguente:

d-bis) articolo 256 (dovere di esibizione e segreti).».

6.100

Gubert

Al comma 1, all'articolo 12, ivi richiamato, comma 2, dopo le parole: «accordi internazionali», *inserire le seguenti:* «l'integrale rispetto dei diritti umani e del rifiuto della guerra quale mezzo per la soluzione delle controversie internazionali garantiti dalla Costituzione».

6.4

Boco, Turroni, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso articolo 12, al comma 2, sopprimere le parole: «, gli interessi economici del paese».

6.101

Gubert

Al comma 1, all'articolo 12, ivi richiamato, comma 2, sostituire le parole: «gli interessi economici del paese» *con le seguenti:* «gli interessi pubblici di rilievo strategico per l'economia del paese».

6.5

Boco, Zancan

Al comma 1, capoverso articolo 12, comma 3, sopprimere le parole: «ai fini della sicurezza».

6.6

Boco, Zancan

Al comma 1, capoverso articolo 12, comma 3, sopprimere le parole: «la conoscenza o».

6.7

Boco, Zancan

Al comma 1, capoverso articolo 12, comma 3, sopprimere le parole: «o la divulgazione».

6.8

BOCO, ZANCAN

Al comma 1, capoverso articolo 12, comma 3, sopprimere le parole: «atti o».

6.9

BOCO, ZANCAN

Al comma 1, capoverso articolo 12, comma 3, sopprimere le parole: «o cose».

6.10

BOCO, ZANCAN

Al comma 1, capoverso articolo 12, comma 3, sopprimere la parola: «sole».

6.11

BOCO, ZANCAN

Al comma 1, capoverso articolo 12, comma 3 sopprimere le parole «alle funzioni».

6.12

BOCO, ZANCAN

Al comma 1, capoverso articolo 12, comma 3, sopprimere le parole: «all'attività».

6.13

BOCO, ZANCAN

Al comma 1, capoverso articolo 12, comma 3, sopprimere le parole: «o all'incarico».

6.14

BOCO, ZANCAN

Al comma 1, capoverso articolo 12, comma 3, sopprimere la parola «assoluta».

6.102

PALOMBO

Al comma 1, all'articolo 12 ivi richiamato, sostituire il capoverso 4 con il seguente:

«4. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale».

6.103

GUBERT

Al comma 1, all'articolo 12 ivi richiamato comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero fatti che ledano i diritti umani fondamentali costituzionalmente protetti».

6.15

BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, al capoverso art. 12-*bis*, sopprimere il comma 1.*

6.16

BOCO, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso art. 12-*bis *comma 1, sopprimere la parola* «eventualmente».

6.17

BOCO, ZANCAN

*Al comma 1 capoverso art. 12-*bis*, comma 1, sopprimere la parola* «legittimamente».

6.18

Boco, Zancan

Al comma 1 capoverso art. 12-bis*, comma 1, sopprimere le parole:* «le notizie».

6.19

Boco, Zancan

Al comma 1 capoverso art. 12-bis, *comma 1 sopprimere le parole:* «i documenti».

6.20

Boco, Zancan

Al comma 1 capoverso art. 12-bis, *comma 1 sopprimere le parole:* «gli atti».

6.21

Boco, Zancan

Al comma 1 capoverso art. 12-bis, *comma 1 sopprimere le parole:* «le attività».

6.22

Boco, Zancan

Al comma 1 capoverso art. 12-bis, *comma 1 sopprimere le parole:* «o le altre cose».

6.23

Boco, Zancan

Al comma 1 capoverso art. 12-bis, *comma 1 sopprimere le parole:* «degli ambiti e».

6.24

BOCO, ZANCAN

Al comma 1 capoverso art. 12-bis, *comma 1 sopprimere le parole:* «e dei livelli».

6.25

BOCO, ZANCAN

Al comma 1 capoverso art. 12-bis, *comma 1 sopprimere le parole:* «in pericolo o».

6.26

BOCO, ZANCAN

Al comma 1 capoverso art. 12-bis, *comma 1 sopprimere le parole:* «immediato e».

6.27

BOCO, ZANCAN

Al comma 1 capoverso art. 12-bis, *comma 1 sopprimere le parole:* «e diretto».

6.28

BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso art. 12-bis, *al comma 3, sopprimere le parole:* «anche se acquisiti all'estero».

6.29

BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso art. 12-bis, *al comma 4, sostituire la parola* «quindici» *con la seguente:* «cinque».

6.104

Il Governo

Al comma 1, articolo 12-bis, *ivi richiamato, capoverso 4, dopo le parole* «dislocazione delle strutture operative» *inserire le seguenti:* «nonché delle infrastrutture e dei poli logistici».

6.30

Boco, Turroni, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso art. 12-bis, *al comma 4, sopprimere le parole:* «e, comunque ad ogni altro elemento indispensabile a mantenere la segretezza di tali informazioni».

6.31

Boco, Turroni, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso art. 12-bis, *al comma 5, sostituire la parola:* «quaranta» *con la seguente:* «dieci».

6.105

Gubert

Al comma 1, all'articolo 12-bis, *ivi richiamato comma 5, sopprimere le parole:* «previa declassifica».

6.32

Boco, Turroni, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso art. 12-bis, *al comma 6, sostituire la parola:* «dieci» *con la seguente:* «due».

6.33

Boco, Turroni, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, sopprimere il capoverso art. 12-ter.

6.200

Malabarba, Sodano Tommaso

Al comma 1, capoverso art. 12-ter, *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. L'articolo 204 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 204. - *(Esclusione dal segreto). – 1.* Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti reati commessi per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordinamento costituzionale, nonché i delitti di strage previsti dagli articoli 285 e 422 del codice penale. Se viene opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice"».

6.201

Il Governo

Al comma 1, articolo 12-ter, *ivi richiamato, capoverso 1, dopo le parole:* «natura delle informazioni da proteggere» *inserire le seguenti:* «, anche con particolare riferimento alla loro eventuale provenienza da organismi di informazione e sicurezza esteri, da strutture di sicurezza di organizzazioni internazionali, ovvero della loro attinenza ad accordi internazionali,».

6.300 (già 6.0.3)

Brutti Massimo, Nieddu

Al comma 1, sostituire l'articolo 12-quater*, ivi richiamato, con il seguente:*

«Art. 12-*quater*. – 1. Quando dispone l'acquisizione di documenti, atti o altra cosa presso le sedi dei Servizi di informazione per la sicurezza, presso gli uffici del CESIS o comunque presso uffici collegati all'esercizio delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza, l'autorità giudiziaria indica nell'ordine di esibizione, in modo quanto più possibile circostanziato, il documento, l'atto o la cosa oggetto della richiesta.

2. L'autorità giudiziaria, salvo casi di assoluta impossibilità, procede personalmente sul posto all'esame della documentazione e acquisisce agli atti quella strettamente indispensabile. Nello svolgimento di tale attività può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria.

3. Quando ha motivo di ritenere che i documenti, gli atti o le cose esibiti non siano quelli richiesti o siano incompleti, l'autorità giudiziaria procede a perquisizione e a sequestro, informando il Presidente del Consiglio dei ministri, perchè un suo delegato possa assistere alle operazioni.

4. Quando devono essere acquisiti, in originale o in copia, documenti, atti o cose provenienti da un organismo estero, trasmessi con vincolo di non divulgazione, la consegna immediata è sospesa e il documento, atto o cosa è trasmesso immediatamente al Presidente del Consiglio dei ministri, perché vengano assunte le necessarie iniziative presso l'autorità estera per le relative determinazioni.

5. Quando devono essere acquisiti, in originale o in copia, documenti atti o cose, per i quali il responsabile dell'ufficio detentore eccepisce il segreto di Stato, la consegna immediata è sospesa e il documento, l'atto o la cosa viene sigillato e trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri.».

6.106

GUBERT

*Al comma 1, articolo 12-*quater, *ivi richiamato, sopprimere il comma 2.*

6.35

BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso art. 12-*quater, *sopprimere il comma 2.*

6.36

BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso art. 12-*quater, *al comma 3, sopprimere le parole* «e sul posto».

6.37

Boco, Turroni, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso art. 12-quater, *al comma 4, sopprimere le parole:* «informandone tempestivamente il Presidente del Consiglio dei ministri».

6.38

Boco, Turroni, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso art. 12-quater, *sopprimere il comma 5.*

6.40

Boco, Zancan

Al comma 1, capoverso 12-quater, *al comma 5, sopprimere le parole:* «o in copia».

6.41

Boco, Zancan

Al comma 1, capoverso 12-quater, *al comma 5, sopprimere ove ricorra la parola:* «documento».

6.43

Boco, Zancan

Al comma 1, capoverso 12-quater, *al comma 5, sopprimere la parola:* «atto».

6.44

Boco, Zancan

Al comma 1, capoverso 12-quater, *al comma 5, sopprimere le parole:* «o cosa».

6.45

BOCO, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 12-quater, *al comma 5, sopprimere le parole:* «informazione e».

6.46

BOCO, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 12-quater, *al comma 5, sopprimere le parole:* «e sicurezza estero».

6.47

BOCO, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 12-quater, *al comma 5, sopprimere la parola:* «estero».

6.48

BOCO, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 12-quater, *al comma 5, sopprimere le parole:* «ovvero dalle strutture di sicurezza di una organizzazione internazionale».

6.49

BOCO, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 12-quater*, al comma 5, sostituire la parola:* «divulgazione» *con la seguente:* «diffusione».

6.53

BOCO, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 12-quater, *al comma 5, sostituire la parola:* «assunte» *con la seguente:* «intraprese».

6.52

BOCO, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 12-quater, *al comma 5, sostituire le parole:* «le necessarie iniziative» *con le seguenti:* «le iniziative del caso».

6.54

BOCO, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 12-quater, *al comma 5, sostituire la parola:* «necessarie» *con la seguente:* «opportune».

6.55

BOCO, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 12-quater, *al comma 5, sopprimere le parole da:* «presso l'ente» *fino alla fine del comma.*

6.56

BOCO, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 12-quater, *al comma 5, sostituire la parola:* «originatore» *con la seguente:* «emanante».

6.57

BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso art. 12-quater, *sopprimere il comma 6.*

6.58

BOCO, ZANCAN

Al comma 1, capoverso art. 12-quater, *al comma 6 sopprimere ove ricorra la parola* «atti».

6.59

Boco, Turroni, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso art. 12-quater, *sopprimere il comma 7.*

6.60

Boco, Turroni, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso art. 12-quater, *al comma 8, sostituire le parole* «anche in deroga al» *con le seguenti* «fatto salvo il».

6.61

Boco, Turroni, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso art. 12-quater, *al comma 8, sopprimere le parole da:* «Ai medesimi fini» *fino alla fine del comma.*

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 6

6.0.2

Brutti Massimo, Nieddu

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis.*

(Qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza)

1. Gli addetti agli organismi di informazione per la sicurezza non rivestono la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziarie né, salvo quanto previsto dal comma 2, quella di ufficiali o di agenti di pubblica sicurezza. Tali qualità, per coloro ai quali erano attribuite in base all'ordinamento dell'amministrazione di provenienza, sono sospese durante il periodo di servizio nei predetti organismi.

2. In relazione allo svolgimento di attività strettamente necessarie ad una specifica operazione dei Servizi o volte alla tutela delle strutture e del personale degli organismi di informazione per la sicurezza, la qualifica di

ufficiale o di agente di pubblica sicurezza, con funzioni di polizia di prevenzione, può essere attribuita, per non oltre sei mesi rinnovabili, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro o sottosegretario di Stato delegato, su proposta del Segretario generale del CESIS. L'attribuzione di tale qualifica è comunicata al Ministro dell'interno tramite il Dipartimento della pubblica sicurezza. Nei casi di urgenza, la proposta può essere formulata anche in forma orale e seguita entro ventiquattro ore dalle comunicazioni scritte.

3. In deroga alle ordinarie disposizioni, il personale degli organismi di informazione per la sicurezza ha l'obbligo di denunciare fatti costituenti reato esclusivamente ai propri superiori. Se la denuncia è presentata da una addetto al SISMI o al SISDE, il direttore del Servizio riferisce al Ministro competente ai sensi dell'articolo 4, commi secondo, terzo e quarto, e dell'articolo 6, commi secondo, terzo e quarto, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ed al Segretario generale del CESIS, perché ne informi il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro o sottosegretario di Stato delegato.

4. I direttori dei Servizi e il segretario generale del CESIS hanno l'obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativamente a fatti configurabili come reati, di cui sia stata acquisita conoscenza nell'ambito degli organismi di informazione per la sicurezza che da essi rispettivamente dipendono.

5. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 4 può essere ritardato, su autorizzazione del presidente del Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Comitato di garanzia, quando ciò sia strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali degli organismi di informazione per la sicurezza.».

6.0.4 (testo 2)
BRUTTI Massimo, NIEDDU

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis.*

(Collaborazione richiesta a pubbliche amministrazione e a soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità)

1. Gli organismi per le informazioni e la sicurezza (SISMI, SISDE e CESIS) possono corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori, in regime di concessione o mediante convenzione, di servizi di pubblica utilità e possono chiedere ad essi la collaborazione, anche di ordine logistico, necessaria per l'adempimento delle loro funzioni istituzionali; a tal fine possono in particolare stipulare convenzioni con i predetti soggetti nonché con le università e gli enti di ricerca. Nei casi

in cui la natura tecnica o la specificità dei problemi lo richiedano, possono avvalersi dell'opera di società di consulenza.

2. L'eventuale accesso ad archivi informatici e l'acquisizione di informazioni di pertinenza di pubbliche amministrazioni o di soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità sono disciplinati da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri fissato d'intesa con le amministrazioni ed i soggetti interessati.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità, ai quali è stata richiesta collaborazione, ritengano di non potere o volere corrispondere a tale richiesta, sono tenuti ad informare immediatamente ed in modo esauriente, tramite il Ministro da cui dipendono o che esercita su di essi la vigilanza, ovvero tramite l'autorità concedente, il Presidente del Consiglio dei ministri, alle cui determinazioni devono successivamente attenersi.».

6.0.5

BRUTTI Massimo, NIEDDU

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis.*

(Collaborazione con le Forze armate e con le Forze di polizia)

1. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le Forze armate, le Forze di polizia, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza forniscono ogni possibile cooperazione, anche di tipo tecnico-operativo, al personale addetto agli organismi di informazione per la sicurezza, per lo svolgimento dei compiti a questi affidati.

2. Gli organismi di informazione per la sicurezza curano la tempestiva trasmissione al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno di tutte le informazioni e dei dati in loro possesso, che presentino possibilità di sviluppo e di approfondimento per l'individuazione o la prevenzione di reati.».

6.0.10

Brutti Massimo, Nieddu

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis.*

(Trattamento delle notizie personali)

1. Ogni attività di raccolta e trattamento delle informazioni nell'ambito degli organismi di informazione per la sicurezza è direttamente ed esclusivamente volta al perseguimento dei fini istituzionali di questi. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni legislative sulla tutela dei dati personali, in nessun caso può procedersi alla raccolta sistematica di dati personali solo in ragione dello svolgimento di attività associative o sindacali o in ragione delle convinzioni politiche o religiose che non implichino attività eversive dell'ordine democratico, o in ragione dell'appartenenza etnica, razziale, nazionale o religiosa o delle abitudini sessuali. Quando il trattamento di dati di tale natura è indispensabile per il perseguimento di uno specifico obiettivo rientrante tra i fini istituzionali dei Servizi, si applica la speciale causa di giustificazione di cui agli articoli 10-*bis* e seguenti introdotti dalla presente legge.

2. Il personale addetto agli organismi di informazione per la sicurezza che sotto qualunque forma istituisca o utilizzi schedari informativi in violazione di quanto previsto dal comma 1 è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni.

3. L'illecito penale non esclude le sanzioni amministrative previste dalle vigenti disposizioni.».

6.0.11 (testo 2)

Brutti Massimo, Nieddu

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis.*

(Manomissione degli archivi informatici degli organismi per le informazioni e la sicurezza)

1. Le pene previste per i reati di cui agli articoli 615-*ter* (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), 615-*quater* (detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici), 615-*quinquies* (diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico), 617 (cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche),

617-*ter* (falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o di conversazioni telegrafiche o telefoniche), 617-*quater* (intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche) e 617-*quinquies* (installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche) del codice penale sono aumentate dalla metà a due terzi, se commesse in danno degli archivi degli organismi per le informazioni e la sicurezza (SISMI, SISDE e CESIS)e delle apparecchiature da questi utilizzati sia all'interno che all'esterno delle proprie sedi, o al fine di procurarsi notizie, documenti, informazioni, atti coperti da segreto di Stato.

2. La pena è aumentata quando l'autore del reato sia per ragioni di ufficio investito di incarichi specificamente diretti alla manutenzione, alla tutela e alla sicurezza degli archivi.».

6.0.12 (testo 2)

Brutti Massimo, Nieddu

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis.*

(Accesso illegittimo e manomissione degli atti)

1. Chiunque acceda illegittimamente nei locali degli archivi ove sono conservati i documenti degli organismi per le informazioni e la sicurezza (SISMI, SISDE e CESIS) è punito, per ciò solo, con la reclusione da uno a cinque anni.

2. Chiunque sottragga, distrugga, trasferisca altrove, occulti, contraffaccia, sostituisca un atto, o formi in tutto o in parte un atto falso, alteri un atto vero, o riproduca arbitrariamente atti conservati negli archivi degli organismi per le informazioni e la sicurezza (SISMI, SISDE e CESIS), è punito, per ciò solo, con la reclusione da due a otto anni.

3. Nei casi previsti dal comma 2, la pena è aumentata quando l'autore sia addetto agli organismi di informazione per la sicurezza o sia incaricato legittimamente di svolgere attività per questi; la pena è aumentata dalla metà a due terzi quando l'autore sia per ragioni di ufficio investito di incarichi specificamente diretti alla manutenzione, alla tutela e alla sicurezza degli archivi.».

6.0.13

VITALI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis.*

Dopo l'articolo 15 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 è inserito il seguente:

"Art. 15-*bis*. – 1. Il segreto di Stato non può essere opposto in alcuna forma nel corso di procedimenti penali relativi:

a) ai reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;

b) ai delitti di strage previsti dagli articoli 285 e 422 del codice penale."».

6.0.100

MANFREDI

V. testo 2

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis.*

(Coordinamento tra le attività del SISMI e del SISDE)

1. Ciascun Servizio, per le attività che oltrepassano il proprio specifico ambito di competenza, secondo quanto previsto dall'articolo 4, primo comma, e dell'articolo 6, primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, come rispettivamente sostituiti dagli articoli 2-*bis* e 2-ter della presente legge, chiede la collaborazione dell'altro Servizio e mette al corrente il CESIS dell'operazione in corso.

2. L'Ufficio di coordinamento del CESIS garantisce il raccordo e la direzione unitaria delle operazioni per le quali è necessaria la collaborazione tra i due Servizi di informazione per la sicurezza.

articolo 7 nel Testo proposto dalle Commissioni riunite

6.0.100 (testo 2)
MANFREDI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis.*

(Coordinamento tra le attività del SISMI e del SISDE)

1. Ciascun Servizio, per le attività che oltrepassano il proprio specifico ambito di competenza, chiede la collaborazione dell'altro Servizio e mette al corrente il CESIS dell'operazione in corso.

2. Il Segretario generale del Cesis, quale responsabile delle funzioni di diretto supporto dell'attività del Presidente del Consiglio dei ministri, garantisce il raccordo e la direzione unitaria delle operazioni per le quali è necessaria la collaborazione tra i due Servizi per l'informazione e la sicurezza.

Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n. 1513. Emendamento 4.113, Brutti Massimo e altri	186	183	002	052	129	092	RESP.
2	NOM.	DDL n. 1513. Em. 4.116, Gubert e altri	226	225	002	088	135	113	RESP.
3	NOM.	DDL n. 1513. Em. 4.140 (testo 2), Brutti M. e Bedin	201	197	001	066	130	099	RESP.
4	NOM.	DDL n. 1513. Articolo 4 nel testo emendato	221	219	042	136	041	110	APPR.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
C = Voto contrario (in votazione palese)
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = Astensione
M = Senatore in congedo o missione
P = Presidente di turno
R = Richiedente la votazione e non votante
- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0388 del 07-05-2003 Pagina 1

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4				
	01	02	03	04	
AGOGLIATI ANTONIO	C	C	C	F	
AGONI SERGIO	C	C	C	F	
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	C	C	C	F	
AMATO GIULIANO	M	M	M	M	
ANDREOTTI GIULIO				F	
ANTONIONE ROBERTO	M	M	M	M	
ARCHIUTTI GIACOMO	C	C	C	F	
ASCIUTTI FRANCO	C	C	C	F	
AYALA GIUSEPPE MARIA		F	F	A	
AZZOLLINI ANTONIO	C	C	C	F	
BAIO DOSSI EMANUELA		F	F	C	
BALBONI ALBERTO	C	C	C	F	
BALDINI MASSIMO	M	M	M	M	
BARATELLA FABIO	M	F		A	
BARELLI PAOLO	C	C	C	F	
BASILE FILADELFIO GUIDO	C	C	C	F	
BASSO MARCELLO	F	F	F	A	
BASTIANONI STEFANO		F		C	
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO		F	F	A	
BATTAGLIA ANTONIO	C	C		F	
BATTAGLIA GIOVANNI				A	
BATTISTI ALESSANDRO	F			C	
BEDIN TINO	F	F	F	C	
BERGAMO UGO	C	C	C	F	
BETTA MAURO	F	F	F	C	
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	C		F	
BETTONI BRANDANI MONICA		F	F	A	
BEVILACQUA FRANCESCO	C	C	C		
BIANCONI LAURA	C	C	C	F	
BOBBIO LUIGI	C	C		F	
BOBBIO NORBERTO	M	M	M	M	
BOLDI ROSSANA LIDIA	C	C	C	F	

Seduta N. 0388 del 07-05-2003 Pagina 2

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4				
	01	02	03	04	
BONATESTA MICHELE	C	C	C	F	
BONAVITA MASSIMO		F	F		
BONFIETTI DARIA		F	F	C	
BONGIORNO GIUSEPPE	C	C	C		
BOREA LEONZIO	C	F	C	A	
BOSCETTO GABRIELE		C	C	F	
BOSI FRANCESCO	M	M	M	M	
BRIGNONE GUIDO	C	C	C	F	
BRUNALE GIOVANNI	F	F	F	A	
BRUTTI MASSIMO		F	F	A	
BRUTTI PAOLO	F	F		C	
BUCCIERO ETTORE	C	C	C	F	
CADDEO ROSSANO	F	F		A	
CALDEROLI ROBERTO	C	C		F	
CALLEGARO LUCIANO	C	C	C	F	
CAMBER GIULIO		C	C	F	
CAMBURSANO RENATO	F	F	F	C	
CANTONI GIAMPIERO CARLO	C	C	C	F	
CARELLA FRANCESCO		F	F	C	
CARRARA VALERIO	C	C	C	F	
CARUSO ANTONINO	C	C	C	F	
CASILLO TOMMASO			R	A	
CASTAGNETTI GUGLIELMO	C	C	C	F	
CASTELLANI PIERLUIGI	F	F	F	C	
CASTELLI ROBERTO	M	M	M	M	
CAVALLARO MARIO		F	F	C	
CHERCHI PIETRO	C	C	C	F	
CHINCARINI UMBERTO	C	C	C	F	
CHIRILLI FRANCESCO	C	C	C	F	
CHIUSOLI FRANCO	F	F	F	A	
CICCANTI AMEDEO	C	C	C	F	
CICOLANI ANGELO MARIA	C	C	C	F	

Seduta N. 0388 del 07-05-2003 Pagina 3

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4				
	01	02	03	04	
CIRAMI MELCHIORRE		C	C	F	
COLETTI TOMMASO	F	F	F		
COMINCIOLI ROMANO	C	C	C	F	
COMPAGNA LUIGI	C	C	C	F	
CONSOLO GIUSEPPE	C	C	C	F	
CONTESTABILE DOMENICO	C	C	C	F	
CORRADO ANDREA	C	C	C	F	
CORTIANA FIORELLO	F	F	F	C	
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	C	C	F	
COVIELLO ROMUALDO		F	F	C	
COZZOLINO CARMINE		C	C	F	
CREMA GIOVANNI	F	F	F	A	
CRINO' FRANCESCO ANTONIO		C	C	F	
CURSI CESARE	M	M	M	M	
CURTO EUPREPIO	C	C	C	F	
CUTRUFO MAURO	M	M	M	M	
D'ALI' ANTONIO	M	M	C	F	
DALLA CHIESA FERNANDO (NANDO)	F	F	F	C	
D'AMBROSIO ALFREDO	C	C	C	F	
D'AMICO NATALE			F		
D'ANDREA GIAMPAOLO VITTORIO		F			
DANIELI FRANCO	M	M	M	M	
DANIELI PAOLO	C	C	R	F	
DANZI CORRADO	C	C	C	F	
DEBENEDETTI FRANCO		F	F	A	
DE CORATO RICCARDO	C		C	F	
DEGENNARO GIUSEPPE	M	M	M	M	
DELOGU MARIANO	M	M	M	M	
DEL PENNINO ANTONIO	M	M	M	M	
DEL TURCO OTTAVIANO	F	F	F		
DEMASI VINCENZO	C	C	C	F	
DE PAOLI ELIDIO	F	F	F	C	

Seduta N. 0388 del 07-05-2003 Pagina 4

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
DE PETRIS LOREDANA	F	F	F	C
DE RIGO WALTER	C	C	C	F
DETTORI BRUNO		F	F	C
DE ZULUETA CAYETANA	F	F	F	
DI GIROLAMO LEOPOLDO		F		A
D'IPPOLITO VITALE IDA	C	C	C	F
DONATI ANNA		F	F	C
D'ONOFRIO FRANCESCO		C	C	F
EUFEMI MAURIZIO	C	C	C	F
FABBRI LUIGI	C	C	C	F
FABRIS MAURO			F	C
FALCIER LUCIANO	C	C	C	F
FALOMI ANTONIO		F		C
FASOLINO GAETANO	C	C	C	F
FASSONE ELVIO	F	F		A
FAVARO GIAN PIETRO	C	C	C	F
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	C	C	C	F
FERRARA MARIO FRANCESCO		C	C	F
FILIPPELLI NICODEMO FRANCESCO		F	F	
FIRRARELLO GIUSEPPE	C		C	F
FISICHELLA DOMENICO	P	P	P	
FLAMMIA ANGELO	F	F	F	A
FLORINO MICHELE	C	C	C	F
FORCIERI GIOVANNI LORENZO		F	F	A
FORLANI ALESSANDRO		C		F
FORMISANO ANIELLO	F			C
FORTE MICHELE	C	C	C	F
FRANCO PAOLO	C	F	C	F
FRANCO VITTORIA	F	F		
GABURRO GIUSEPPE	C	A	C	F
GARRAFFA COSTANTINO		F	F	A
GASBARRI MARIO	F	F		A

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. DEL PENNINO Antonio, CARRARA Valerio
Norme per la realizzazione di aree di sosta polifunzionali per la protezione civile (2230)
(presentato in data **06/05/03**)

Sen. COSSIGA Francesco
Modifiche del codice di procedura penale e altre norme (2231)
(presentato in data **07/05/03**)

Disegni di legge, assegnazione

In sede deliberante

7ª Commissione permanente Pubb. istruz.
Sen. ASCIUTTI Franco ed altri
Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport e l'università e la ricerca (2213)
previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 5º Bilancio, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data **07/05/03**)

Governo, trasmissione di documenti

Il Vice Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 5 maggio 2003, ha inviato, ai sensi dell'articolo 7, comma 11, della legge 17 maggio 1999, n. 144, la Relazione sull'attività svolta dall'Unità tecnica Finanza di progetto nell'anno 2002 (*Doc*. CLXXV, n. 2).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 29 aprile 2003, ha inviato, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Accademia della Crusca, per l'esercizio 2001 (*Doc*. XV, n. 149).

Alla determinazione sono allegati i documenti fatti pervenire dall'Ente suddetto ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Detto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Parlamento europeo, con lettera in data 16 aprile 2003, ha inviato il testo di due risoluzioni, approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata dal 26 al 27 marzo 2003:

una risoluzione sui progressi compiuti nel 2002 nell'attuazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia (articoli 2 e 39 del TUE) (*Doc*. XII, n. 265). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 2ª, alla 3ª e alla 4ª Commissione permanente e alla Giunta per gli affari delle Comunità europee;

una risoluzione sui risultati del Consiglio europeo (Bruxelles, 20-21 marzo 2003) in relazione alla strategia di Lisbona (*Doc*. XII, n. 266). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 5ª, alla 6ª, alla 7ª, alla 10ª, alla 11ª e alla 13ª Commissione permanente e alla Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Interpellanze

PERUZZOTTI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che sulla linea ferroviaria Gallarate-Milano si sono verificati episodi di violenza e stupro nei confronti di viaggiatrici, perpetrati da un individuo mascherato, si chiede di conoscere quali accorgimenti intenda intraprendere il Ministro in indirizzo per garantire ai viaggiatori ed alle viaggiatrici un minimo di sicurezza, tenuto conto che gli episodi in questione non si sono verificati nelle ore notturne, bensì nel primo pomeriggio.

(2-00381)

Interrogazioni

BONFIETTI, DE ZULUETA, OCCHETTO, VITALI. – *Al Ministro delle giustizia.* – Considerato che:

il Ministro della giustizia giapponese (Akio Harada) ha dichiarato al Ministro della giustizia Castelli di non potersi procedere all'estradizione di Delfo Zorzi, ritenuto dai giudici italiani responsabile della strage di Piazza Fontana, perché cittadino giapponese;

tale posizione risulta assurda, tenuto conto della continua attenzione dell'opinione pubblica italiana su di una vicenda terroristica che ha visto coinvolti cittadini innocenti, affinché i colpevoli vengano finalmente assicurati alla giustizia;

il Governo del nostro Paese continua a sostenere di voler lottare contro il terrorismo,

si chiede di sapere quali altre iniziative intenda prendere il Ministro in indirizzo affinché i terroristi già individuati e condannati nel nostro Paese per le loro azioni efferate possano sottostare alle sentenze di condanna già espresse da giudici italiani.

(3-01022)

VITALI, BONFIETTI, CHIUSOLI, PASQUINI, FRANCO Vittoria. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri. – (Già* 4-04461)

(3-01023)

FIRRARELLO. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso che:

il 2 maggio 2003, ad Acicastello, centro balneare alle porte di Catania, si è verificato l'assassinio in pochi minuti di cinque persone, tra le quali il sindaco, tre dipendenti comunali ed un pensionato, nonché il grave ferimento di una sesta persona e il mancato omicidio di una settima;

l'assassino, come riportato da fonti giornalistiche, era in possesso di diverse armi da fuoco regolarmente denunciate;

l'omicida era in possesso di un permesso rilasciato dalla Questura di Catania, per la detenzione di armi da fuoco, anche se per il solo utilizzo presso un poligono di tiro;

quanto sopra, di fatto, lo legittimava a circolare sempre armato;

detta autorizzazione, sempre da quanto viene citato sulla stampa, era stata rilasciata nonostante il parere contrario della locale stazione dei Carabinieri;

il pluriomicida ad Acicastello era conosciuto come persona squilibrata per i suoi trascorsi scolastici nonché per le furibonde liti familiari, così come risulta all'interrogante dalla testimonianza di diverse persone,

si chiede di sapere se quanto esposto dovesse corrispondere al vero e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di accertare eventuali responsabilità che possano aver favorito, anche indirettamente, il massacro di cinque innocenti, intenti ad espletare il loro lavoro.

(3-01024)

BRUTTI Massimo. – *Al Ministro della giustizia*. – Premesso che:

il Ministro della giustizia, Roberto Castelli, ha recentemente reso noto di aver intrapreso un'attività ispettiva sui giudici di Milano in base ad un esposto inviatogli dall'avvocato Previti;

il Ministro ha dichiarato di aver già richiesto al Tribunale di Milano una documentazione relativa ai processi in corso nei confronti dell'avvocato Previti;

appare discutibile e scorretto che il Ministro, all'indomani dell'appello senza precedenti pubblicamente lanciato a lui e ad altre autorità istituzionali dallo stesso avvocato Previti, divulghi queste notizie concernenti l'esercizio dei poteri di iniziativa disciplinare e relative ad un carteggio riservato con gli uffici giudiziari milanesi;

dopo la parziale divulgazione dei fatti ad opera del Ministro, il Parlamento ha il diritto di conoscere la verità,

si chiede di sapere:

in quale data l'avvocato Previti abbia presentato il suo esposto;

quali siano stati finora gli atti compiuti dal Ministro per dare seguito a quell'esposto e in quale data sia stata assunta l'iniziativa;

verso quali aspetti dei processi penali in corso nei confronti dell'avvocato Previti si indirizzi l'attività ispettiva;

in quali altri casi vi sia stata un'iniziativa altrettanto sollecita del Ministro della giustizia, volta a dar seguito all'esposto di un privato;

se non si ritenga che dai poteri del Ministro della giustizia sia escluso ogni controllo sul merito dei processi in corso.

(3-01025)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FLORINO. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso:

che la situazione dell'emergenza rifiuti in Campania è tale da aver determinato il rinnovo della dichiarazione dello stato di emergenza;

che la dichiarazione dello stato di emergenza trova applicazione con l'emanazione di una ordinanza interministeriale attraverso la quale è stato individuato e nominato quale Commissario di Governo il Presidente della Giunta Regionale Antonio Bassolino;

che l'opera della struttura commissariale ha portato scarsissimi risultati nel campo della raccolta differenziata e dello smaltimento dei rifiuti stessi;

che nel gennaio 2001 per l'emergenza rifiuti il Comune di Gragnano (Napoli) ha reperito un'area di circa 5000 metri quadrati da adibire a sito di stoccaggio provvisorio per la quale sono stati effettuati lavori di impermeabilizzazione e noleggiati 36 cassoni;

che nel suddetto sito sono state stoccate circa 2000 tonnellate di rifiuti solidi urbani ma ad oggi il Comune di Gragnano è uno dei pochi Comuni che ancora non è stato liberato dai rifiuti solidi urbani giacenti nel sito stesso;

che questo ha comportato per oltre due anni l'obbligo da parte del Comune di Gragnano del pagamento del fitto del sito e del noleggio dei cassoni con un costo per l'Ente di oltre 250.000 euro (500.000.000 di vecchie lire) senza nessun onere da parte del Commissario di Governo;

che nonostante numerose sollecitazioni inviate dal Sindaco di Gragnano al subcommissario Facchi nessun intervento è stato assicurato dalla struttura commissariale che sembra aver voluto dimenticare il Comune di Gragnano;

che a ciò tutto ciò va aggiunto che qualora il sito venisse finalmente liberato i cassoni dopo oltre due anni saranno irrecuperabili ed il sito stesso avrà bisogno di un risanamento ambientale costosissimo,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda assumere per eliminare una situazione di grave rischio ambientale che, inspiegabilmente, sembra voler danneggiare deliberatamente l'Amministrazione Comunale ed il territorio di Gragnano;

se si sia a conoscenza del motivo per cui, in questa occasione, la struttura commissariale non abbia provveduto a sostenere gli oneri dell'emergenza rifiuti, al contrario di quanto avvenuto in altre circostanze;

se tale atteggiamento possa essere ricondotto ad un uso discrezionale dei fondi a disposizione della struttura commissariale ed in caso affermativo quali iniziative possano essere intraprese.

(4-04462)

FLORINO. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio e dell'interno.* – Premesso:

che la situazione dell'emergenza rifiuti in Campania è tale da aver determinato il rinnovo della dichiarazione dello stato di emergenza;

che la dichiarazione dello stato di emergenza trova applicazione con l'emanazione di una ordinanza interministeriale attraverso la quale è stato individuato e nominato quale Commissario di Governo il Presidente della Giunta Regionale, Antonio Bassolino;

che tra i poteri esercitati dalla struttura commissariale vi è stato anche quello di autorizzare impianti di tritovagliatura, biostabilizzazione, eco-imballaggio dei rifiuti solidi urbani destinati agli impianti per la produzione del CDR non ancora attivati;

che l'esercizio di tali poteri ha portato scarsissimi risultati a fronte di una spesa elevatissima;

che tali poteri sono stati esercitati anche dal sub-commissario Facchi attraverso l'emanazione di ordinanze a propria firma;

che l'onere di tali spese è stato coperto con un intervento economico della struttura commissariale,

l'interrogante chiede di conoscere:

se vi sia stato un controllo sugli affidamenti privatistici riguardo allo smaltimento dei rifiuti e in caso affermativo quali siano i risultati di tali controlli;

se risulti che il sub-commissario Facchi abbia scelto direttamente, senza alcuna procedura concorsuale, un impianto di proprietà della ditta Pellini S.r.l. destinato alla tritovagliatura e all'eco-imballaggio per un costo, interamente a carico del Commissario di Governo, dal 15 luglio 2001 al 15 settembre 2002, di oltre 2.000.000 di euro (4 miliardi di vecchie lire);

se risulti che tale impianto non fosse perfettamente idoneo alle necessità individuate dal Commissariato di Governo, tanto che è soggetto a continui lavori di riparazione;

se risulti vera la circostanza che la Pellini S.r.l. svolga anche attività di trattamento, smaltimento ed incenerimento di rifiuti speciali e pe-

ricolosi e che il suo personale sia lo stesso impegnato nell'impianto di tritovagliatura e l'eco-imballaggio;

se siano stati effettuati controlli per verificare che il personale della Pellini S.r.l. abbia potuto smaltire i propri rifiuti speciali e pericolosi anche attraverso l'impianto fittato e pagato dal Commissario di Governo per la tritovagliatura e l'eco-imballaggio;

se il Ministro dell'interno intenda promuovere indagini volte ad accertare eventuali reati penali commessi sia nelle procedure dell'affidamento, sia nello svolgimento dei lavori pagati dalla struttura commissariale.

(4-04463)

FLORINO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle attività produttive.* – Premesso:

che il 6 febbraio 2001, nel corso di una conferenza stampa svoltasi a Napoli, veniva annunciata, da parte dell'allora Presidente della Regione Campania Bassolino, l'iniziativa di nuovi investimenti nel settore dell'Information Technology, finalizzati allo sviluppo dell'area inserita nell'Accordo di Programma per Napoli Est;

che per i lavori di insediamento la multinazionale olandese Getronics, *leader* mondiale nel settore dell'IT presente in 30 paesi, con 30.000 dipendenti (di cui il 10% in Italia), ha stanziato decine di miliardi finalizzati a spese di affitto e ristrutturazione di cinque immobili all'interno del Centro Mercato 2; assunzione di 250 neolaureati attinti direttamente dalle università campane e sistemazione definitiva del personale residuo della Olivetti di Pozzuoli, da tempo dismessa e i cui 180 lavoratori sono stati trasferiti nell'area di San Giovanni a Teduccio; attivazione di un centro dedicato alla progettazione avanzata di reti per comunicazione dati, un polo per lo sviluppo di piattaforme per la formazione a distanza per clienti internazionali e sale operative informatizzate simili a quella realizzata per la Questura di Napoli;

che nonostante l'impegno a garantire i livelli occupazionali la Getronics ha posto per alcuni mesi in cassa integrazione ordinaria 52 dipendenti;

che, nell'ultimo anno, per la realizzazione dei fini citati, lo stesso gruppo si è aggiudicato numerose commesse dalla Regione Campania e da altri enti della Pubblica amministrazione; l'appalto per la fornitura di sistemi di gestione avanzata della sicurezza delle risorse in rete della Giunta Regionale Campana; il controllo e la sicurezza informatica di tutti gli uffici del lavoro della Regione; ha beneficiato di finanziamenti per la formazione professionale per un'iniziativa congiunta con l'amministrazione provinciale di Napoli; ha ceduto rami di azienda come Enter Prise, Padovani e Delos; ha presentato insieme alla consociata Enter Prise finanziamenti ai sensi della legge n. 488;

che il 28 novembre 2002 la Getronics ha dichiarato per l'anno 2003 ulteriori, consistenti tagli al personale, annoverando 1400 esuberi,

di cui 500 solo in Italia e 33 a Napoli, nell'area dell'ex SNIA Viscosa a San Giovanni a Teduccio,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga di assumere urgenti e concrete iniziative volte a chiarire gli impegni della multinazionale Getronics;

quali provvedimenti si intenda adottare per fronteggiare la situazione determinatasi nei confronti dei lavoratori posti in cassa integrazione ordinaria e per quelli a rischio, in modo da garantire i posti di lavoro.

(4-04464)

FLORINO. – *Al Ministro per la funzione pubblica.* – Premesso:

che il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi del Comune di Napoli, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 22 febbraio 2003, concreta agli artt. 8, 9, 10, 38, 39 e 40 un vero e proprio straripamento di potere operando una espressa deroga in materia di attribuzione dei dirigenti comunali;

che a norma del 4º comma dell'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'art. 1, comma 4, del medesimo Testo Unico, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative;

che il Comune di Napoli, con l'adozione del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, si sostituisce al legislatore (*rectius*, invade la sfera di competenza del potere legislativo) ed espressamente apporta deroghe alle attribuzioni dei propri dirigenti;

che l'art. 107 citato attribuisce ai dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, nonché tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'Ente;

che con il regolamento degli Uffici e dei Servizi tali mansioni vengono invece assegnate, in via quasi esclusiva, solo a pochi «dirigenti centrali» o «coordinatori di dipartimenti autonomi». Ad essi sono attribuiti poteri di spesa, di direzione, d'organizzazione e di controllo, nonché il potere (proprio degli organi di governo) di assegnare obiettivi agli altri dirigenti, denominati, all'art. 40 del Regolamento «responsabili di servizio». Questi ultimi vengono, così, spossessati delle attribuzioni loro assegnate per volontà del legislatore;

che sotto questo profilo, quindi, il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi è un atto nullo, perché colpito da quella forma di incompetenza assoluta denominata straripamento o difetto di potere;

che, oltre che nullo, l'atto è anche annullabile perché inficiato da due vizi di legittimità: violazione di legge ed eccesso di potere;

che il primo deriva dalla violazione del più volte citato art. 107 del decreto legislativo 267/2000, per i medesimi motivi già detti, e dell'art. 169 dello stesso decreto legislativo. In virtù di tale ultimo articolo, la Giunta comunale, sulla base del bilancio di previsione annuale, definisce

il piano esecutivo di gestione determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle risorse finanziarie, ai responsabili dei Servizi;

che l'art. 38 del Regolamento, invece, attribuisce ai Direttori Centrali il potere, che è proprio dell'organo esecutivo, di assegnare ai Dirigenti presenti all'interno della Direzione gli obiettivi d'attuazione delle politiche di governo e quelli di innovazione gestionale. Conferisce, altresì, agli stessi e ai Coordinatori di cui al successivo art. 38 l'esercizio dei poteri di spesa, violando, così contemporaneamente, sia l'art. 107 che l'art. 169;

che il regolamento in questione viola, inoltre, l'art. 147 del Testo Unico più volte citato, laddove conferisce, con i medesimi articoli 38 e 39, ai Direttori Centrali ed ai Coordinatori, poteri di controllo su Dirigenti dei Servizi, con idonei strumenti (quali siano non è dato saperlo) atti a verificare e valutare i risultati della loro attività;

che il vizio dell'eccesso di potere è riconducibile ad un vizio della volontà (errore) nell'uso del potere discrezionale di autoregolamentazione che l'ordinamento riconosce alle autonomie locali;

che, infatti, il modello organizzativo adottato dalla Giunta Comunale di Napoli è frutto di un errore in quanto si basa su una legge che con il provvedimento adottato non ha diretto rapporto e solo indirettamente influisce sulla determinazione volitiva;

che, più precisamente, il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi all'art. 2 cita, correttamente, tra le fonti cui esso è informato, il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, ma poi si ispira al decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 che distingue i Dirigenti – quelli statali – nelle due fasce dei Dirigenti Generali e dei Dirigenti, le cui differenti attribuzioni sono elencate rispettivamente agli artt. 16 e 17;

che, al contrario, l'art. 107 del Testo Unico degli Enti locali non solo non opera alcuna distinzione tra i dirigenti comunali, ma assegna a tutti medesime attribuzioni e funzioni. Né, peraltro, il decreto legislativo 165/2001, e successivo decreto legislativo 267/2000, opera quella deroga espressa alle attribuzioni dei Dirigenti degli Enti locali richiesta dal più volte citato art. 107 del decreto legislativo 267/2000;

che, pertanto, la volontà di chi ha redatto ed approvato il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Napoli si è formata in maniera viziata laddove richiama, tra le fonti, il decreto legislativo 267/2000 e copia, invece, con un errore clamoroso, il decreto legislativo 165/2001, inficiando, in tal modo, l'atto di quel vizio tipico della volontà che è l'eccesso di potere;

che parimenti illegittimo è, sotto il profilo dell'eccesso di potere, il decreto n.182 del 22 marzo 2003 con il quale il Sindaco di Napoli conferisce a 15 Dirigenti Comunali l'incarico di Direttore Centrale o di Coordinatore di Dipartimento autonomo;

che il suddetto decreto, infatti, contraddice quanto stabilito nel Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi agli artt. 38 e 39;

che, in base a tali articoli, la responsabilità di Direttore Centrale e di Coordinatore di Dipartimento autonomo viene assegnata dal Sindaco ad uno dei Dirigenti inseriti nell'Albo, con le modalità di cui al successivo art. 43;

che i 15 Dirigenti vengono invece nominati dal Sindaco ancor prima che l'Albo sia formato e senza, peraltro, tener assolutamente conto delle modalità stabilite dall'art. 43, ma semplicemente sul presupposto, non contemplato, dell'aver già effettuato mansioni di Coordinatore;

che il decreto sindacale n. 182 concreta, inoltre, un comportamento antisindacale perché è stato emanato in violazione dell'accordo sottoscritto dall'Amministrazione e dai sindacati in sede di delegazione trattante del 19/2/2003, nella quale si convenne che la riforma della macchina comunale si sarebbe avviata contestualmente all'accordo economico;

che allo stato non vi è alcun accordo economico relativo alla dirigenza, ma la nomina dei Direttori Centrali e dei Coordinatori sostanzia un vero e proprio avvio della riforma;

che la riforma del Titolo V della Costituzione, in posizione di pari ordinazione con lo stato degli Enti locali nel caso in questione, è stata ribaltata con la violazione di competenza del potere legislativo,

l'interrogante chiede di conoscere:

i provvedimenti che si intenda adottare nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Napoli per la palese violazione del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

se non si intenda attivare *ad horas* le procedure per la revoca degli atti adottati dall'Amministrazione Comunale di Napoli per il nocumento arrecato ai dirigenti comunali del predetto ente.

(4-04465)

IOVENE. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che in Calabria si sono verificati molti gravi episodi intimidatori nei confronti di amministratori, di rappresentanti politici, della società civile e delle loro sedi;

che ultimo di questi episodi in ordine di tempo è quello avvenuto nei giorni scorsi a Lamezia Terme, dove ignoti hanno fatto esplodere una bomba carta nella sezione dei Democratici di Sinistra del quartiere Bella di Lamezia Terme;

che, secondo i primi accertamenti compiuti dalle Forze dell'Ordine, la bomba carta ha danneggiato gli infissi, la porta ed i locali della sezione, un'automobile parcheggiata all'esterno dell'immobile;

che negli ultimi giorni a Lamezia Terme si sono intensificate le intimidazioni e gli atti criminali;

considerato:

che solo qualche mese fa il Consiglio Comunale di Lamezia Terme è stato sciolto per condizionamenti mafiosi;

che le sedi di partito sono da sempre presidio democratico sul territorio, luoghi d'incontro e di partecipazione;

che colpendole si vuole colpire proprio quell'impegno e quella partecipazione;

che è necessaria ed urgente la massima vigilanza di tutti gli organi dello Stato, ed in particolare delle Forze dell'Ordine, nei confronti delle attività svolte dai partiti politici al fine di evitare che questi diventino bersaglio di minacce che minano la vita democratica e la civile convivenza di tutta la comunità;

che questi gravi atti di intimidazione offendono la coscienza civile di una intera collettività,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere, sia sul terreno della prevenzione che su quello del controllo del territorio, al fine di dare maggiore sicurezza e di garantire ai rappresentanti politici un sereno svolgimento dei propri compiti ed alle loro sedi piena agibilità.

(4-04466)

TOMASSINI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso:

che la SARS (sindrome respiratoria acuta severa) è una malattia respiratoria di causa sconosciuta che ha provocato numerosi contagi e casi letali in Asia, Europa e Nord America;

che i contagi e i decessi sono gravemente aumentati nell'ultimo periodo;

che il virus della SARS non è ancora oggi totalmente conosciuto ed isolato e non si hanno certezze circa le sue caratteristiche, modalità di contagio e periodo di incubazione che potrebbe essere molto lungo;

che, secondo quanto riportato da studi scientifici, il virus della SARS potrebbe sopravvivere per molte ore al di fuori del corpo umano e la durata della sua sopravvivenza è di più di 24 ore sulle superfici plastiche a temperatura ambiente, secondo gli esperimenti dei laboratori di Hong Kong, del Giappone, di Germania e della Cina;

che il virus può trasmettersi col semplice contatto di un tavolo o di una maniglia contaminati;

considerato:

che tutti i Paesi, tra cui l'Italia, contribuiscono alla sorveglianza globale della SARS notificando all'O.M.S. tutti i casi, sia quelli sospetti che quelli probabili;

che le raccomandazioni e le cautele preventive adottate possono tuttavia subire modifiche in rapporto all'andamento epidemiologico e ai risultati delle ricerche in corso a causa delle incertezze riguardanti il virus della SARS;

che le misure a tutt'oggi adottate secondo le indicazioni del Ministero della salute sono importanti ma migliorabili a causa della mancanza di controllo del virus e di test rapidi per la diagnosi;

che, per quanto riguarda gli aeroporti ed in particolare l'aeroporto della Malpensa, la Direzione aeroportuale ha emanato una procedura di controllo dei passeggeri e per la gestione del caso sospetto di SARS, ma non sono sottoposti a nessun controllo i passeggeri dei voli che fanno

soltanto scalo nell'aeroporto milanese e che possono liberamente circolare nell'aeroporto stesso;

che tali controlli all'aeroporto di partenza e all'aeroporto di arrivo, inoltre, possono essere inutili se la malattia non si è ancora sviluppata, in mancanza di un test rapido cui sottoporre tutti i viaggiatori in arrivo direttamente o indirettamente dai paesi a rischio;

che, tenuto conto dell'evoluzione della situazione e che non può essere escluso il rischio di infezione in relazione a soggiorni in zone affette da SARS, il Ministero della salute ha ritenuto opportuno consigliare che viaggi non essenziali verso tali zone vengano rimandati fino ad ulteriore avviso e che andrebbe assolutamente evitata ogni occasione di contatto diretto e viaggi in entrambi i sensi con i paesi a rischio,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario ed urgente intervenire con propri provvedimenti onde prevenire il reale pericolo illustrato limitando al minimo, per il periodo che le circostanze renderanno necessario, i contatti diretti e riducendo i voli di collegamento con le aree a rischio SARS e, soprattutto, assicurando una disinfezione attenta e continuativa degli aeroporti italiani e comunque di tutte le aree soggette a grande afflusso di persone.

(4-04467)

DEMASI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

i Magistrati hanno la facoltà di avvalersi della competenza di consulenti tecnici;

questi ultimi si presentano in udienza per prestare il giuramento di rito;

il Giudice, oltre a formulare dei quesiti al consulente tecnico di ufficio, gli assegna anche un termine per il deposito della relazione;

all'atto del deposito, il consulente tecnico di ufficio consegna il fascicolo collazionato – redatto in un originale più le copie per le parti in causa – composto dalla relazione, dal verbale di operazioni peritali, dalla specifica dell'onorario e delle spese (su cui va apposta una marca da bollo di euro 10,33 ogni quattro facciate), dal decreto di liquidazione (su cui va apposto un bollo per diritti di euro 3,10), a cui vanno aggiunti eventuali allegati (fotografie, certificati, ecc.);

al momento del deposito, in alcuni uffici giudiziari ricadenti sotto la giurisdizione del tribunale di Salerno, si sarebbero verificate differenti procedure di deposito adottate dal personale di cancelleria; sembrerebbe, infatti, che in alcuni uffici gli allegati sarebbero esenti da bollo e in altri, invece, siano soggetti a bollo;

anche un differente criterio verrebbe adottato per quanto concerne la vidimazione dei valori di cui sopra: in alcuni uffici verrebbero accettate relazioni del consulente tecnico di ufficio già vidimate dal depositante stesso, in altri casi la vidimazione e il conseguente deposito avverrebbero solamente col bollo dell'Ufficio e in altri ancora mediante pinza bucatrice e bollo dell'Ufficio; in taluni uffici giudiziari inoltre il giuramento delle perizie avverrebbe solamente in alcuni giorni della settimana ad orari pre-

cisi mentre in altri avverrebbe tutti i giorni, compreso il sabato, nel consueto orario di ufficio,

si chiede di conoscere:

se risponda al vero che nello stesso distretto del tribunale di Salerno si adotterebbero regole diverse per il ricevimento di tecnici che necessitano di giurare una propria consulenza;

se il Ministro in indirizzo intenda emanare disposizioni – qualora quanto in premessa fosse accertato – al fine di uniformare le modalità per il deposito delle consulenze tecniche di ufficio.

(4-04468)

D'IPPOLITO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze.* – Premesso:

che in data 5/6/2002 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra Ministero della salute, Regione Calabria, Università degli studi «Magna Graecia» di Catanzaro, Provincia e Comune di Catanzaro, per l'istituzione di un Centro oncologico di eccellenza a Germaneto al fine della sua trasformazione in Istituto di Ricerca e cura a carattere scientifico con veste giuridica di fondazione;

che anche la Regione Calabria ha previsto l'istituzione del Centro di cui in premessa, con legge regionale del luglio 2002, autorizzando la Giunta regionale all'utilizzo dei finanziamenti previsti all'articolo 20 della legge finanziaria n. 67/88 e dell'articolo 71 della legge finanziaria n. 448/98;

che la Regione Calabria e l'Università degli studi di Catanzaro, nell'ottobre 2002, hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per l'attivazione e la gestione del Centro oncologico già menzionato e la sua trasformazione in IRCCS oncologico;

che l'Università di Catanzaro ha già messo a disposizione, in località Germaneto, spazi idonei ad ospitare il Centro di cui sopra;

che a tutt'oggi non si è ancora potuto provvedere all'acquisto delle attrezzature;

che sono in ritardo le iniziative necessarie all'attivazione del Centro;

che tale ritardo potrebbe risultare di grave danno all'istituzione del Centro, non solo per l'interesse già manifestato da altra regione (Sicilia) alla realizzazione di un polo oncologico – bando del 14-4-2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea, Azienda Ospedaliera Papardo di Messina –, quanto per il rischio di disperdere risorse economiche, strutturali e competenze scientifiche e assistenziali, già disponibili, idonee all'attivazione del Centro;

considerato:

il valore sociale, sanitario, scientifico ed economico dell'iniziativa, nonché il complesso delle convinzioni favorevoli alla sua realizzazione in Calabria, più esattamente in località Germaneto di Catanzaro, tenuto conto della presenza in loco del qualificato Ateneo «Magna Graecia» e dei numerosi protocolli di intesa già sottoscritti con il medesimo;

altresì, la manifestata disponibilità dell'Ateneo «Magna Graecia» di Catanzaro ad essere parte attiva nella realizzazione del richiamato polo oncologico, con ciò assicurandosi la più alta professionalità e la più qualificata impostazione alla ricerca programmata;

che non risulta né utile né opportuno disperdere il lavoro già svolto, magari per la lentezza o l'incapacità di superare ostacoli derivati dalla inadeguatezza del coordinamento nelle azioni avviate,

l'interrogante chiede di sapere:

se risulti vero che i fondi del citato articolo 20 sono stati sbloccati per 17 regioni, mentre alla Calabria sono ancora preclusi;

quali siano le ragioni che ne hanno eventualmente determinato la preclusione;

quali tempi si prevedano per la disponibilità delle risorse e se non risulti opportuno affrettare la procedura di immediata assegnazione;

altresì, se risulti già espresso il parere sullo Statuto della istituenda Fondazione, condizione indispensabile per il completamento delle procedure previste e necessarie alla istituzione del polo oncologico di eccellenza a Germaneto;

quali siano le ragioni che ne hanno finora eventualmente impedito la definizione;

se non si ritenga opportuna l'immediata definizione del parere di cui in premessa per evitare ulteriori ritardi nell'*iter* dei procedimenti connessi previsti per la istituzione del polo.

(4-04469)

FLORINO. – *Ai Ministri della giustizia e dell'interno.* – Premesso:

che il territorio delle province di Napoli e Caserta è da anni martoriato e mortificato dalla invasiva presenza della camorra che ha dato prova di non essere più ai margini della società, ma sta tentando di conquistare progressivamente i centri dei poteri politico, economico e sociale;

che in questa fase storica in cui si stanno ridefinendo le forme della politica e i suoi rapporti con l'economia e la società i clan camorristici si dimostrano insofferenti e tentano di porsi al centro di questa rete di relazioni, operando con notevole efficacia nei diversi settori. In questo senso la camorra sta tentando di non porsi in posizione esterna o antitetica, ma di stare ben dentro lo Stato, la politica, la società, l'economia;

che, nel passato, le gravi carenze e responsabilità omissive e collusive nell'azione della Magistratura e di apparati della Pubblica Amministrazione, preposti a difendere lo Stato dalle crescenti aggressioni da parte della criminalità organizzata che non esitava ad appropriarsi di ingenti flussi di denaro pubblico impiegato per la realizzazione di rilevanti opere pubbliche nelle regioni meridionali, sono state sottolineate dalla Direzione Distrettuale Antimafia diretta dal procuratore Agostino Cordova che, con la sua opera, ha fortemente scalfito la fitta rete del sistema delle imprese della camorra;

che gli imprenditori collegati alla camorra, colpiti da provvedimenti giudiziari o gravati da inconfutabili indizi di colleganza con la cri-

minalità organizzata, stanno affinando sempre di più le loro illegali tecniche elusive della normativa antimafia per rimpossessarsi del mercato degli appalti e dei subappalti pubblici, la cui esecuzione, da recenti indagini giudiziarie, risulta, peraltro, effettuata con procedure e materiali difformi rispetto ai capitolati di appalto con conseguenti gravi danni sia economici per lo Stato che per la sicurezza dei cittadini utenti delle opere realizzate in modo irregolare. Si richiama ad esempio, per ultimo, l'attenzione sull'inquietante vicenda dei lavori della Circumvesuviana per i quali la Magistratura napoletana ha scoperto l'infiltrazione, attraverso il metodo dei subappalti, di numerose imprese di camorra che con la complicità di soggetti collegati a ditte anche del Nord ricavavano lauti ed illegali profitti realizzando, tra l'altro, lavori difformi ed in misura inferiore rispetto a quelli progettuali ed effettivamente pagati;

che il nostro ordinamento giuridico include una legislazione nata per contrastare sul nascere i fenomeni di condizionamento ed ingerenze della criminalità nelle imprese incaricate di eseguire appalti per conto degli Enti pubblici. È una legislazione di prevenzione che è sostanzialmente finalizzata ad evitare il compimento di eventi delittuosi o criminali sul nascere. Tale normativa, nel nostro ordinamento, si colloca quale preventiva risposta dello Stato contro la sempre maggiore prevaricante invasiva azione del crimine organizzato che, pur di appropriarsi di commesse pubbliche, non esita, attraverso sofisticate e diaboliche operazioni societarie, a celarsi dietro imprese apparentemente «pulite» e quindi in possesso, in modo fittizio, dei requisiti per ottenere la certificazione antimafia;

che, per contrastare tali, oramai, diffuse forme elusive delle leggi antimafia, la nostra legislazione con le disposizioni normative contenute nel decreto legislativo n. 490/94 e nel decreto del Presidente della Repubblica 252/98 ha stabilito che, quando a seguito delle verifiche disposte dal prefetto emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, le amministrazioni cui sono fornite le relative informazioni non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni;

che il legislatore, quindi, avendo adoperato il termine «tentativo», ha inteso prevenire e reprimere sul nascere ogni tentativo di infiltrazione mafiosa nelle imprese che partecipano a pubblici appalti. È pertanto evidente che la norma citata ha una connotazione che la inserisce tra quelle che hanno come scopo la prevenzione contro i fenomeni di tipo mafioso, cioè evitare che la camorra si insinui in contesti economici beneficiari di commesse ed erogazioni pubbliche, cioè tale norma, come è stato chiarito dal Consiglio di Stato, «si colloca come la forma di massima anticipazione dell'azione di prevenzione, inerente alla funzione di polizia e di sicurezza, rispetto a cui assumono rilievo, per legge, fatti e vicende solo sintomatici ed indiziari, al di là dell'individuazione di responsabilità penale»;

che le Prefetture di Napoli e di Caserta, applicando la predetta normativa di prevenzione, stanno contrastando efficacemente le ingerenze negli appalti pubblici da parte di pericolosi clan camorristici attivi sul terri-

torio del Casertano e del Napoletano, i quali per eludere la normativa antimafia tentano di assumere l'amministrazione «di fatto» di imprese di copertura, mediante prestanomi, propri familiari oppure mediante repentine trasformazioni degli assetti societari delle stesse imprese;

che dalla consultazione del sito Internet della «giustizia amministrativa» è possibile verificare che, purtroppo, i provvedimenti di prevenzione antimafia per contrastare la camorra, adottati dalle Prefetture di Napoli e di Caserta, riguardanti soggetti notoriamente collegati alla criminalità organizzata, vengono spesso resi inefficaci dal TAR della Campania con controverse e contraddittorie decisioni;

che sui gravi effetti prodotti dalle singolari decisioni del TAR della Campania si può richiamare, solo a titolo esemplificativo, la sentenza con la quale è stato annullato il provvedimento antimafia che la Prefettura di Napoli aveva emesso per impedire che l'Impresa Nuova Porricelli, collegata al pericoloso pregiudicato del Vesuviano Giovanni Porricelli, soprannominato «sette pistole», accusato di efferati delitti di camorra, si ingerisse in importanti commesse pubbliche. Addirittura, in questo, come si rileva dalla predetta sentenza, il TAR della Campania ha annullato il certificato antimafia della Prefettura nonostante che le forze dell'ordine avessero riscontrato la presenza fisica, sul cantiere edile della ditta Nuova Porricelli, proprio del pluripregiudicato «sette pistole», intento a dirigere l'impresa; cioè, nonostante che le forze dell'ordine avessero trovato la prova del condizionamento camorristico dell'impresa e, quindi, qualcosa in più rispetto agli elementi richiesti dalla legge (fatti e vicende solo sintomatici e indiziari) per adottare il provvedimento prefettizio di prevenzione, il TAR inspiegabilmente ha annullato il provvedimento antimafia del Prefetto;

che, come si può verificare dal predetto sito Internet, con gli stessi criteri il TAR della Campania ha recentemente annullato il provvedimento antimafia riguardante la ditta A.R.B. Impianti S.A.S. di proprietà di un soggetto che l'Autorità giudiziaria penale indica come affiliato al pericoloso clan camorristico «dei cavallari» di San Giorgio a Cremano. Addirittura il predetto amministratore, si legge nella sentenza, è gravato dal procedimento per l'applicazione della misura di prevenzione antimafia e ciononostante il TAR ha annullato il certificato che la Prefettura aveva adottato per impedire che la ditta si ingerisse in un'importante opera pubblica;

che con analoghe controverse decisioni il TAR della Campania ha annullato o sospeso nell'efficacia altri numerosi certificati antimafia riferiti a ditte ritenute collegate alla camorra;

che le singolari ed ingiustificate decisioni del TAR della Campania, come si evince dal predetto sito Internet, vengono puntualmente appellate e sospese dal Consiglio di Stato, confermando, così, l'anomalia delle stesse;

che le predette decisioni giurisdizionali del TAR della Campania, incidendo negativamente sulle coraggiose iniziative di lotta alla camorra intraprese dalle Prefetture di Napoli e Caserta, favoriscono le condizioni

per la criminalità organizzata di porre in essere reiterati tentativi per inserirsi nella gestione di appalti di opere e servizi pubblici;

che le singolari e immotivate decisioni del TAR della Campania fanno emergere il fondato sospetto che le funzioni giurisdizionali esercitate da alcuni giudici amministrativi siano influenzate da fattori esterni che insidiano le garanzie di libero convincimento e imparzialità che devono inderogabilmente sottendere ogni decisione giurisdizionale;

che il livello etico e il senso delle istituzioni sembrano del tutto assenti nelle funzioni giurisdizionali esercitate da alcuni giudici del TAR,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non intendano accertare, per quanto di rispettiva competenza, se le decisioni giurisdizionali adottate da alcuni giudici del TAR della Campania, con le quali sono stati annullati o sospesi i provvedimenti antimafia delle Prefetture di Napoli e di Caserta e, quindi, consentito a ditte ritenute collegate alla camorra di poter inserirsi in importanti commesse pubbliche, non siano state condizionate da fattori esterni;

se corrisponda al vero che alcuni giudici del TAR abbiano svolto, anche nel passato, incarichi presso organismi politici e se gli stessi possano essere collegati, anche attraverso rapporti di parentela, ad ambienti imprenditoriali interessati, in considerazione dell'attività svolta, ad ottenere provvedimenti antimafia ai fini dell'aggiudicazione di appalti pubblici;

se non si intenda istituire un'apposita commissione di indagine per accertare se presso il TAR della Campania vi siano state forme di devianze o comunque di condizionamento che abbiano inciso negativamente sulla imparzialità e sul libero convincimento dei giudici.

(4-04470)

CICCANTI. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che con decreto del Direttore Generale del Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio – Servizio Difesa del Mare – n. 017 del 13.03.02 si autorizzava l'escavazione e il dragaggio del porto di San Benedetto del Tronto per 100.000 metri cubi di sabbia;

che dallo stesso decreto si evince, all'art. 11, che «il Capo del Compartimento marittimo di San Benedetto del Tronto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto...»;

che con tale provvedimento, causa l'estrema situazione di insabbiamento, si è provveduto anche al dragaggio parziale attraverso un atto di somma urgenza per 15.000 metri cubi, che nel 2002 ha evitato comunque sinistri in mare;

che sono state effettuate diverse sollecitazioni all'Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime di Ancona affinché si provvedesse alla emissione dei provvedimenti relativi all'escavazione del porto di San Benedetto per i rimanenti 85.000 metri cubi;

che al riguardo è stato anche sollecitato l'Ufficio competente del Ministero delle infrastrutture nello scorso mese di febbraio, senza alcun esito;

che è stata promossa una riunione urgente della marineria sambenedettese in data 31.01.03, dove la situazione del porto di San Benedetto del Tronto è stata valutata oggetto di grave pericolo per la vita in mare e per la sicurezza della navigazione;

che tale verbale è stato consegnato al Comandante del Porto dai rappresentanti dei pescatori,

si chiede di conoscere:

entro quale data si intenda provvedere al dragaggio e all'escavazione del porto peschereccio nazionale di San Benedetto del Tronto, stante l'ingiustificato lasso di tempo trascorso dal suo finanziamento;

quali motivi di carattere oggettivo abbiano finora ostacolato gli adempimenti burocratici per la rimozione degli ulteriori 85.000 metri cubi di sabbia, che rappresentano una grave minaccia alla sicurezza del rientro in porto dei pescherecci.

(4-04471)

FLORINO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che in data 22 novembre 2002 lo scrivente presentò alla Procura della Repubblica di Napoli denuncia per accertare eventuali violazioni di legge e relative responsabilità degli amministratori locali sulla mancata acquisizione di beni immobili confiscati, già di proprietà di vari esponenti della criminalità organizzata;

che detti beni in conformità a quanto previsto dalle relative disposizioni legislative non solo non hanno trovato l'utilizzazione secondo legge, ma addirittura continuano ad essere utilizzati da familiari di coloro ai quali sono stati confiscati;

che, sentito dalla polizia giudiziaria e successivamente dal dott. Santulli della Procura della Repubblica di Napoli, lo scrivente depositò i tabulati relativi agli immobili confiscati nella città di Napoli, i siti dove erano ubicati, gli attuali occupanti;

che dalla data di convocazione l'indagine sembra inspiegabilmente essersi fermata;

che da informazioni pervenute allo scrivente risulta che l'intero fascicolo sarebbe stato preso in carico da uno dei procuratori aggiunti di Napoli già noto per essere stato l'infaticabile protagonista della clamorosa inchiesta sui fatti del G7 a Napoli, che portò all'arresto di numerosi membri della Polizia di Stato poi scarcerati,

si chiede di conoscere se la predetta denuncia sia tuttora sottoposta a verifica da parte dell'Autorità Giudiziaria e/o se la denunciata attrazione del fascicolo da parte del Procuratore aggiunto in questione risponda al vero, e in caso positivo quali siano le ragioni che la possano aver determinata.

(4-04472)

RUVOLO. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – *(Già* 3-00626)

(4-04473)

BATTAFARANO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

la signora Antonia Ottomaniello Cervellera è stata dipendente civile del Ministero della difesa, con la qualifica di archivista nella carriera esecutiva del personale d'ordine, dal 1946 al 1968;

la suddetta signora, nel corso degli anni 1966, 1967 e 1968, chiese ed ottenne dei periodi di aspettativa anche allo scopo di curare il marito, grande invalido di guerra;

tuttavia, con decreto del 7 gennaio 1969, la signora Ottamaniello Cervellera è stata dispensata dal servizio per inidoneità permanente;

da quella data la signora in questione ha avviato un'intensa iniziativa per dimostrare l'infondatezza di quel giudizio sull'inidoneità permanente ed ottenere quindi la giusta riparazione;

la suddetta iniziativa ha interessato il Presidente della Repubblica, il Governo della Repubblica, il Parlamento, gli organi giudiziari, gli organi di stampa;

a tutt'oggi, nonostante la costanza della signora Ottomaniello Cervellera, la sua iniziativa non ha sortito effetti,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di riaprire la pratica amministrativa, al fine di voler rendere finalmente giustizia alla signora Ottomaniello Cervellera.

(4-04474)

GENTILE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso:

che l'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, finanziaria 2003, ha come intento quello di creare un meccanismo virtuoso di risparmio nelle pubbliche forniture e negli appalti pubblici di servizi e per questo ha imposto che le Pubbliche Amministrazioni adoperassero le convenzioni Consip;

che il meccanismo introdotto dall'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabilisce l'obbligatorietà del ricorso alle convenzioni quadro; nel caso di acquisti che possano effettuarsi in maniera autonoma sarà sempre necessario adottare i prezzi delle convenzioni quadro come base d'asta al ribasso;

che dal mancato adeguamento al meccanismo delle convenzioni Consip discende la nullità del contratto stipulato e la relativa responsabilità personale del funzionario pubblico e dell'impresa che l'hanno sottoscritto;

che con decreto legislativo 157/95, com'è risaputo, è stata data attuazione nel nostro paese alla direttiva comunitaria n. 92/50/CEE del Consiglio che coordina la procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi;

che la direttiva succitata prevede l'esigenza di completare la realizzazione del mercato interno, uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci delle persone, dei servizi e dei capitali, obiettivi che richiedono il coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi evitando intralci alla libera circolazione dei servizi stessi,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario ed urgente intervenire con propri provvedimenti per dirimere la controversia suesposta e consentire che tutte le Amministrazioni Pubbliche, individuate nell'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, e nell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, possano stipulare ogni tipo di contratto senza utilizzare le convenzioni quadro definite dalla Consip S.p.a., qualora il valore dei costi e delle prestazioni dedotte in contratto sia inferiore a quello previsto dalle stesse convenzioni Consip e i contratti così conclusi siano validi e non siano causa della responsabilità personale, contabile e amministrativa, a carico del dipendente che li ha sottoscritti.

(4-04475)

ZAPPACOSTA. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

il Commissario Straordinario dell'Inps, avv. Gian Paolo Sassi, ha disposto, con determinazione n. 447 dell'8 aprile 2003, avente per oggetto «Decentramento territoriale dei servizi – Attività 2003», la trasformazione in Agenzia della Direzione Subprovinciale Inps di Sulmona (L'Aquila), da realizzarsi entro il 31 dicembre 2003;

tale declassamento comporterebbe la perdita della dirigenza, degli uffici legali, di servizi essenziali per l'utenza, per complessive quaranta unità lavorative, sulle settanta attualmente in servizio nella Direzione Subprovinciale di Sulmona;

il provvedimento è stato aspramente criticato dalle forze sindacali, politiche e sociali di Sulmona e della Valle Peligna, a causa dei disagi che arrecherebbe ai cittadini ed agli utenti della direzione stessa, che si vedrebbero costretti ad espletare pratiche indispensabili recandosi presso la Direzione Provinciale di L'Aquila, ad oltre 100 km. di distanza;

il Commissario Straordinario ha momentaneamente congelato l'applicazione della determinazione n. 447;

il ruolo e l'importanza per l'intera Valle Peligna della città di Sulmona, candidata autorevole all'elevazione al rango di provincia fin dai primi anni Ottanta ed attualmente capofila delle autonomie locali che aspirano a vedersi riconosciuto lo *status* di capoluogo, costituiscono un motivo ineludibile nella valutazione dei provvedimenti di ridimensionamento degli Uffici periferici, insieme al sempre più necessario decentramento amministrativo, cardine della devoluzione, portata avanti convintamente dal Governo,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno intervenire presso il Commissario Straordinario dell'Inps, avv. Gian Paolo Sassi, affinché sia definitivamente accantonata l'ipotesi di trasformazione della Direzione Subprovinciale di Sulmona in Agenzia;

quali iniziative si intenda assumere per rendere effettivo il principio del decentramento amministrativo e della devoluzione.

(4-04476)

FALCIER, ARCHIUTTI, CARRARA, DE RIGO, FAVARO, MAINARDI, PASINATO, SAMBIN, TREDESE. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. – Premesso che:

con nota nº 226020 in data 27/01/98 la Ragioneria Generale dello Stato – I.G.O.P. ha stabilito che il personale militare con qualifica dirigenziale, cessato dal servizio nel triennio 1988-90, non ha titolo ai benefici previsti dagli artt. 5 e 6 della legge 231/90 escludendo, inoltre, la conservazione degli importi di perequazione automatica intervenuti sul trattamento di pensione originariamente liquidato nei riguardi del personale destinatario dei benefici stessi (tenente colonnello e gradi inferiori);

sulla base di tali disposizioni e di quelle in conseguenza impartite dalla ex Difepensioni, le sedi provinciali dell'Inpdap, nella loro veste di ordinatori secondari della spesa, hanno dovuto dare esecuzione alle relative decretazioni pensionistiche accertando nei confronti degli interessati crediti erariali di notevole entità;

accertato che:

alcune Sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti (fra le altre Toscana, sentenza n. 762/98; Emilia Romagna n. 162/99; Liguria n.649/2000) hanno accolto i ricorsi proposti da alcuni ufficiali verso il provvedimento di recupero di somme in dipendenza del riassorbimento degli aumenti perequativi in corrispondenza dell'aumento della pensione dovuto al riconoscimento del beneficio economico dell'art. 5 della legge n. 231/90;

la Delegazione regionale della Corte dei Conti della Toscana, in sede di riscontro di legittimità di alcuni decreti relativi al personale militare dirigente, cessato dal servizio nel triennio 1988-90, ha affermato il diritto del personale stesso ai benefici previsti dagli artt. 5 e 6 della stessa legge;

considerato inoltre che anche allo scopo di assicurare uniforme trattamento a tutto il personale nelle stesse condizioni sembra opportuno un approfondimento della questione sulla base dell'attuale orientamento giurisprudenziale e la conseguente emanazione di disposizioni che consentano di evitare un ulteriore incremento del già imponente contenzioso giudiziario,

gli interroganti chiedono di conoscere se non si ritenga di intervenire, in ottemperanza ai pronunciamenti giurisdizionali sopra indicati, affinché siano modificate le direttive a suo tempo impartite dalla Ragioneria Generale dello Stato riconoscendo al personale militare con qualifica diri-

genziale, cessato dal servizio nel triennio 1988-90, i benefici previsti dagli artt. 5 e 6 della legge 231/90.

(4-04477)

Interrogazioni, ritiro di firme

Il senatore Vicini ha dichiarato di ritirare la propria firma dall'interrogazione 4-04456, del senatore Togni.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-04452, del senatore Eufemi.